

BOLOGNA FORENSE

*N. 1 gennaio - aprile 2000 del
Consiglio degli Ordini Forensi di Bologna*

spedizione in abbonamento postale gr. IV-70%



BOLOGNA FORENSE

N. 1 gennaio - aprile 2000

*Notiziario del
Consiglio degli Ordini Forensi
di Bologna*

EDITORIALE

<i>Lucio Strazziari</i>	3 - Saluto.
<i>Aharon Barak</i>	5 - Discorso in occasione del conferimento della laurea ad honorem conferitagli dall'Università di Bologna
<i>Federico Carpi</i>	9 - Laudatio

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

<i>a cura di Sandro Callegaro</i>	13 - Dati in breve
	14 - Dai verbali del Consiglio
	14 - Funzionamento degli uffici
	16 - Edilizia Giudiziaria
	17 - Convegni - Conferenze ed altre iniziative
	19 - Praticanti avvocati
	20 - Iscrizioni ad albi o registro
	22 - Esposti e procedimenti disciplinari
	24 - Opinamento note
	24 - Organismo Unitario dell'Avvocatura
	25 - Varie
	27 - Fondazione forense bolognese

FUNZIONE DIFENSIVA E BUROCRAZIA PROCESSUALE

<i>Mario Jacchia</i>	28 - Funzione difensiva e burocrazia processuale.
----------------------	---

RICORDO DI GIANCARLO GHIDONI

<i>Lucio Strazziari</i>	32 - Commemorazione dell'avv. Giancarlo Ghidoni - Aula della Prima Sezione del Tribunale Penale , 4 maggio 2000
-------------------------	---

SENZA SCHERMI

<i>Stefano Graziosi</i>	33 - Il tempo del Principe.
-------------------------	-----------------------------

NOTIZIE DAL G.O.A.

<i>Stefano Cavallari</i>	35 - Le sezioni stralcio a Bologna
--------------------------	------------------------------------

DISCIPLINA FORENSE

	38 - Quattro giudizi disciplinari
--	-----------------------------------

NOTIZIE DALL'U.I.A.

<i>Bruno Micolano</i>	50 - Attività 2000
-----------------------	--------------------

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

<i>a cura di Gianluigi Rizzoli</i>	52 - 3 ^a Conferenza Nazionale dell'Avvocatura a Riva del Garda 29 giugno - 2 luglio 2000
------------------------------------	---

LETTERE AL DIRETTORE

- 54 - Avvocati in Turchia - Desi Bruno,
Maria Elena Guarini, Marina Prosperi.
55 - Barbiere e pittore: Pietro Azzaroni
55 - Un errore nell'albo - Maria Anna Alberti

NON SOLO DIRITTO

Francesco Berti Arnoaldi
Giuliano Berti Arnoaldi

- 56 - Vico Faggi: "Corno alle Scale".
60 - Alberto Piccinini: "Il futuro di Giulia".

JUS BOLOGNA SPORT

Andrea Bolognini

- 61 - Brillante affermazione della squadra di basket dell'Ordine.

Maurizio Marsigli

- 63 - Trionfo tricolore dell'avv. Zanoli ai Campionati gran fondo di ciclismo su strada.

PRIVACY

Vito Campisi

- 64 - Trattamento dei dati personali ex L. 675/96. Misure minime di sicurezza.

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

- 65 - Posizione previdenziale avvocati nominati Giudici Onorari aggregati.

VARIAZIONI ALL'ALBO

- 66 - Periodo 1 gennaio - 30 aprile 2000.

EDITORIALE

SALUTO

Cari colleghi,

Questo è il “**saluto**”, affettuoso e sincero, che sento di dovere a tutti voi, nella mia veste di responsabile dell’Ordine Forense, che la generosità, vostra e dei colleghi del Consiglio, mi ha chiamato ad assumere.

Non ho richiamato senza un preciso motivo il concetto di responsabilità: sotto nessun altro profilo potrei valutare e considerare, e potrò svolgere, il mio impegno all’Ordine.

E’ così che, accanto a sentimenti di vera e sincera gratitudine nei vostri confronti, non riesco a nascondere la profonda trepidazione per l’onere tanto gravoso, ben superiore alle mie poche forze ed ai miei scarsi meriti, di rappresentare un Ordine Forense così importante e prestigioso come quello di Bologna.

E’ sufficiente che il mio pensiero si rivolga ai valorosi, illustri e prestigiosi colleghi che mi hanno preceduto per sentirmi veramente tremare le vene ai polsi! E tanto più in un momento, come questo, così difficile per l’avvocatura, nella perdurante e sempre più grave crisi della giustizia.

Discorsi ricorrenti? Lamentele risapute? Sì, lo riconosco.

Ma ciò non vanifica l’attualità e l’autenticità di una situazione che non pare riuscire a trovare sbocchi e soluzioni, nonostante un affannoso ricorso a riforme normative, che penso non trovi corrispondenza alcuna nella nostra esperienza legislativa; e nonostante l’impegno e la fattiva collaborazione di tutti.

Sarà sufficiente richiamare il problema **dell’accesso alla professione**, che si inserisce nella più vasta esigenza di una riforma **dell’ordinamento professionale**, di cui si discute da ormai cinquanta anni, ma che ancora non riesce a venire alla luce.

E basterà porre in evidenza i tanti problemi che assillano l’intero mondo giudiziario, che si ripercuotono, inevitabilmente, sulla nostra attività professionale di tutti i giorni, quali, solo per ricordarne alcuni, l’esigenza di una riforma **dell’ordinamento giudiziario**, e la necessità di una seria ed organica **revisione delle circoscrizioni**: situazioni non ancora affrontate, e perciò irrisolte, che riverberano pesanti e negativi riflessi sulla ormai cronica lentezza dei nostri procedimenti giudiziari.

Senza considerare, a livello locale, tutti i problemi derivanti da una sistemazione logistica degli uffici giudiziari, che richiede ormai una apposita “mappa” per consentirne la più esatta individuazione, con percorsi mirati e calcolati che ciascuno studio legale deve predisporre per cercare di “arrivare a fare tutto” nel modo meno complicato e più razionale.

(Ma la “Maternità”, a questo riguardo, rappresenta molto più che una speranza!)

E vi è il problema del **personale delle cancellerie**, che è in perenne conflittualità con la pienezza degli organici, già di per sé carenti rispetto al vertiginoso aumento degli affari giudiziari che si è verificato negli ultimi anni.

E’ il tempo, poi, dei nuovi scenari che premono: l’Europa incombe e l’informatizzazione sta ormai entrando da padrona nei nostri studi.

Il progetto “Polis” e il “Processo telematico”, di cui già tanto si è parlato anche su questa rivista, e di cui tanto si parlerà, sono ormai realtà attuali; e comporteranno una autentica rivoluzione nel modo di operare di ciascuno di noi.

Tanto che non ritengo esagerato affermare come l' "avvocato tradizionale" inteso nel senso di una professione esercitata personalmente ed individualmente, con mezzi tecnologici limitati all' indispensabile, attraverso un contatto diretto con il cliente, fondato sul rapporto di reciproca fiducia e disponibilità, se ne stia andando, per lasciare posto all' avvocato inserito in una struttura associata, variegata e articolata, dotata dei più raffinati mezzi tecnologici che consentiranno contatti in tempo reale, e che faranno dello studio un centro di attività ed interessi collegato direttamente e simultaneamente con il mondo intero!

Intendiamoci: ben lontana, qui, l'idea o la pretesa di rimpiangere un passato che ha visto la professione di avvocato, come la totalità delle altre attività, professionali e non, bene e giustamente inserite in quel vigente e determinato contesto sociale ed economico; e dunque al passo con quei tempi. E' logico e necessario che oggi la nostra professione, come tutte le attività, si rapporti e si adegui alle novità straordinarie del nostro tempo.

Vorrei solo formulare un auspicio: che la tecnologia, anche la più avanzata e sofisticata, che guiderà e sovrintenderà alla nostra attività, non faccia mai venire meno quell'entusiasmo, quella passione, quella tenacia, e, ancora, quella capacità di dialogo; in una parola, quella umanità che deve stare alla base di un rapporto profondo ed autentico con le persone.

Rapporto che, da cliente ad avvocato, diviene vero e proprio affidamento dei propri diritti, dei propri interessi, delle proprie situazioni di carattere personale, e, qualche volta, della propria stessa vita.

Tutto ciò richiede ed esige quella concezione etica della professione, dalla quale debbono scaturire gli imperativi categorici di ogni comportamento e di ogni atto dell'avvocato, che non deve rappresentare patrimonio e ricchezza dei nostri Padri, ma deve accompagnare l'attività forense in qualsiasi tempo, allo stesso modo in cui sempre l'avvocato rappresenterà baluardo e garanzia di **democrazia e libertà**.

Avremo occasione di riparlarne.

Come mi propongo di confrontarci, su questa stessa Rassegna, con i tanti problemi, grandi e piccoli, cui sopra ho solo accennato, confidando nel **contributo di idee e di suggerimenti di tutti voi**, e impegnandosi il Consiglio ad informarvi sul suo operato, quale risulterà dall'apporto fattivo e sagace di tutti i consiglieri, che ringrazio di cuore per la collaborazione e l'impegno.

E buon lavoro a tutti.

Lucio Strazziari

* * *

Il testo che presentiamo come editoriale di questo numero di "Bologna Forense" è di una "grande firma" nel mondo della giustizia: il professor Aharon Barak, presidente della Corte Suprema dello Stato di Israele al quale di recente l'Università di Bologna ha conferito la laurea ad honorem.

Si tratta di un testo importante ed esemplare. L'altissima posizione istituzionale che l'autore occupa gli consente un'ampiezza, ma soprattutto una profondità di sguardo sulla giustizia che danno alle sue parole lo spessore di una sintesi morale: di un "discorso sui principi", di una riflessione non solo giuridica, ma anche etica e civile.

L'indipendenza dei giudici come patrimonio inalienabile di una società che si voglia democratica; e quindi la fedeltà alla separazione costituzionale dei poteri, come salvaguardia invalicabile dell'indipendenza: sono temi che non riguardano solo Israele, e ci coinvolgono direttamente.

Ma il fondamento primo delle riflessioni di questo grande giudice è il discorso dei valori: la parola valore ricorre molte volte, come un basso continuo. Valori basilari, valori dell'epoca, valori della comunità: presenti

sempre alla coscienza, e solo dalla coscienza definiti. Vi è un momento molto alto in cui Aharon Barak esclama, con un èmpito di passione civile: "Sì, il giudice è parte della sua epoca, il figlio o la figlia dei suoi tempi, il prodotto della storia del suo popolo".

In Italia, la nostra coscienza è inquieta, dopo anni amari in cui la magistratura è stata attaccata come mai era accaduto. Le parole di Aharon Barak sono quelle di un giudice, la cui famiglia è stata distrutta nei forni nazisti, ma che non perde la serenità e l'equilibrio morale che gli consentono di lasciare questa nobile quest'alta testimonianza di civiltà. Una lezione di cui gli siamo grati, e che offriamo alla meditazione dell'avvocatura.

Facciamo seguire la "laudatio" del presidente Barak tenuta dal professor Federico Carpi nel corso della cerimonia di conferimento della laurea ad honorem. E' un testo importante, da meditare assieme a quello che precede.

"Bologna Forense" è grata al presidente Barak e al prof. Carpi di averci autorizzati a pubblicare i loro testi, che arricchiscono il presente numero della rivista ed altrettanto lo è alla Riv. Trim. dir. e proc. civ., che, destinataria della pubblicazione, l'ha consentita.

* * *

Discorso del Presidente Prof. Aharon Barak

(In occasione del conferimento della laurea ad honorem da parte dell'Università' di Bologna, maggio 2000)

Con profonda e sincera gratitudine voglio ringraziare l'Università di Bologna per avermi conferito la laurea ad honorem. E' un grande onore ricevere un titolo onorario da parte di questa Università, con la sua lunga storia. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati collegati a questa iniziativa, e gli organi accademici che mi hanno ritenuto degno di ricevere tale considerevole riconoscimento. In certa misura, non sono io il solo a ricevere questa laurea ad honorem, ma l'intero sistema giudiziario israeliano che, in circostanze molto complicate, salvaguarda la norma di diritto e protegge i diritti umani.

Negli ultimi ventidue anni, ho dedicato la maggior parte del mio tempo ai miei impegni di giudice; e proprio al modo in cui un giudice dovrebbe agire nell'espletare il suo difficile compito vorrei dedicare le mie osservazioni odierne.

Il giudice non è un politico. Non rappresenta una fazione o un'altra. Nè egli deve periodicamente candidarsi alle elezioni o predisporre un programma a tal fine. Piuttosto, il giudice è un neutrale soggetto che decide in modo obiettivo la controversia specifica sottopostagli. Prerequisito necessario della funzione di cui il giudice è investito è l'indipendenza. Tale indipendenza, va notato, è composta di due elementi essenziali: l'indipendenza personale e l'indipendenza istituzionale.

Per quanto riguarda la prima, essa implica l'indifferenza del giudice rispetto a ogni fattore a lui esterno. Così, la decisione di un giudice è il risultato esclusivo della sua valutazione dei fatti e della legge rilevanti, senza influenze esterne. In effetti, l'esercizio di ogni influenza o pressione esterne è espressamente proibita.

Non ci può, comunque, essere indipendenza personale per il singolo giudice senza indipendenza istituzionale della magistratura nel suo complesso. L'autorità conferita all'esecutivo su coloro che esercitano la funzione giudiziaria o quella amministrativa, inevitabilmente, minaccia l'indipendenza individuale del giudice.

Sebbene l'indipendenza del giudice sia un requisito sine qua non della funzione giurisd-

zionale, essa costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente. In effetti, il giudice individuale e la magistratura nel suo complesso non possono funzionare in modo effettivo senza la fiducia pubblica. La fiducia popolare nella magistratura rappresenta una condizione indispensabile per il corretto espletamento del ruolo del giudice. Poiché quest'ultimo non porta nè la spada nè il borsellino, egli dipende esclusivamente della fiducia del pubblico.

Naturalmente, in questo contesto, la fiducia non equivale al consenso nei confronti delle decisioni sostanziali della magistratura. In modo abbastanza ovvio, il giudice potrà decidere come è suo dovere in maniera non conforme all'opinione prevalente riguardo a una certa questione. Invece, la considerazione popolare nella magistratura implica la fiducia nell'equità, nell'imparzialità e nella neutralità del magistrato. Essa fa riferimento alla confidenza nell'integrità morale del giudice, piuttosto che alla tendenza di quest'ultimo a concordare con il pubblico in generale su una data questione. Essa implica e richiede la ferma convinzione dei cittadini che il giudice non è, in alcuna circostanza, parziale; il suo solo fine dovendo essere la protezione della legge, non il suo potere o il suo prestigio.

Il giudice, dunque, deve caratterizzarsi per l'assoluta neutralità nei confronti delle parti e delle questioni che gli sono davanti. La neutralità non implica certo indifferenza per la condizione delle parti o per i fondamentali valori e principi in gioco. Al contrario, io sono convinto che, in una democrazia, al giudice si richiede, in effetti, di dare voce ai valori e ai principi del suo sistema legale. I valori e i principi di riferimento non sono quelli più in voga in un dato momento storico, ma piuttosto i valori, i principi e il consenso sociale che riflettono le convinzioni profondamente radicate nella società democratica. Invece che soccombere all'isteria degli eventi contingenti, il giudice dovrebbe esprimere la storia del suo popolo. E' precisamente l'indipendenza del giudice che attribuisce a quest'ultimo la capacità unica di riflettere i valori fondamentali del sistema democratico, anche di quelli che non corrispondono agli umori mutevoli dell'opinione pubblica. Il fatto che i giudici non siano eletti dal popolo è proprio ciò che permette loro di rimanere non influenzati e di riflettere solo quei valori, principi e diritti sperimentati nel tempo che sono alla base del sistema giuridico, anche quando essi non sono socialmente graditi in un certo momento storico. Così, il giudice deve fermamente rappresentare e dare voce a questi valori, particolarmente quando la società è in balia del populismo. Facendo così, il giudice si erge a fortezza per la protezione dei valori e della concezione fondamentale di democrazia, cristallizzata nella struttura e nei testi costituzionale dello Stato.

Il giudice deve essere neutrale. Comunque, egli non deve essere indifferente alla democrazia, alla separazione dei poteri o ai diritti umani. Invero, credo che il principale ruolo costituzionale del giudice sia rappresentato dalla ricerca e dall'ardente desiderio di proteggere e preservare il carattere democratico dello Stato, al tempo stesso garantendo la separazione dei poteri. Soprattutto, credo che sia dovere sacro e primario del giudice garantire e alimentare i diritti umani. La democrazia non è il semplice governo della maggioranza. La democrazia è fatta anche di diritti umani e senza diritti umani essa non può esistere.

In modo simile, la separazione dei poteri rappresenta di per sè un valore democratico essenziale, con lo scopo non di garantire l'efficienza, ma di preservare la libertà. Invero, alla radice del nostro ruolo di giudici, si trova il nostro dovere di sostenere i diritti umani individuali, nei confronti degli altri individui e dello Stato. Come giudici, è nostro dovere garantire i diritti umani di tutto il popolo, in particolare dei deboli, delle minoranze e dei non privilegiati. In effetti, la nostra indipendenza ci mette in grado di dare al meglio espressione

ai valori basilari dei nostri rispettivi sistemi e alla protezione dei diritti della minoranza contro la tirannia della maggioranza. Garantire tale protezione non può in alcun modo offendere la democrazia. Piuttosto, porta la democrazia, nel suo più ricco significato, alla sua massima realizzazione.

La mia esperienza personale durante la seconda guerra mondiale e l'Olocausto l'Olocausto in cui sei milioni di persone del mio popolo, compresa la maggior parte della mia famiglia, furono brutalmente assassinati, essendo io stesso scampato per miracolo al campo di concentramento grazie al coraggio di un contadino lituano ha inculcato in me il bisogno cruciale di proteggere la dignità umana per tutti. Dalla seconda guerra mondiale in poi, la consapevolezza pubblica è cresciuta in modo significativo nel rispetto dei diritti umani su scala mondiale. Sembra dunque di potere ritenere che l'era post-bellica abbia visto la rinascita dei diritti umani. All'avanguardia di questo fronte si collocano proprio i giudici e le corti, che hanno compreso che la vera democrazia può essere raggiunta solo con il giusto bilanciamento tra il governo della maggioranza e i diritti della minoranza. Questo bilanciamento non richiede certo al giudice di sacrificare lo Stato sull'altare dei diritti individuali. Una costituzione non è una ricetta per il suicidio. I diritti umani non preparano la scena per la distruzione della nazione. Piuttosto, il nostro interesse si colloca nel bilanciamento delicato e sensibile tra i rispettivi interessi della comunità e quelli dell'individuo; tra i bisogni del pubblico e i diritti dell'individuo.

Il dovere del giudice è quello di agire in modo obiettivo. A questo fine, egli deve fare conto sui requisiti normativi a lui esterni, determinati dai valori basilari della società democratica in cui vive. Egli deve identificare e dare espressione a tali valori, anche quando egli stesso non li condivide. Egli deve astenersi dall'imporre i suoi valori soggettivi al pubblico.

Inevitabilmente, il giudice è il prodotto della sua era, modellato dai tempi e dalla società in cui vive. Chiaramente, lo scopo dell'obiettività del giudice non è di isolare i giudici dall'ambiente che li circonda. E' piuttosto vero il contrario: lo scopo è di permettere ai giudici di far valere ed esprimere i valori basilari della loro epoca. La funzione dell'obiettività del giudice non è quella di liberare i giudici dal loro passato, dalle loro convinzioni, istruzione, esperienza e valori. Piuttosto, essa cerca di spronarli a utilizzare tutti questi strumenti nello sforzo di riflettere i valori democratici fondamentali della nazione, nel modo più chiaro e più accurato possibile.

Così, la neutralità non impone, a chi svolge funzioni giurisdizionali, di non tener conto delle esperienze della propria vita. Esse costituiscono un importante patrimonio, che amplifica la capacità del giudice di affrontare le controversie con umanità e di impegnarsi nel compito delicato di bilanciare valori confliggenti. Piuttosto che liberarsi completamente del suo passato, il giudice deve essere sensibile rispetto al peso del suo ufficio e alle costrizioni che esso impone. Un giudice deve essere auto-critico e privo di ogni traccia di arroganza che possa portarlo all'esaltazione di se stesso. Deve dar prova di umiltà intellettuale, che gli permetta di ammettere i suoi errori. Un giudice americano, in riferimento alla Corte suprema degli Stati Uniti, una volta disse:

“Noi non siamo definitivi perché siamo infallibili; ma siamo infallibili solo perché siamo definitivi”.

A mio parere, questo approccio è inaccettabile. La forza delle nostre decisioni è collegata alla nostra capacità di essere auto-critici e di ammettere i nostri errori nei casi appropriati. In effetti, il decidere richiede la costante consapevolezza della possibilità di sbagliare,

nonostante i nostri migliori sforzi. Ogni teoria sul decidere deve tener conto di questo.

Il giudice è parte del suo popolo. A volte, lo si trova seduto nella cosiddetta torre d'avorio, sebbene dalla mia prospettiva, quella torre si trova chiaramente sulle colline di Gerusalemme, non sul Monte Olimpo. E' essenziale che un giudice sia pienamente conscio dell'ambiente che lo circonda, degli eventi che preoccupano il suo popolo. E' suo dovere studiare i problemi del suo paese, leggere la sua letteratura, ascoltare la sua musica. Deve familiarizzare con la sua tradizione religiosa, sociale e culturale. Sì, il giudice è parte della sua epoca, il figlio o la figlia dei suoi tempi, il prodotto della storia del suo popolo.

Il giudice deve bilanciare il bisogno di cambiamento con la conservazione dell'esistente. La vita delle legge è davvero complessa. E' un insieme di logica e storia. "La legge deve essere stabile, però non può essere immobile". Ha detto Roscoe Pound: "La stabilità senza cambiamento è declino; il cambiamento senza stabilità è anarchia". Il giudice deve mirare a serrare il divario tra vita e diritto, tutto all'interno di aspettative ragionevoli. Chiaramente, il partner anziano del giudice è il legislatore. E' quest'ultimo ad essere in primo luogo responsabile nel colmare il divario tra diritto e società. Il giudice è solo un partner giovane ma comunque un partner. Come tale, egli deve sforzarsi di garantire la stabilità nel cambiamento. La formazione giudiziale del diritto deve avere, come la storia dimostra, un approccio molto cauto. Deve dunque preferirsi un approccio evolutivo piuttosto che rivoluzionario, basato sugli sviluppi naturali e sulla continuità.

Ogni giudice, e ogni generazione di giudici hanno il compito di scrivere un nuovo capitolo nel libro della legge della nazione. In questo, sul giudice grava l'onere di mostrare sia coerenza che continuità. Tra la verità e la stabilità, si deve preferire la verità; tra verità e verità dobbiamo scegliere la stabilità. Il diritto, come la vita, è in costante evoluzione. La storia del diritto è la ricerca della riconciliazione della legge con i bisogni in cambiamento della società. Un sistema normativo che non lasci spazio alla crescita è destinato a divenire irrilevante. Né si possono garantire stabilità, certezza, coerenza o continuità se non si fornisce il cambiamento. La legge, come un'aquila nel cielo, è stabile solo se si muove.

Io come, sono certo, anche i miei pari vedo il mio ruolo di giudice come una missione. Il decidere non è solo un mestiere è un modo di vivere. Ogni giudice deve rispondere alla sua chiamata con integrità ed umiltà intellettuali, uniti a un senso sociale e ad una comprensione storica. Egli deve cercare di trovare soluzioni che siano espressione del bilanciamento tra giustizia ed eguaglianza per tutti. Così, sopra tutto il resto, egli deve sforzarsi di portare alla sua massima espressione il valore fondamentale su cui tutto il diritto è affermato e la società è basata la Giustizia. Il giudice deve rendere giustizia. Per fare incontrare, come è necessario, la giustizia e la legge, un giudice non deve definirsi "attivista" o "auto-limitato". Queste sono vuote classificazioni prive di significato normativo. Esse rappresentano un vuoto contenitore che può indurre in inganno. Piuttosto che attaccare etichette, i giudici debbono svolgere la loro missione per il desiderio di proteggere la norma di diritto. Ciò vuol dire proteggere la norma di diritto piuttosto che la regola dell'uomo, la norma di diritto non la norma dei giudici, la norma di diritto non solo la legge delle regole.

Ancora una volta, voglio esprimere la mia sincera gratitudine per avermi ritenuto degno di ricevere questa laurea ad honorem. Voglio ringraziare tutti quanti sono riuniti in questa solenne cerimonia e lasciarvi con un detto talmudico sui giudici, vecchio di duemila anni:

"Tu pensi che io ti stia conferendo un potere? In realtà, è una schiavitù quella che io sto imponendo su di te".

Questa è la premessa che mi accompagna in aula ogni giorno. Mentre partecipo al processo, io stesso mi sottopongo a giudizio. E' con questo sentimento e con profonda gratitudine che io oggi accetto questo onore.

(Traduzione dall'inglese dell'avv. Michele Angelo Lupoi).

* * *

“LAUDATIO”

del professor Federico Carpi

1. - Se Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu dovesse presentare l'opera e le attività del professor Aharon Barak, finirebbe per ripensare seriamente la sua celebre tripartizione dei poteri e delle funzioni dello Stato e dovrebbe convincersi del suo superamento in un moderno ordinamento democratico, ispirato ad un sistema di pesi e contrappesi (checks and balances) più che a rigida separatezza.

Infatti Aharon Barak, conosciuto ed apprezzato come studioso in tutto il mondo, è stato professore dell'Università di Gerusalemme, “Attorney General” dello Stato di Israele ed in tale veste ha partecipato, fra l'altro, alle trattative di pace di Camp David, poi giudice ed infine presidente della Corte suprema.

Ha svolto e svolge anche le funzioni di legislatore come presidente di alcune importanti commissioni legislative, come la commissione per la codificazione del diritto civile e la commissione per la legge sulle società, entrata in vigore lo scorso 1 febbraio, ed altre.

Dunque egli è studioso di grande levatura, giudice, legislatore ed anche ha svolto ruoli politici e la sua opinione ha grande rilievo.

D'altro canto nella sua “Holdsworth Lecture” del 1965 Lord Diplock ha detto che “le corti, in forza della loro stessa funzione, sono costrette ad agire come legislatori”.

Affermazione molto tranchante, che non credo che il presidente Barak adotterebbe in maniera così drastica, pur essendo avvezzo all'ambiente di *Common Law* ed alle peculiarità del sistema giuridico israeliano, in cui i giudici, com'è ben noto, sono creatori di diritto, “law makers”.

Peraltro i giudici, anche quelli “continentali”, sono chiamati ad interpretare e perciò inevitabilmente a chiarire, integrare, plasmare e trasformare il diritto. Ciò non toglie che sia profondamente diverso il modo, cioè la struttura, dei due procedimenti di formazione del diritto. E forse questo potrebbe tranquillizzare il nostro barone di Montesquieu, anche per l'ecclettica personalità che oggi onoriamo.

Di lui ha detto Guido Alpa che può essere considerato un positivista illuminato. “Consapevole cioè – scrive ancora Alpa – dell'esigenza del rigore formale ma anche dell'elasticità con cui si debbono accogliere e usare le formule tecniche e gli schemi di ragionamento del giurista. E il giurista è, innanzitutto, per il *common lawyer* il giudice”.

2. - Nato a Kowna in Lituania dovette fuggire dopo l'occupazione nazista, salvato dalla madre, piccolo bambino nascosto in un sacco di divise militari, e dopo lungo peregrinare giunse

in Italia, ove rimase due anni, nel 1946-47, prima a Milano, poi a Roma in via di villa Sacchetti, da dove con la famiglia si trasferì in Israele.

Ma il contatto con il nostro Paese non si è limitato alla fisica permanenza, perché egli si è formato con il prof. Guido Tedeschi, notissimo civilista, allontanato dall'Università di Siena dall'ottusa e criminale legislazione fascista, per giungere a Gerusalemme ed ivi divenire riferimento culturale di giovani studiosi, fra i quali l'attivissimo prof. Alfredo Rabello, oggi giurista apprezzato e conosciuto ovunque.

Il diritto israeliano è un crogiolo di diverse esperienze, e l'eccentrica personalità scientifica di Aharon Barak ne è un esempio vivente: formatosi alla scuola di un *civil lawyer*, ha poi sviluppato i suoi studi e il suo pensiero con occhio puntato verso la *Common Law*.

Ha bene sottolineato Antonio Gambaro "... la doppia centralità di Barak, che, come giudice si trova ad operare in un sistema che è misto in senso culturale e non solo normativo, e come giurista teorico è attento sia allo stile dell'accademia europea continentale sia a quella delle *Law Schools* americane; centralità che lo abilita quindi a parlare non come esponente del sistema israeliano, non come giudice di quel paese, ma come persona informata che parla di un tema universale ad un livello universalmente comprensibile".

Professore di diritto commerciale e dean della facoltà di giurisprudenza dell'Hebrew University di Mount Scopus a Gerusalemme, il professor Barak è autore di numerose opere giuridiche in inglese e in ebraico, con traduzione anche in italiano di una fondamentale monografia su *La discrezionalità del giudice*.

I suoi interessi hanno spaziato dal diritto commerciale al diritto costituzionale, al diritto processuale, al diritto comparato, per orientarsi, dopo essere divenuto giudice della Corte suprema, verso la teoria generale dell'interpretazione.

Per l'importanza dei suoi contributi scientifici ha conseguito numerosi riconoscimenti, fra i quali la laurea *ad honorem* dalle Università di Yale e Oxford.

Come ho accennato, il presidente Barak è attivo anche nel campo del processo di codificazione del diritto privato israeliano. Da vari anni, infatti, egli presiede una commissione ministeriale con il compito di preparare un codice che contenga la parte del diritto delle obbligazioni, della proprietà e dell'eredità. Tale codificazione faciliterà quel processo di formazione del diritto in una visione comparatistica, e quindi di valore globale, come assistiamo in questi anni e potrà portare, a quel che sembra, a risultati simili a quelli che troviamo nei *Principles of Contracts* della commissione Lando.

3. - Vorrei dedicare qualche rapido cenno all'opera sulla discrezionalità del giudice, perché ritengo che sia un tema centrale nell'esperienza e nell'assetto di un Paese democratico, di qualunque famiglia giuridica.

Discrezionalità, indipendenza e controllo del processo sul giudice sono inscindibili aspetti di un ordinamento giuridico.

Scrive Barak che la discrezionalità del giudice, sempre legittimata dal diritto – sia esso la costituzione o una legge promulgata dall'organo legislativo o derivata dalla *Common Law* – non è mai assoluta.

Nessuna autorità giudiziaria è assoluta, ma è sempre limitata indipendentemente dalla fase processuale, ma soprattutto nel caso di una Corte suprema.

Lo sforzo teorico, con pratiche conseguenze, è quello di individuare i limiti processuali e sostanziali. Barak vi si dedica con semplice pragmatismo e giunge a risultati di rilevante valore sistematico.

I riferimenti ed il colloquio si sviluppano con Ronald Dworkin, con Hart, con *Justice* Cardozo, ma alcuni passaggi critici lo vedono avvicinarsi ancora a Guido Tedeschi.

Un esercizio ideale di discrezionalità giudiziaria – scrive ancora – risponde al criterio triangolare dell'integrazione con il passato, della giustizia nel presente o di una soluzione adeguata per l'avvenire.

L'equilibrio nelle scelte difficili è il *leitmotiv* per circoscrivere l'esercizio "ragionevole" della discrezionalità.

La discrezionalità del giudice non è mossa da impressioni soggettive e personali relative al lecito ed all'illecito, ma piuttosto dai valori fondamentali del sistema. Ne deriva che è possibile sviluppare il diritto con metodo e con equilibrio, integrando le nuove norme nel tessuto esistente e mantenendo al contempo la fiducia dell'opinione pubblica nell'obiettività delle decisioni.

La lezione del professor Barak è per tutti noi.

4. - Una delle grandi rivoluzioni in campo giuridico degli ultimi cinquant'anni, dal secondo dopoguerra, è rappresentata dalla tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali dell'uomo a livello nazionale ed internazionale.

L'illuminismo della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* del 1789 o del *Bill of Rights* della costituzione federale americana del 1781, si è propagato fino alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948.

Ma quante volte alle solenni dichiarazioni sono corrisposte terribili violazioni?

Noi europei abbiamo ora un formidabile strumento di tutela e cioè la Corte europea di Strasburgo, recentemente rinnovata, alla quale possono fare ricorso circa 250 milioni di individui dopo l'allargamento della convenzione di Roma del 1950. Non è cosa di poco momento.

Un altro grande settore in cui il contributo del giudice Barak è stato assai importante è quello della costituzionalizzazione del diritto israeliano ed appunto della difesa dei diritti dell'uomo.

Sua è la famosa sentenza della Corte suprema d'Israele *United Mizrahi Bank v/Migdal Village*.

L'*opinion* del President Barak, pubblicata in inglese nel volume dell'incontro italo-israeliano del 1998 curato da Alfredo Rabello e Antonio Gambaro, è un vero trattato dei diritti fondamentali, secondo l'uso dei giudici anglosassoni.

Non è stato forse un giudice il maggiore processualista inglese contemporaneo, sir Jack Jacob?

Leggo l'incipit: "we have become part of the human rights revolution that characterizes the second half of the twentieth century".

Ed una parte delle conclusioni: "the judge's role is to defend the constitution and protect human rights ... That human rights will become the daily bread of every girl and boy, that the awareness of rights – those of children, the disabled, the elderly, the ill, minorities, women – will increase, and that will be more sensitive to the rights of a human being as a human being ... The prospect is recognition of the Court's role as guardian of the constitution, balancing the constitutional values provided in the constitution and supervising of the constitutionality of governmental activity. The prospect is the ascent of the glory of human rights, and increased goodwill and fellowship among humans, each born in the image of the Creator".

Egli ha posto le basi concettuali per il riconoscimento del potere della Knesset di emanare

una costituzione a tappe, per il riconoscimento del valore costituzionale delle due leggi fondamentali sulla libertà e dignità dell'uomo e sulla libertà di occupazione e per il riconoscimento del potere della Corte suprema di effettuare il giudizio di costituzionalità sulle decisioni del parlamento, assicurando in tal modo la salvaguardia dei diritti fondamentali.

Notevolissima è stata la campagna divulgativa del professor Barak per diffondere l'idea di costituzione e di difesa costituzionale dei diritti dell'uomo, promuovendo vivaci dibattiti nel Paese, che hanno avuto un profondo effetto educativo.

In questo senso egli si è trovato in prima linea nella difesa dei valori fondamentali di una società democratica.

5. - Diceva Balzac che la sfiducia nel potere giudiziario rappresenta il principio della fine di una società.

Il giudice Barak, ha dato lustro alla Corte che presiede, al vertice del sistema giudiziario, ottenendo riconoscimenti internazionali.

La sua attività ha creato fiducia nel suo Paese ed ammirazione oltre i confini.

Le pagine del professor Barak trasmettono messaggi di equilibrio e di saggezza. E di equilibrio e saggezza l'uomo di oggi, in qualunque latitudine, ha immenso bisogno.

* * *

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

DATI IN BREVE

(riferiti al periodo 1 gennaio - 30 aprile 2000)

Iscritti al 31/12/1999		Iscritti al 30/4/2000	
Avvocati totale	2.417	Avvocati totale	2.538
<i>di cui</i>		<i>di cui</i>	
- Avvocati nell'albo ordinario	2.254	- Avvocati nell'albo ordinario	2.402
- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	38	- Professori a tempo pieno nell'elenco speciale	39
- Dipendenti uffici legali enti pubblici	93	- Dipendenti uffici legali enti pubblici	97
- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	0	- Avvocati sospesi a tempo indeterminato	1
- Praticanti, compresi patrocinatori	1.606	- Praticanti, compresi patrocinatori	1.433

Consiglio dell'Ordine per il biennio 2000-2001

Le elezioni svoltesi nei giorni 26-27 gennaio 2000, e il giorno 2 febbraio 2000 in sede di ballottaggio, hanno determinato la seguente nuova composizione del consiglio:

Consiglieri

Giuliano Berti Arnoaldi Veli
 Claudio Calabrese
 Sandro Callegaro
 Giovanni Cerri
 Guido Clausi-Schettini
 Claudio Cristoni
 Vincenzo Florio
 Giovambattista Fragomeni
 Sandro Giacomelli
 Stefania Grazia
 Flavia Masè Dari
 Mauro Poli
 Antonio Spinzo
 Lucio Strazziari
 Maria Grazia Tufariello

Nella prima seduta svoltasi il

10 febbraio 2000 il Consiglio ha provveduto ad eleggere:

Lucio Strazziari - Presidente
 Claudio Calabrese - Segretario
 Sandro Giacomelli - Tesoriere

Il Consiglio ha poi provveduto alle seguenti distribuzioni degli incarichi per i Consiglieri:

Compiti istituzionali

- 1) Tenuta albo
Calabrese
 - 2) Disciplinare
Strazziari - Calabrese
 - 3) Opinamento note
Masè Dari - Cristoni - Giacomelli - Tufariello
- Responsabile della commissione è designata l'avv. Flavia Masè Dari, cui spetterà altresì il compito della assegnazione dei ricorsi in prevenzione.

Attività a livello locale

- 4) Revisione albi

Callegaro - Cerri - Spinzo

- 5) Pratica forense
Cerri - Clausi-Schettini - Fragomeni - Grazia

- 6) Personale e struttura organizzativa del consiglio
Giacomelli - Calabrese

- 7) Gestione biblioteca
Giacomelli

- 8) Rapporti con la magistratura
Berti - Masè Dari - Spinzo - Fragomeni

- 9) Edilizia giudiziaria
Berti - Jacchia - Poli - Cristoni

- 10) Informatizzazione e UDAI
Jacchia (referente Berti)

- 11) Osservatorio fiscale
Cerri

- 12) Notiziario
Berti - Callegaro - Giacomelli - Grazia - Poli

- 13) Rapporti con gli altri Ordini
Florio - Poli

- 14) Rapporti con la stampa
Strazziari - Tufariello

- 15) Scuola e formazione

Callegaro - Cerri - Cristoni
- Tufariello
16) URCOFER
Strazziari - Giacomelli - Poli
17) Sito Internet

Berti
18) Attività sportive
Callegaro - Florio - Fragomeni

Rapporti a livello nazionale

19) Rapporti con la Cassa di Previdenza
Masè Dari - Giacomelli

DAI VERBALI DEL CONSIGLIO

a cura di Sandro Callegaro

1) Funzionamento degli uffici; 2) Edilizia giudiziaria; 3) Convegni - Conferenze ed altre iniziative; 4) Nomine e incarichi; 5) Praticanti avvocati; 6) Iscrizioni ad albi o registro; 7) Esposti e procedimenti disciplinari; 8) Opinamento note; 9) Organismo unitario dell'avvocatura; 10) In bacheca; 11) Varie; 12) Fondazione forense bolognese.

1) FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari della nota pervenuta dalla Procura della Repubblica di Bologna, e confermata da lettera inviata dall'avv. Caio, relativa al mancato reperimento di tutti i Difensori d'ufficio che erano di turno il giorno 28 agosto 1999, e cioè gli avvocati: A, B, C, D, E, F, G, per poter loro conferire l'incarico di difensore d'ufficio di imputato arrestato.

All'esito del riferimento il Consiglio incarica il Segretario di verificare presso questi colleghi le ragioni della loro mancata reperibilità nella mattinata del 28 agosto u.s.; e delibera altresì di procedere ad una verifica dell'intero elenco dei difensori d'ufficio di turno, al fine di escluderne coloro che non svolgono abitualmente attività penale, o per i quali siano pervenute segnalazioni di mancata reperibilità, non giustificata; e ne conferisce specifico incarico ai Consiglieri Avv.ti Guido Clausi-Schettini, Lucio Strazziari e Maria Grazia Tufariello.

(adunanza del giorno 6 settembre 1999)

* * *

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari che sono pervenute al Consiglio richieste da parte del Tribunale - Sezione stralcio - G.O.A., sita in via Lame, e da parte del Tribunale Penale (ex Pretura), per la installazione di due fotocopiatrici, a disposizione degli avvocati, per effettuare le copie semplici dei fascicoli, civili e penali.

Il Consiglio, ritenuta la utilità della installazione di dette fotocopiatrici, per l'importanza che rivestono i due uffici che ne sono interessati, delibera di accogliere le due richieste, e conferisce incarico al Consigliere Tesoriere avv. Gino Martinuzzi di provvedere all'espletamento delle formalità necessarie per dare esecuzione alla detta decisione.

(adunanza del giorno 6 settembre 1999)

* * *

ORDINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Il Presidente illustra le motivazioni che, su specifica richiesta del Consigliere avv. Sandro Callegaro,

hanno determinato l'inserimento del detto argomento all'ordine del giorno della odierna adunanza.

Sottolinea, la necessità che, al fine di un più proficuo svolgimento dei lavori del Consiglio, vi sia, da parte di tutti i Consiglieri, puntualità, e si eviti dispersione nel corso delle sedute e nelle discussioni sui vari argomenti, sempre compatibilmente con urgenze dello "studio", che ciascuno dovrebbe sforzarsi di limitare a casi eccezionali.

Prende la parola il Consigliere avv. Sandro Callegaro, il quale, nel dare spiegazione della sua richiesta di inserimento dell'argomento all'ordine del giorno, insiste sulla necessità della puntualità nell'inizio dei lavori delle adunanze, e di un maggiore ordine nelle discussioni, nel corso delle quali ogni intervento dovrebbe essere effettuato solo su specifica autorizzazione del Presidente, a seguito di richiesta da ciascuno avanzata.

Intervengono nella discussione altri Consiglieri. Per gran parte concordano sulla necessità che ciascuno ponga il massimo impegno nella presenza puntuale e nella attenzione durante i lavori del Consiglio.

Effettuati tali chiarimenti, tutti i Consiglieri presenti concordano che eventuali ipotesi di regolamento della attività del Consiglio debbano essere rimandate a dopo l'ormai imminente rinnovo del Consiglio.
(adunanza del giorno 27 settembre 1999)

* * *

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari della nota trasmessa dal Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Reggio Emilia a tutti i Consiglio forensi del Distretto per comunicare che detto ufficio si atterrà strettamente al disposto dell'art. 65 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale per quanto riguarda le notifiche degli avvisi ai legali, che verranno effettuate presso il Consiglio forense di Reggio Emilia, in caso di mancata elezione di domicilio nel Circondario di Reggio Emilia.

Il Consiglio dispone che della predetta nota sia data notizia sul bollettino "Bologna Forense".
(adunanza del giorno 18 ottobre 1999)

* * *

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari della nota pervenuta dai Presidenti delle due Sezioni Penali del Tribunale, con la comunicazione che non sarà dato corso, in conformità a quanto affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità, a istanze di riesame o ad atti di appello trasmessi alla Cancelleria, da parte dei legali, a mezzo FAX.

Il Consiglio delibera di darne avviso ai colleghi attraverso la pubblicazione di tale nota sul bollettino "Bologna Forense", e la affissione di copia alla bacheca presso la sede dell'Ordine.
(adunanza del giorno 25 ottobre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente ff. avv. Ruggero Benini della lettera 3 dicembre 1999 inviata dal Presidente della 2ª e della 4ª Sezione Penale del Tribunale, dott. Sergio Cornia, relativa alla opportunità che non sia provveduto alla citazione dei testimoni alle prime udienze dei processi fissati alle dette Sezioni del Tribunale Penale, in quanto, anche in conseguenza della trasmissione del fascicolo all'ufficio udienze del Tribunale solo pochi giorni prima della prima udienza fissata dal G.I.P., si rende quasi inevitabile un rinvio di detta prima udienza, con conseguente inutilità della presenza dei testimoni.

Il Consiglio ne prende atto e dispone che di detta lettera sia data notizia ai colleghi attraverso la sua

affissione sulla bacheca presso i locali dell'Ordine, e a mezzo della sua pubblicazione sul prossimo numero del notiziario "Bologna Forense".

(adunanza del giorno 6 dicembre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente ff. avv. Ruggero Benini sulla nota 3 dicembre 1999 inviata al Consiglio dal Presidente del Tribunale dott. Antonino Cricchio, in risposta alla lettera a lui trasmessa dal Consiglio, con la sottoscrizione di molti avvocati giuslaburisti, che sottolineava la grave situazione della Sezione del Lavoro del Tribunale (ex Pretura), carente di due sui cinque giudici previsti in organico.

Il Consiglio prende atto di quanto riferito dal presidente del Tribunale, e dispone di inviare copia di detta nota ai primi firmatari delle lettera tramessa al Presidente del Tribunale.

(adunanza del giorno 6 dicembre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari circa un aumento delle tariffe per la pubblicità delle vendite immobiliari, richieste dai giornali.

Emerge il dato preoccupante che, mentre la media degli aumenti si aggira sul 20%, la SPE (Resto del Carlino) ha annunciato rincari fino all'80 - 90%.

Il Presidente informa che il 21/3/2000 il Presidente della Sezione Fallimentare, dott. De Robertis, ha indetto una riunione cui sono invitati gli avvocati interessati per discutere la questione e studiare una risposta concordata. Il Presidente vi parteciperà.

Farà notare anche il fatto che gli annunci in oggetto sono veri e propri "annunzi commerciali", e non "annunzi legali", e che pertanto dovrebbero usufruire di tariffe assai più basse delle attuali.

(adunanza del giorno 20 marzo 2000)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla situazione della sede distaccata del Tribunale di Porretta, purtroppo caratterizzata dalla assoluta carenza di personale di Cancelleria.

Numerosi avvocati che lavorano presso detta sede hanno fatto presente questa difficile situazione.

Il Consiglio delibera di trasmettere la lettera dei colleghi al presidente del Tribunale di Bologna, sollecitandone l'intervento, al fine di risolvere il problema della carenza di personale, giustamente lamentata.

(adunanza del giorno 27 aprile 2000)

* * *

2) EDILIZIA GIUDIZIARIA

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari che i Magistrati della Corte d'Appello di Bologna hanno preso contatto con il Consiglio, avanzando l'ipotesi di un eventuale collegamento tra l'impianto di cablaggio in corso di posa in opera in Palazzo Baciocchi e i locali del Consiglio, nella prospettiva di un futuro utilizzo da parte dell'avvocatura.

Il Consiglio delega il Presidente avv. Lucio Strazziari a prendere contatto con detti Magistrati per

valutare la fattibilità e l'utilità di tale collegamento.

(adunanza del giorno 17 aprile 2000)

* * *

3) CONVEGNI - CONFERENZE ED ALTRE INIZIATIVE

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli della richiesta avanzata dall'avv. Paolo Trombetti, Presidente della Camera Penale "Franco Bricola", di potere ottenere la disponibilità della Sala delle Conferenze, sita nella via del Cane n. 10/A, in giorni compresi nei mesi da febbraio a giugno 2000 per potervi svolgere il "Quarto Corso Nazionale di deontologia e tecnica del penalista" organizzato dalla unione Camere Penali Italiane e dall'istituto Mediterraneo Studi Universitari.

Il Consiglio, ritenuta l'importanza di detto corso, che di norma viene svolto a Roma, delibera di concedere l'uso della sala, come richiesto.

(adunanza del giorno 6 settembre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli della richiesta pervenuta dalla Presidenza della Corte d'Appello di Bologna di potere ottenere la concessione in uso della sala delle conferenze, sita in via del Cane n. 10/A, nelle mattinate di giorni compresi fra il 16 settembre e il 9 ottobre 1999, per svolgervi un Corso di formazione sulla riforma del Giudice Unico, riservato a funzionari e segretari giudiziari del Distretto.

Il Consiglio delibera di concedere il richiesto uso della sala, nell'ambito della fattiva collaborazione che ha sempre contraddistinto, a Bologna, i rapporti fra la avvocatura e la magistratura.

(adunanza del giorno 6 settembre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli della richiesta pervenuta dalla "Associazione Valore Uomo" di ottenere il patrocinio dell'Ordine per "Convegno Internazionale giuridico-medico" sul tema "Risarcimento e indennizzo del danno alla persona alle soglie del duemila", che si svolgerà a Bologna, presso l'Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza, nei giorni 18-19-20 novembre 1999.

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio al detto convegno.

(adunanza del giorno 6 settembre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che l'Ordine dei Giornalisti ha richiesto la indicazione di nominativi di avvocati per presiedere alcuni incontri, su temi giuridici, inseriti nel Corso per praticanti giornalisti che si svolgerà nei prossimi mesi.

Il Consiglio delibera di aderire alla iniziativa, e assumerà accordi con i responsabili della locale Camera penale, per la scelta dei legali da indicare.

(adunanza del giorno 11 ottobre 1999)

* * *

Riferisce l'avv. Flavia Masè Dari sul IX Congresso della Federazione degli ordini forensi d'Europa, tenutosi a Taormina dal 6 al 9 ottobre 1999, al quale ha partecipato come delegata del Presidente. I temi affrontati dai Presidenti (o loro delegati) di oltre 100 Ordini europei sono stati: 1) la formazione professionale dell'avvocato e la formazione permanente e 2) il segreto professionale in rapporto al riciclaggio di denaro, ai giudici istruttori e alle reti multidisciplinari.

Sul primo tema le relazioni hanno delineato i diversi percorsi formativi che i giovani "praticanti" devono affrontare in Francia, Inghilterra, Irlanda, Germania, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Italia, Portogallo, Spagna per poter accedere all'attività professionale, previo esame finale, concordando sulla necessità di una formazione sempre più approfondita e di qualità e destinata a tutti (con il problema del conseguente onere economico dei relativi corsi che secondo alcuni renderebbe opportuno, se non necessario, anche un contributo statale). E' stata anche rilevata l'opportunità di un coordinamento tra i vari ordini interessati a programmi di scambio di praticanti o avvocati in formazione, allo scopo di agevolare la loro mobilità.

A questo proposito invitiamo chi fosse interessato a comunicare al nostro Consiglio la disponibilità ad accogliere presso il proprio studio giovani praticanti stranieri.

Sul secondo tema le varie relazioni hanno messo in evidenza l'attacco portato al segreto professionale dalle leggi che nel campo della lotta alla criminalità organizzata, con il pretesto di un suo efficace risultato, tendono sempre più a limitarne la portata, obbligando addirittura l'avvocato (come ad esempio in Lussemburgo) a rivelare e denunciare fatti a lui confidati o comunque appresi nell'esercizio della propria specifica attività professionale.

Al termine dei lavori, nel corso dell'assemblea tenutasi sabato 9 ottobre, è stato approvato il testo del nuovo statuto della Federazione (predisposto dalla "Commissione del futuro" appositamente costituita dopo il Congresso di Tolosa) che i delegati presenti hanno ampiamente discusso, apportandovi anche modifiche formali e sostanziali.

Il testo finale verrà inviato a tutti gli Ordini dalla segreteria della Federazione.

(adunanza del giorno 11 ottobre 1999)

* * *

Il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli e tutti i Consiglieri rivolgono il più vivo compiacimento, e il sincero ringraziamento, al Consigliere avv. Mario Jacchia, per l'impegno straordinario e la capacità con cui ha saputo programmare, organizzare e condurre il Convegno sul "Processo telematico", che ha ottenuto lusinghiero successo, sia per la numerosissima partecipazione di avvocati e giudici, venuti anche da sedi lontane da Bologna, sia per l'interesse che le brillanti relazioni e gli approfonditi interventi hanno suscitato nei partecipanti.

Il Convegno ha rappresentato il segno della partecipazione fattiva e proficua del Consiglio, e quindi degli avvocati del circondario, alle problematiche ormai così complesse della organizzazione giudiziaria, tentando, unitamente al gruppo di giudici bolognesi che hanno partecipato alla iniziativa, di apportare novità sostanziali all'ammodernamento della struttura degli uffici, valendosi dei più raffinati strumenti oggi posti a disposizione dalla tecnica.

Il Presidente, e tutti i Consiglieri, rivolgono altresì il più vivo ringraziamento al Consigliere avv. Giovanni Cerri, e alla consorte avv. Monica Bini, per la preziosa collaborazione apportata per la preparazione della cena che si è svolta venerdì 26 ottobre u.s. al Circolo della caccia.

Prende la parola il consigliere avv. Mario Jacchia, il quale si dichiara molto soddisfatto dell'esito

del Convegno, e ringrazia il presidente e i Consiglieri per i riconoscimenti che gli sono stati rivolti.

Ritiene che necessario e degno completamento del Convegno debba essere rappresentato dalla pubblicazione dei relativi atti, e propone di provvedere, intanto, alla trascrizione delle relative registrazioni.

Il Consiglio delibera in conformità; riservando ogni decisione in ordine alla Casa editrice cui richiedere di provvedere alla pubblicazione degli atti.

(adunanza del giorno 29 novembre 1999)

* * *

5) PRATICANTI AVVOCATI

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro distribuisce un prospetto dei corsi di aggiornamento professionale per gli avvocati, relativi all'anno 2000.

Il Consiglio approva il programma dei corsi richiamando per la loro regolamentazione la precedente delibera 2/3/1998.

(adunanza del giorno 11 ottobre 1999)

* * *

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro riferisce che le lezioni che si stanno tenendo riscuotono un ottimo successo tra i praticanti e di ciò vanno ringraziati i colleghi-docenti che stanno dando prova di competenza e grande sensibilità. Rileva tuttavia che un buon 30% degli iscritti in realtà non frequenta le lezioni e ciò arreca pregiudizio non solo a quei praticanti che non hanno potuto partecipare a motivo della indisponibilità di posti, ma altresì a quei docenti che, per il numero degli iscritti, hanno sdoppiato i corsi "AL-MZ" quando molto probabilmente non ve ne sarebbe stato la necessità.

Propone a tale fine che dal prossimo anno 2000/2001 sia prevista una quota di iscrizione annua di L. 350.000, a titolo di rimborso forfettario delle spese vive atteso che anche per questo anno il Corso potrà giovare dell'opera volontaria gratuita dei docenti.

Passa poi ad illustrare il programma del Corso 2000/2001, già trasmesso ai colleghi-docenti per eventuali modifiche od integrazioni.

Con riferimento, infine, alla seduta di inaugurazione, propone di confermare le modalità dell'anno in corso; per la sede, l'aula absidale di Santa Lucia e, per la data, il 13 gennaio 2000, predisponendo il solito invito. Quanto al tema, propone "Quale futuro per gli avvocati" invitando come relatore all'avv. Alarico Mariani Marini, Vice presidente del Centro per la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati del C.N.F..

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto, delibera in L. 350.000 la quota annuale di iscrizione al corso di formazione e di preparazione all'esame avvocati 2000/2001, richiamando le motivazioni sopra enunciate, e approva il programma per lo svolgimento del Corso 2000/2001 e per la sua inaugurazione.

(adunanza del giorno 11 ottobre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente ff. avv. Ruggero Benini sulla nota trasmessa dal C.N.F. in ordine alle mozioni approvate nel corso della Assemblea dei Presidenti degli Ordini forensi svoltasi a Roma il 16 novembre 1999, aventi ad oggetto:

a) la opportunità che i Consigli forensi non rilascino un secondo certificato di compiuta pratica al praticante che abbia già ottenuto il regolare certificato di compiuta pratica forense;

b) la proposta che la correzione degli elaborati scritti della prova per l'esame di avvocato sia effettuata dalle Commissioni Distrettuali senza alcun vincolo di carattere territoriale.

Il Consiglio ne prende atto.

(adunanza del giorno 6 dicembre 1999)

* * *

6) ISCRIZIONI AD ALBI O REGISTRO

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli di aver avuto colloquio, su richiesta dello stesso, con il collega avv. XY, il quale gli ha prospettato la anomala situazione dell'avv. A. Da alcuni mesi l'avv. A non frequenta più il proprio studio, con conseguente situazione di grave disagio per la clientela e di difficoltà per lo stesso avv. XY in ordine alla posta e alle notifiche di cui l'avv. A continua ad essere destinatario.

Tentativi posti in essere dall'avv. XY per prendere contatto con il collega non hanno sortito alcun risultato.

All'esito del riferimento il Consiglio dà incarico al Segretario di convocare l'avv. A per chiedergli ragione di tale situazione; riservando al prosieguo ogni eventuale deliberazione.

(adunanza del giorno 27 settembre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla circolare ministeriale interpretativa dell'art. 16, l. 21/12/99, n. 526, relativa al problema del domicilio e/o della residenza dell'avvocato ai fini dell'iscrizione agli Albi.

Il documento si conclude con la adesione alla interpretazione più estensiva della norma europea, senza distinzione tra avvocati italiani e comunitari.

Il Consigliere avv. Sandro Callegaro propone che venga indicato come obbligo, per i colleghi di altri fori che aprono uno studio in Bologna, di comunicare al Consiglio l'inizio della attività.

Questo anche perché il Consiglio ha precisi doveri di controllo sullo svolgimento della attività professionale sul territorio di competenza, e la mancanza di una comunicazione informativa renderebbe impossibile l'adempimento di tali doveri.

Il Consiglio si riserva di esaminare ed approfondire la problematica, e di decidere in merito in prossima adunanza.

(adunanza del giorno 27 aprile 2000)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

14 marzo 1999

A tutti i Consigli Nazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero della Giustizia
Loro sedi

Oggetto: interpretazione dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 – requisiti per l'iscrizione negli albi professionali – residenza – domicilio professionale.

Poiché sono giunte a questo Ufficio richieste in merito all'interpretazione da dare all'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 – ferma restando l'autonomia dei Consigli Nazionali in indirizzo nell'interpretazione delle norme di legge –, si ritiene opportuno osservare quanto segue.

Preliminarmente si deve rilevare che l'art. 16 della L. n. 526/99, pur facendo parte della 'legge comunitaria' – che recependo alcune direttive comunitarie, fissa alcuni principi generali e attribuisce al Governo la delega ad emanare i successivi decreti legislativi – non trova riferimenti in direttive specifiche e, quindi, per la sua attuazione non è necessario attendere l'emanazione di un apposito decreto legislativo.

L'immediata precettività della norma pone problemi a livello interpretativo, poiché, disponendo che "per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza", sembra non prevedere differenze tra cittadini italiani e cittadini stranieri appartenenti a Stati facenti parte dell'Unione Europea.

A parere di questo Ufficio, la ratio della norma è senz'altro quella di svincolare la facoltà di iscrizione all'albo dalla residenza dell'interessato.

Il tenore letterale del citato art. 16 non consente di differenziare la posizione del cittadino italiano rispetto a quella dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Peraltro, mantenere il requisito della residenza per i cittadini italiani non sembra giustificato neanche sotto il profilo del potere di vigilanza attribuito al Consiglio dell'ordine o del Collegio. Vi è chi sostiene che l'Organo professionale potrebbe svolgere meglio il suo potere di vigilanza se l'iscritto fosse residente nell'ambito territoriale ove ha sede l'Ordine o il Collegio. Ma tale argomentazione non appare fondata, poiché l'iscritto può svolgere la sua attività ovunque (nel territorio nazionale) e, quindi, i compiti di vigilanza possono essere meglio svolti dal Consiglio che ha sede nel luogo ove l'iscritto ha sede professionale anziché nel luogo ove l'iscritto è residente ma non costituisce la sede principale dei suoi affari. E' nello studio professionale, infatti, che il professionista svolge la sua attività e ciò rileva sotto l'aspetto della vigilanza. Quindi, è il Consiglio dell'Ordine o del Collegio che ha sede in tale ambito territoriale che può meglio svolgere i suoi compiti istituzionali.

Peraltro, escludendo che l'art. 16 possa applicarsi anche agli italiani si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento, in quanto lo straniero che, ad esempio, stabilisse il suo domicilio professionale a Parma sarebbe consentito di risiedere a Parigi, mentre il professionista italiano che svolgesse la sua attività a Parma dovrebbe obbligatoriamente risiedere nella stessa città.

Alla luce delle argomentazioni che precedono questo Ufficio ritiene che il citato art. 16 della L. n. 526/99 debba essere applicato sia ai cittadini italiani che ai cittadini stranieri appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza.

Il Direttore dell'Ufficio
Cons. Stefano Racheli

7) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari della lettera trasmessa dal direttore del Quarto ufficio delle Entrate di Bologna, all'avv. AA del foro di Teramo, e, per conoscenza, alla Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, al Presidente della Commissione Provinciale di Bologna, all'Ordine Avvocati di Bologna e all'Ordine Avvocati di Teramo, nella quale la stessa si duole di alcune frasi ed espressioni contenute in un ricorso alla Commissione Tributaria presentato, per conto di un Ente, dall'avv. AA.

Il Consiglio, all'esito del riferimento, ritenendo che nelle frasi ed espressioni riferite non siano da ravvisare estremi di carattere disciplinare, delibera di porre agli atti l'incartamento.

(adunanza del giorno 13 settembre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dai Sigg. Rossi e Verdi, assistiti dall'avv. AA, nei confronti dell'avv. BB.

All'esito del riferimento il Consiglio premesso

- che con esposto pervenuto a questo Consiglio il 18 ottobre 1999 Rossi e Verdi denunciavano il comportamento a loro avviso deontologicamente non corretto dell'avv. BB;

- che in particolare gli stessi lamentavano di avere rilasciato mandato all'avv. BB in causa civile davanti al Tribunale di Bologna; di non essere stati tenuti al corrente dal legale degli sviluppi della causa; di avergli revocato il mandato e, una volta ritirati i documenti, di avere appreso che l'avv. BB non aveva dedotto le richieste istruttorie nel termine assegnato ex art. 184 c.p.c. e che dunque essi erano stati dichiarati decaduti dalle prove;

considerato

- che l'avv. BB, convocato dal Presidente, pur non negando le omissioni, ha documentato di essere affetto da una grave patologia cronica, che ne ha comportato nel 1998 (cioè, nel periodo in cui egli incorse nelle omissioni lamentate dai signori Rossi) in due lunghi ricoveri ospedalieri, in esito ai quali gli derivò addirittura - come appare dalle cartelle cliniche - una ridotta, sia pur transitoria, capacità di intendere e di volere;

- che in queste condizioni è provato che le indubbie e gravi omissioni nelle quali è incorso il legale sono prive di dolo e sono conseguite alle di lui gravi condizioni di salute;

P.Q.M.

delibera l'archiviazione dell'esposto.

(adunanza del giorno 8 novembre 1999)

* * *

Riferisce il Consigliere avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sull'esposto presentato dall'avv. A nei confronti dell'avv. B.

Il Consiglio, udita la relazione dell'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli, premesso che con esposto depositato in data 23 dicembre 1999 l'avv. A ha sottoposto all'esame di questo Consiglio, per la valutazione disciplinare, il contenuto di un atto di appello redatto dall'avv. B; e segnatamente le seguenti frasi contenute in quell'atto: "la correttezza, lealtà e probità processuali dimostrate dalla difesa del sig. C nel sottacere per tutta la durata del giudizio (protrattosi per circa altri due anni dal momento dell'incasso delle somme dovute)" e "esclusivamente dalla pertinace e malevole ostinazione del C nel

rifiutare la produzione all'istituto della documentazione essenziale per il riconoscimento del diritto preteso" osserva:

1) E' certo che nelle frasi usate dall'avv. B nel ricorso in appello - delle quali l'avv. A si duole - è inesattamente affermato che la difesa della controparte non aveva riconosciuto un pagamento, mentre di tanto la difesa aveva viceversa chiaramente dato atto costituendosi. Il fatto ha già trovato la sua sanzione nell'ambito del processo giacché il Tribunale, pur accogliendo l'appello, ha ordinato la cancellazione delle frasi in questione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;

2) l'avv. B ha però sostenuto che le frasi in questione erano motivate dal fatto che la difesa della controparte aveva in sede di discussione sostanzialmente mutato la linea, ed insistito per il rigetto della opposizione e la piena conferma del decreto ingiuntivo opposto - a prescindere dal pagamento medio tempore conseguito. Ora, se è opinabile che le conclusioni assunte dalla parte possano assumere il significato attribuitogli dall'avv. B, è però certo che il pretore stesso non si avvide della ammissione dell'avvenuto pagamento, tanto che confermò il decreto ritenendo non provato il pagamento stesso. Su questo punto, infatti, la sentenza è stata riformata dal Tribunale.

3) Ciò posto, compito del Consiglio non è decidere chi avesse ragione nel merito, ma se le frasi usate dall'avv. B abbiano violato gli obblighi di lealtà e probità e siano censurabili in sede deontologica.

A tal proposito, il Consiglio certamente non è vincolato dalle decisioni adottate dal Tribunale *de jure processu*, ex art. 89 c.p.c.: sia perché non esiste esatta coincidenza tra "il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità" posto dall'art. 88 c.p.c. e l'obbligo di dignità e decoro di cui all'art. 12 RDL 1578/33 (cfr. Cass. 9 giugno 1989 n. 2784); sia perché le decisioni adottate dall'autorità giudiziaria civile non meno che da quella penale non sono in ogni caso vincolanti per l'organo disciplinare.

4) Nel caso in esame, l'avv. B ha sostenuto con le frasi incriminate le tesi dell'istituto suo cliente, con veemenza forse discutibile, arrivando anche ad una affermazione oggettivamente non veritiera. Ma la *vis polemica* non è trascolorata nello insulto gratuito, ed è rimasta oggettivamente connessa ad una tesi difensiva certo discutibile - ma non sindacabile in sede disciplinare. D'altra parte, infine, l'inesattezza dell'affermazione circa la mancata ammissione delle controparti non è apparsa connotata da dolo o dall'intenzione di ingannare il giudice: si è trattato di un giudizio di parte, discutibile, ma relativo ad un contegno processuale che era all'esame del Tribunale, e che poteva essere lecitamente fatto oggetto di critica.

Per tali motivi il Consiglio, non ravvisando nei fatti esposti elementi di rilevanza disciplinare, delibera non luogo a provvedere sull'esposto.

(adunanza del giorno 27 marzo 2000)

* * *

Riferisce il Consigliere avv. Giovanni Cerri sull'esposto presentato dalla signora BB nei confronti dell'avv. Caio.

All'esito del riferimento il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione:

"Avere violato i doveri di lealtà, probità e decoro:

a) per aver sottoscritto l'atto di quietanza ** per L. 7.660.000, o comunque per non essersi accertato della genuinità della sottoscrizione da parte della cliente;

b) per aver incassato un assegno di L. 7.660.000 intestato alla propria cliente signora BB che lo aveva incaricato di seguire la pratica di risarcimento danni in seguito al sinistro stradale occorso il * con antagonista assicurato **;

c) per aver indebitamente trattenuto la suddetta somma;

d) per aver restituito con ritardo la documentazione afferente alcune pratiche e per non aver ancora provveduto - all'attualità - alla restituzione di alcuni documenti, tra i quali: (omissis);

e) per non aver svolto con diligenza gli incarichi professionali affidatigli dalla signora BB;

f) per aver omesso di fatturare almeno parzialmente i fondi spese costituiti dalla stessa;

In Bologna, fino all'attualità, per il permanere delle condotte contestate".

Manda alla Segreteria per le relative comunicazioni.

(adunanza del giorno 3 aprile 2000)

* * *

8) OPINAMENTO NOTE

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari della lettera inviata dall'avv. B per chiedere parere del Consiglio in ordine alla richiesta inviata da collega di controparte che prevede ben otto "voci" di competenze in relazione alla avvenuta registrazione di una sentenza.

All'esito del riferimento il Consiglio:

- ritiene non dovute le quattro "vacazioni", e pure non dovuta la "richiesta di tassazione", che deve ritenersi ricompresa nella "richiesta di registrazione";

- per quanto riguarda le altre tre voci di competenze ritiene che le stesse si possano ritenere dovute, in quanto le nuove formalità richieste per la registrazione degli atti giudiziari prevedono l'espletamento di tre distinte attività (la richiesta della registrazione), che possono giustificare la richiesta di tre distinte competenze procuratorie, anche con riferimento alla voce n. 45 dei "diritti procuratori" della tariffa professionale.

Manda alla segreteria per la relativa comunicazione all'avv. B.

(adunanza del giorno 13 settembre 1999)

* * *

Riferisce il Consigliere avv. Stefania Grazia sulla nota presentata dall'avv. AA per attività svolta a favore della Ditta X.

All'esito del riferimento, il Consiglio:

considerato che:

- alcune competenze quali: accesso Uff. Giud. per notifica, ritiro atto notificato, accesso cancelleria per iscrizione a ruolo, non sono dovute in quanto già comprese nelle competenze: notifica atto di citazione, esame relata, iscrizione a ruolo;

- non sono previsti onorari per le conclusioni;

Opina

liquidarsi gli onorari nell'importo di L. 1.05.000, oltre le spese e i diritti procuratori, e oltre gli accessori di legge.

(adunanza del giorno 3 aprile 2000)

* * *

9) ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli sulla lettera di saluto inviata a tutti i Consigli forensi dall'avv. Cesare Piazza, recentemente eletto Presidente dell'O.U.A.

Il Presidente comunica di avere inviato, a propria volta, all'avv. Piazza telegramma di complacimento e di augurio di buon lavoro, anche da parte del Consiglio forense di Bologna.

(adunanza del giorno 11 ottobre 1999)

* * *

11) VARIE

Riferisce il Segretario avv. Lucio Strazziari della nota pervenuta dal C.N.F., contenente il parere della apposita Commissione in ordine alla valutazione della conformità all'art. 7 del codice deontologico della pubblicazione su Internet di una pagina recante la indicazione di Studio Legale; e rileva come il parere espresso dalla Commissione corrisponda esattamente a quanto già ritenuto da questo Consiglio, e comunicato all'interessato. (v. Bologna Forense n. 2/99)

Il Consiglio prende atto del riferimento e delibera che venga trasmessa all'avv. R.G.R., che ne aveva fatta richiesta, copia del parere del C.N.F., a cura della segreteria.

(adunanza del giorno 11 ottobre 1999)

Si riportano di seguito i due pareri del C.N.F. riguardanti la pubblicità espressi a richiesta del nostro Consiglio.

Roma, 22 settembre 1999

Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna

In seguito alla Vostra richiesta di parere del 25 maggio scorso, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta nella seduta dello scorso 17 luglio 1999, ed ha deliberato quanto segue.

Il quesito consiste nella valutazione della conformità all'art. 17 del codice deontologico della pubblicazione su Internet di una pagina recante l'indicazione dello studio, e dell'eventuale inserimento nel sito web della foto del professionista e dei locali dello studio.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore, e si esprime nei termini seguenti:

- la Commissione ritiene che riportare su apposita pagina Internet le indicazioni summenzionate, senza valenza pubblicitaria, limitandosi ad una semplice pubblicità notizia è senz'altro da considerarsi attività rispettosa dei limiti deontologici di cui all'art. 17 del codice licenziato dal Consiglio nazionale forense; sono invece da ritenersi incompatibili con tale disciplina la pubblicazione della foto del professionista e dei locali dello studio.

*Il Presidente della Commissione Consultiva
avv. prof. Vincenzo Panuccio*

* * *

Roma, 16 febbraio 2000

Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna

In relazione alla Vostra richiesta di parere del 20 dicembre scorso, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta nella seduta del 28 gennaio 2000, ed ha deliberato quanto segue.

Il quesito concerne la questione se la comunicazione dei dati informativi sull'attività degli studi legali debba essere limitata alla propria clientela, o possa essere estesa a soggetti estranei a qualsiasi rapporto con lo studio, e se sia possibile predisporre apposite brochure individuali.

Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

- il quesito concerne la recente modifica dell'art. 17 del codice deontologico forense. La Commissione ritiene che sia senz'altro possibile, ai sensi del nuovo art. 17, fornire informazioni anche a terzi circa l'attività condotta, nelle forme della cd. pubblicità informativa, purché ciò avvenga "...secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza ...". Secondo il disposto del punto I del summenzionato articolo, deve inoltre ritenersi ammissibile la predisposizione e la divulgazione di brochure informative.

Si deve in ogni caso ribadire che la prudente valutazione del rispetto dei limiti di cui all'art. 17 spetta, nel caso concreto, al potere di vigilanza del Consiglio dell'ordine competente.

*Il Presidente della Commissione Consultiva
avv. prof. Vincenzo Panuccio*

* * *

Riferisce il Presidente che all'Ordine del giorno della riunione dell'URCOFER fissata il 2 dicembre 1999 è stato inserito il tema delle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli dei Ordini forensi, con specifico riferimento a "Regolamenti elettorali" e al problema relativo al principio, al quale gli Ordini si sono attenuti nelle ultime tornate elettorali, di vincolare la validità delle schede votate alla rigorosa indicazione, da parte dell'elettore, di tanti nominativi di iscritti quanti sono i Consiglieri da eleggere.

Per quanto riguarda il "Regolamento elettorale" il Consiglio esprime pieno consenso a che gli altri Ordini adottino il regolamento emanato dal Consiglio di Bologna già da molti anni, e tuttora in vigore.

In ordine al problema della scheda completa di tutti i nominativi dei Consiglieri da eleggere, a pena di nullità della stessa, si apre discussione, all'esito della quale il Consiglio, a maggioranza dei presenti, manifesta orientamento a mantenere il principio della necessità della indicazione di tanti nominativi quali siano i Consiglieri da eleggere, secondo il principio stabilito dalla nota sentenza della Corte di Cassazione, e ad evitare possibili rischi di reclami, nella ipotesi si decidesse di attenersi al principio contrario.

Prende infine la parola il Consigliere l'avv. Giovanni Cerri, il quale propone modifica del Regolamento elettorale che preveda la incompatibilità per un avvocato di comparire in più di una fra le liste ammesse.

Il Consiglio delibera di mantenere inalterato il regolamento, già attualmente in vigore.

(adunanza del giorno 29 novembre 1999)

* * *

Riferisce il Presidente avv. Lucio Strazziari sulla richiesta dell'avv. MM, riguardante la possibilità o meno di pubblicizzare la propria attività professionale a mezzo di depliant, ed in particolare la possibilità di far comparire il proprio nome nel materiale pubblicitario di una Agenzia Immobiliare.

Il Consiglio ritiene che - allo stato - un simile tipo di pubblicità non sia consentito.

Manda alla Segreteria per la relativa comunicazione.

(adunanza del giorno 27 aprile 2000)

* * *

12) FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE

Riferisce il Presidente avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli che la apposita commissione composta dai Consiglieri avv.ti Sandro Callegaro, Vincenzo Florio, e Gino Martinuzzi ha completato il lavoro per la predisposizione dello Statuto della istituenda "Fondazione".

La "bozza" di detto Statuto sarà consegnata a tutti i Consiglieri per il dovuto esame e la necessaria valutazione, così da potere poi inserire l'argomento "Fondazione" all'ordine del giorno di prossima adunanza.

(adunanza del giorno 6 settembre 1999)

* * *

COSTITUZIONE DELLA "FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE" - PROSECUZIONE ESAME BOZZA STATUTO E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

Riferisce il Consigliere avv. Sandro Callegaro sugli ultimi approfondimenti effettuati con gli altri Consiglieri delegati avv.ti Claudio Cristoni, Vincenzo Florio e Gino Martinuzzi, che sono stati tradotti in apposite modifiche ed integrazioni al testo dello Statuto, anche sulla base delle indicazioni che erano emerse all'esito di precedente discussione in sede di Consiglio.

Il Consigliere avv. Ruggero Benini conferma la propria perplessità in ordine agli aspetti economici che tale istituzione potrebbe comportare.

Si svolge discussione e l'orientamento emerge nel senso di prevedere un impegno di spesa a carico del Consiglio, limitato alla somma di L. 20.000.000.

(adunanza del giorno 11 ottobre 1999)

* * *

ADUNANZE DEL CONSIGLIO																
Adunanze	10/2	14/2	21/2	24/2	6/3	13/3	20/3	27/3	3/4	10/4	17/4	27/4	8/5	15/5	22/5	29/5
Strazziani	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calabrese	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Giacomelli	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Berti A.V.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Callegaro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cerri	●	●			●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
Clausì-Schettini	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cristoni	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●	●
Florio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fragomeni	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
Grazia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Masè Dari	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poli	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●
Spinzo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tufariello	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●

● Presenze dei consiglieri D Dibattimenti disciplinari

FUNZIONE DIFENSIVA E BUROCRAZIA PROCESSUALE

FUNZIONE DIFENSIVA E BUROCRAZIA PROCESSUALE

di Mario Jacchia

Pubblichiamo la relazione svolta dall'avv. Mario Jacchia al Convegno "Il processo telematico – Il regolamento per la tenuta dei registri degli uffici giudiziari" tenuto a Roma il 9 giugno 2000.

Siamo tutti consapevoli dei tempi inaccettabili della giustizia civile, cosicché pare inutile richiamarli: tuttavia, può forse non essere inutile far presente che essi purtroppo sono in realtà assai più dilatati di quelli indicati dalle statistiche ufficiali, cioè mediamente circa quattro anni per il giudizio di primo grado.

Le statistiche, infatti, già portano spesso a conclusioni distorte: il vecchio aneddoto secondo cui, se uno mangia un pollo ed un altro niente, statisticamente essi mangiano mezzo pollo ciascuno, applicato ai processi civili fa sì che i processi documentali e/o di puro diritto richiedenti tempi assai brevi abbassano statisticamente i tempi della maggioranza dei processi che richiedono una normale e fisiologica istruttoria.

Inoltre i tempi considerati dalle statistiche ufficiali sono quelli intercorrenti dalla iscrizione a ruolo al deposito della sentenza: ma così facendo si ignorano i tempi necessari per la registrazione della sentenza (condizione insuperabile per averne la disponibilità), i quali sono solitamente assai lunghi, a Bologna ad esempio mediamente sei-sette mesi.

Orbene, non vi è dubbio che la giustizia, per essere tale, deve essere innanzi tutto efficace, nel senso che deve dare a ciascuno il suo; ma deve essere anche efficiente, cioè rapida o, per dirla con la Corte di Giustizia di Bruxelles, avere tempi ragionevoli.

I motivi dei tempi inaccettabili della giustizia civile sono sicuramente innumerevoli:

- norme processuali troppo macchinose: nonostante le buone intenzioni del legislatore, non v'è dubbio che la recente riforma degli artt. 180, 183 e 184 c.p.c. ha in realtà allungato ulteriormente i tempi del processo o, quanto meno, il suo avvio.

- insufficienza degli organici: se confrontiamo il rapporto fra contenzioso civile ed organici di oggi rispetto al rapporto di 50 anni addietro, non v'è dubbio che gli organici sono aumentati in misura macroscopicamente inferiore all'aumento del contenzioso.

- la eccessiva litigiosità degli avvocati, la quale non può essere negata con la semplicistica giustificazione che essa risponde ad una maggior consapevolezza dei cittadini dei propri diritti.

- la improduttività dei magistrati: sappiamo tutti che, accanto a magistrati quanto mai impegnati a far fronte ad una domanda giudiziaria sempre in aumento, non mancano certo coloro che hanno assunto un atteggiamento - diciamo così - di rassegnata impotenza.

- la improduttività del personale amministrativo.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti e può essere riassunto con una constatazione sconcertante: nonostante l'azzeramento del carico giudiziario grazie al trasferimento alle sezioni stralcio di tutti i processi pendenti al 30/4/1995, dopo cinque anni il numero dei processi pendenti è tornato più o meno ai livelli ante 1995!

Ognuna di queste cause della lunghezza dei processi civili meriterebbe un'analisi specifica che non può certo essere fatta in questa sede; ma qui si possono almeno tentare alcune distinzioni generali sulla

natura dei “tempi” del processo:

- vi sono i “tempi giuridici”, dettati dai termini e dalle scadenze processuali;
- vi sono i “tempi politici” degli avvocati, i quali rallentano ed accelerano il processo in funzione delle strategie difensive e delle trattative di componimento;
- vi sono i “tempi tecnici” dipendenti dall’organizzazione e dalla materialità di certe operazioni, quali la costruzione dei fascicoli, la esecuzione delle copie, l’utilizzo delle aule, ecc.;
- vi sono infine i “tempi di attraversamento” dei fascicoli processuali da un ufficio all’altro.

Orbene, tutti coloro che hanno cercato di accelerare i tempi del processo hanno generalmente operato sui “tempi giuridici”, modificando le norme processuali; o sui “tempi politici”, aumentando il numero dei termini perentori e delle decadenze posti alle incombenze difensive: nessuno o ben pochi hanno operato sui “tempi tecnici” o sui “tempi di attraversamento”.

Peraltro i tempi tecnici e i tempi di attraversamento incidono in misura molto rilevante sulla durata dei processi: per fare un solo esempio, per il rilascio all’avvocato della semplice copia di un verbale, l’intero fascicolo processuale deve “viaggiare” dall’Archivio allo sportello dove la copia deve essere ordinata, poi all’Ufficio Copie, poi all’Ufficio Cassa per il pagamento delle relative tasse, infine torna all’Archivio.

* * *

A Bologna, al fine di fornire un contributo all’accelerazione dei tempi processuali, si è creata dal 1993 una grande collaborazione fra Magistratura ed Avvocatura, tant’è che questa collaborazione è stata anche formalizzata con la costituzione dell’UDAI (Ufficio Documentazione Automazione Informatizzazione), suddiviso in un Dipartimento per gli affari penali e un Dipartimento per gli affari civili: responsabili per quest’ultimo è per la Magistratura il Dr. Pasquale Liccardo, per l’Avvocatura il sottoscritto.

Grazie a questa collaborazione, a Bologna è stato realizzato Polis, cioè un sistema di memorizzazione informatica del testo integrale di tutte le sentenze emesse dal Tribunale, al quale possono collegarsi direttamente in via telematica i magistrati e gli avvocati.

Polis permette di conoscere l’indirizzo prevalentemente del Tribunale circa ogni questione giuridica rilevante, con tre ulteriori conseguenze: la possibilità per il giudice se la condivide (altrimenti non potrà non sentire il dovere, anche morale, di motivare adeguatamente il proprio dissenso) di utilizzare per le proprie decisioni la motivazione della sentenza portatrice dell’indirizzo prevalente, limitandosi così a redigere soltanto il “fatto”, con conseguente riduzione dei tempi di redazione e corrispondente aumento di produttività; la possibilità per gli avvocati di decidere a ragion veduta se promuovere o meno l’azione giudiziaria con conseguente presumibile riduzione della litigiosità “esplorativa”; la riduzione dell’attuale incertezza del diritto.

La prima bozza del progetto Polis fu assai apprezzata dal Ministero della Giustizia, tant’è che fummo incaricati anche noi di studiare l’informatizzazione dei servizi di Cancelleria.

La nostra attività si è così estesa: da un lato, abbiamo proseguito nella realizzazione del progetto Polis, dall’altro ci siamo dedicati anche allo studio dell’informatizzazione del processo civile in generale.

Senonché, man mano che gli studi venivano approfonditi, ci siamo resi conto che la semplice informatizzazione dei servizi di Cancelleria non aveva senso, perché avrebbe comportato anche la informatizzazione di tutte le disfunzioni e le sovrastrutture di un’organizzazione totalmente superata ed inefficiente: era necessario, invece, affrontare il processo civile con una nuova filosofia, non informatizzare i servizi di cancelleria, ma informatizzare il processo, pensare cioè ad un processo totalmente nuovo, inventare quello che abbiamo chiamato “**processo telematico**”.

Preso coscienza di questo, da un lato il progetto Polis è diventato la parte finale del processo telematico, dall'altro sono state costituite commissioni miste di magistrati ed avvocati che hanno proceduto all'analisi dell'intero processo civile di primo grado in tutte le sue sfaccettature: operazione complessa per se stessa, ma resa più faticosa e anche frustrante dalle molteplici modifiche legislative degli ultimi tempi che hanno costretto continuamente a cestinare analisi già fatte e a ricominciare da capo.

Il progetto "Processo Telematico" è stato completato l'anno scorso ed è stato presentato al Ministero della Giustizia, il quale l'ha approvato e ci ha incaricato di realizzarlo: quello di Bologna è così diventato Tribunale pilota per la realizzazione della informatizzazione (non più dei servizi di Cancelleria, ma) del processo civile.

Il processo telematico consiste nell'integrale sostituzione dell'attuale fascicolo cartaceo con un fascicolo informatico nel quale sono contenuti tutti gli atti defensionali, tutti i documenti, tutti i verbali via via redatti, tutti i provvedimenti emessi dal Giudice sino alla sentenza conclusiva del processo.

Una totale coincidenza, quindi, fra fascicolo cartaceo e fascicolo informatico, al quale ciascun protagonista del processo (giudice, avvocati e cancellieri) può collegarsi telematicamente, in tempo reale e in maniera interattiva: il che significa che l'avvocato, dal proprio studio, potrà in via telematica e in tempo reale depositare i propri atti, ritirare quelli avversari, avere le copie dei verbali, dei documenti, dei provvedimenti emessi, ecc.; e, grazie alla firma digitale, si potranno anche avere in via telematica le copie autentiche, si potranno effettuare le notifiche fra colleghi, si potranno effettuare i pagamenti dei vari oneri fiscali connessi con il processo e così via.

E' peraltro evidente che una innovazione così drastica presuppone necessariamente anche una innovazione altrettanto drastica dei servizi di Cancelleria e dell'organizzazione degli studi legali.

Il Consiglio Forense di Bologna si è fatto carico, pertanto, di affidare ad una nota società di organizzazione aziendale, la C.O. Gruppo S.r.l., l'incarico di studiare, sotto la supervisione di un comitato tecnico scientifico dell'Università di Bologna, le condizioni organizzative necessarie agli studi professionali per attuare sia nei rapporti con le organizzazioni pubbliche coinvolte, sia nei rapporti con l'Ordine Forense le forme telematiche di collegamento previste dal processo telematico: e questo ha costretto ad una analisi ricognitiva della situazione attuale dei servizi di cancelleria.

Orbene, l'indagine ha evidenziato, da un lato, una situazione che possiamo definire catastrofica; dall'altro che, nel suo complesso, il sistema giustizia è totalmente impreparato alla realizzazione di modalità operative telematiche ed anche informatiche per una pluralità di motivi organizzativi, normativi e culturali.

L'azione e l'organizzazione delle Cancellerie del Tribunale evidenziano, infatti, notevoli difficoltà di definizione del ruolo e della funzione che esse devono svolgere: da un lato, chi sia il cliente o referente e quale valore debba assumere l'attività svolta sono dati totalmente perduti all'interno dell'organizzazione amministrativa a supporto dei giudici e degli avvocati; dall'altro, le Cancellerie palesano fenomeni di grande frammentazione organizzativa, operativa e funzionale in totale assenza di una visione d'insieme dell'azione amministrativa, con il risultato di mille ridondanze e mille formalismi che riducono il ruolo degli addetti alla cancelleria a funzioni di mera segreteria e archiviazione dati.

Il risultato sono tante piccole isole a volte tanto piccole da coincidere con le scrivanie degli addetti che operano separatamente l'una dall'altra e anche con diffidenza reciproca, tant'è che ognuno si crea spesso addirittura un registro personale di scarico in cui si annota privatamente il passaggio dei fascicoli processuali: e così, accanto ai registri ufficiali, vi è una miriade di brogliacci personali, con un dispendio di tempo e di energie facile da immaginare.

Tutto ciò ha una ricaduta disastrosa sugli avvocati e sulla loro funzione difensiva.

La “giornata tipo” di un giovane avvocato, ricostruita da questo studio ricognitivo, è così significativa che merita di essere rapidamente descritta: di buona mattina l’avvocato si reca presso gli ufficiali giudiziari per richiedere le notifiche degli atti giudiziari e/o per ritirare quelli notificati e ci impiega mediamente dai 15 ai 40 minuti; poi si precipita presso le varie Cancellerie, passando da uno sportello all’altro per depositare, visionare, ritirare atti e/o documentazione inerente ai processi; successivamente si reca nei vari uffici dei giudici per partecipare alle udienze; infine si reca all’Ufficio delle Entrate per informarsi se è finalmente pervenuto l’atto da registrare e se ne è stata liquidata l’imposta onde, eventualmente, recarsi presso la banca concessionaria per provvedere al relativo pagamento e, quindi, riportarne la ricevuta al suddetto Ufficio delle Entrate ad attestazione del pagamento effettuato.

Le conclusioni di questa indagine ricognitiva sono drammatiche e le riporto testualmente: *“circa la metà del tempo degli avvocati e la quasi totalità del tempo del personale delle cancellerie è dedicato ad attività di supporto segretariale e di tipo burocratico al processo e non al processo medesimo”*.

La causa di tutto questo sta nel fatto che l’organizzazione dei servizi di cancelleria indirizzati agli utenti, cioè agli avvocati e alla loro attività difensiva, non è in funzione di costoro, ma risponde a funzioni diverse e differenziate: a volte coincide con l’iter del codice di procedura civile; a volte con l’organizzazione e le esigenze dei vari giudici; a volte con servizi generali (ufficio copie, ufficio archivio fascicoli, ufficio visure, ecc.).

Il risultato è che i vari uffici, frammentati nella misura già esposta, hanno comportamenti e prassi molto diversi fra loro e l’utente è costretto ad adeguarsi di volta in volta con un enorme spreco di tempi, di energie, di costi.

Per “costi”, non intendo quelli che gravano sul singolo cittadino che si rivolge alla Giustizia, alludo ai costi che gravano in generale sulla collettività, ai costi dello Stato rispetto agli incassi.

Questo è un altro dato estremamente significativo emerso dall’indagine ricognitiva: anche il Ministero delle Finanze non conosce esattamente quanto incassa lo Stato per il servizio giustizia, tant’è che non è in grado di fornire il gettito delle marche giudiziarie, ma conosce soltanto il gettito delle marche da bollo, amministrative e giudiziarie cumulativamente.

Il gettito viene stimato in 300 miliardi e le conclusioni dello studio ricognitivo è che molto probabilmente il costo è superiore alle entrate!

In questa situazione è evidente che la funzione difensiva si scontra con una burocrazia processuale insostenibile e ne è penalizzata in misura drammatica.

Per questo, nello studiare la informatizzazione dei servizi di cancelleria, era necessario avere il coraggio di “saltare il fosso”, cioè di baipassare sic et simpliciter i servizi di cancelleria e di collegarci direttamente con il fascicolo processuale: non migliorare gli attuali servizi di cancelleria con i quali oggi si confrontano quotidianamente gli avvocati, ma eliminare tale confronto nella sua maggior parte.

Il progetto di processo telematico è in corso di realizzazione concreta e qualche piccolo stralcio è già in sperimentazione: vedremo in tempi ormai brevi se siamo stati utopici o preveggenti.

RICORDO DI GIANCARLO GHIDONI

COMMEMORAZIONE DI GIANCARLO GHIDONI - AULA DELLA PRIMA SEZIONE
DEL TRIBUNALE PENALE, 4 MAGGIO 2000

di Lucio Strazziari

Ringrazio Lei, signor Presidente, e i magistrati del Tribunale, anche a nome di tutti i colleghi, per questo momento di riflessione e di commossa partecipazione, che viviamo insieme, nel ricordo di **Giancarlo Ghidoni**, che il destino ha strappato improvvisamente domenica scorsa, alla vita, all'affetto dei suoi cari e al mondo giudiziario bolognese; ed è giusto che ci ritroviamo a ricordarlo in questa aula, che prendiamo a simbolo di tutte le aule di questo palazzo e di Palazzo Baciocchi, e degli uffici giudiziari delle altre città, nelle quali Giancarlo Ghidoni ha esercitato la professione forense, che ha rappresentato, per lui, la ragione stessa della sua vita.

E non pare privo di significato il fatto che Ghidoni ci abbia lasciato, quasi sul campo, se è vero che ancora venerdì pomeriggio egli sedeva sul banco della difesa davanti alla seconda sezione penale, e che oggi, in questa aula, sarà chiamato un processo nel quale Ghidoni era difensore di un imputato.

Certo, ciascuno di noi ha conosciuto in Giancarlo Ghidoni anche la persona dai molteplici interessi e dal costante impegno sociale; l'uomo di vasta cultura e di approfondita conoscenza, specie nel campo della filosofia e della storia, che affinava e arricchiva attraverso una costante applicazione alla lettura (sarà capitato a molti di trovarsi a di-

scutere con Giancarlo Ghidoni di temi filosofici, senza neppure sapere come, in un colloquio che aveva preso le mosse da argomenti del tutto diversi; e, ad un certo punto, era facile che facesse capolino un libro che Ghidoni aveva trovato in una bancarella o in qualche libreria fuori mano, e che ti avrebbe poi prestato, perché aveva piacere che lo leggesti anche tu); ma la professione forense, esercitata per oltre quaranta anni, ha rappresentato il vero centro della sua vita.

Si era iscritto all'albo dei procuratori nell'anno 1959, dopo avere svolto la pratica presso lo studio dell'avv. Patrignani, e dopo avere superato brillantemente l'esame di procuratore legale presso la Corte d'Appello di Bologna.

Alla metà degli anni sessanta, quando io mi affacciavo, giovane procuratore, in queste aule, la sua figura di brillante e capace penalista si era già affermata nel nostro Foro.

Venne subito dopo la stagione dei tragici avvenimenti che hanno pesantemente segnato la storia del nostro Paese, dall'anno 1969 all'inizio degli anni '80; e Giancarlo Ghidoni fu protagonista in clamorosi processi che conseguirono a quei tragici avvenimenti.

E' facile così ricordare Piazza Fontana, ed è facile ricordare Prima Linea: impegni lunghi, gravosi e scomodi, che segnava-

no non solo la attività professionale, ma la vita stessa di un avvocato.

Giancarlo Ghidoni li affrontò con grande coraggio e con l'appassionata capacità che lo qualificava; ed è giusto qui ricordare, a suo vero merito, il contributo determinante che egli diede, quale difensore, alla famosa dichiarazione di rinuncia alla lotta armata che esponenti di quel movimento fecero proprio nell'aula della Corte di Assise di Appello di Palazzo Baciocchi.

Ed era quello, non lo si può dimenticare, il periodo nel quale la funzione e la figura stessa dell'avvocato veniva pesantemente – e alle volte è stata tragicamente – contestata da alcuni degli imputati di terrorismo.

Fu quello, per lui, un motivo non tanto di vanto, quanto di vera consolazione, nel potere affermare che la sua funzione di difensore aveva superato i ristretti limiti del rapporto fra avvocato e cliente, per divenire strumento di quella riappacificazione sociale, che era da tutti auspicata, e che proprio da tale contesto ricevette decisivo impulso.

Questi fatti e queste vicende, collocate in un preciso contesto storico, e in un particolare periodo della vita professionale dell'avv. Ghidoni, mi offrono lo spunto per sottolineare quello che ritengo di potere definire l'aspetto qualificante della pro-

fessione forense, come Giancarlo Ghidoni l'ha intesa e l'ha vissuta: un compito ed un impegno che non devono essere fine a se stessi, ma che debbono consentire riflessi positivi e concreti sul tessuto sociale.

E questa particolare funzione di recupero dei valori sociali, rispetto al "disvalore" che ogni comportamento penalmente rilevante rappresenta, ha assunto per Giancarlo Ghidoni un significato straordinario nella difesa dei deboli, degli emarginati, dei dimenticati.

Per loro Ghidoni si è impegnato, con dedizione assoluta, con immutata capacità professionale, con assoluta chiarezza di idee, con la caparbità di chi sapeva di dovere lottare pressochè da solo, nel cercare, ad esempio, di fare funzionare

quella macchina così contorta e cigolante rappresentata dall'istituto del gratuito patrocinio.

Lo ha sempre considerato uno strumento necessario per assicurare ai più deboli e agli emarginati una difesa che non fosse puramente formale, e che non servisse solo per evitare nullità processuali; proprio perché una difesa vera, attenta e impegnata, rappresenta la via sicura per assicurare quel recupero sociale, cui la funzione giudiziaria deve tendere.

E allora si è battuto con caparbia volontà fino ad ottenere quei risultati di cui oggi tanti imputati beneficiano.

A tanti suoi difesi mancherà molto l'avv. Ghidoni: non hanno perduto solo un difensore bravo, impegnato e scrupoloso, ma una persona cui potere fare riferi-

mento, anche dopo il processo, per i problemi della loro vita.

Questo è il ricordo, commosso, e il rimpianto, con cui esprimiamo il nostro cordoglio alle due figlie e a quanti gli sono stati particolarmente vicini.

E credo di potere concludere affermando che con la scomparsa dell'avv. Giancarlo Ghidoni, non solo il mondo forense, ma tutto il mondo giudiziario bolognese si ritrova più povero: certamente di scienza giuridica, di capacità processuali, di impegno professionale, ma, soprattutto, più povero di quei valori di autentica e profonda umanità cui Giancarlo Ghidoni ha sempre ispirato la sua attività professionale e tutta la sua vita.

SENZA SCHERMI

di Stefano Graziosi

IL TEMPO DEL PRINCIPE

La Legge 8.3.2000, n. 53 dimessamente intitolata "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città" dichiara subito, all'art. 1, che la propria finalità è quella di promuovere un equilibrio tra i tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione.

L'obiettivo è totale, e svela il vertice della pretesa ideologica del legislatore: anche il tempo appartiene *all'homo juridicus*, che lo afferra e lo regola per tutti.

Fino ad ora la legge si limitava a disciplinare atti o attività dell'uomo, e solo indirettamente, poiché i singoli atti o attività sono immersi nel tempo, anche il tempo. Ora invece l'oggetto della legge è divenuto direttamente il tempo, che deve essere "equilibrato".

Quale sia il punto o la misura di questo *equilibrio* la legge non lo dice. Viene detto solo che si vuole "la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale".

La disciplina dettata può suddividersi fondamentalmente in due parti: quella sul tempo del lavoro e quella sul tempo "di funzionamento" delle città.

Del tempo del lavoro è disciplinata la possibilità di diminuzione attraverso i già noti strumenti dei congedi parentali, famigliari e formativi (cap. II) e della flessibilità di orario (cap. III), che vengono ampliati nei presupposti e potenziati nella durata e nelle agevolazioni, con previsione anche di contributi statali di diverso tipo.

Significativo peraltro che la formazione anche “continua” per cui sono previsti i congedi, con la possibilità per il lavoratore di ottenere per essa un’anticipazione del trattamento di fine rapporto (art. 7), non è la formazione *della persona*, secondo una libera scelta individuale, ma di fatto soltanto quella volta al conseguimento di un titolo di studio (art. 5) o ad accrescere conoscenze e competenze professionali (art. 6). E, modalità di funzionamento di tali “congedi”, loro monte ore, percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, criteri per l’individuazione dei lavoratori, tipologia dei percorsi formativi, sono affidati alla contrattazione collettiva. Dunque, anzitutto tempo di formazione come tempo non da sottrarre al lavoro per un equilibrio dei tempi di vita, ma *in funzione* del lavoro, per migliorare la qualità dell’offerta, incrementare l’occupazione ed elevare la capacità competitiva del sistema produttivo (come vuole l’art. 17 l. 196/97 richiamato dall’art. 6 della legge): la prospettiva è dichiaratamente solo economicistica.

Ed inoltre tempo di formazione considerato non come tempo appartenente al singolo, ma alla collettività, e quindi “cogestito dalle contrapposte organizzazioni sindacali, ed anche cofinanziato con fondi di vario nome e destinazione da Stato e Regioni”.

Sfugge alla cogestione sindacale soltanto il tempo della “cura” – o assistenza – prestata ai figli (congedi parentali), ai portatori di handicap (artt. 19-20), al coniuge e ai parenti entro il 2° grado e allo stabile convivente (art. 4), purché, quest’ultima, prestata per specifiche patologie individuate e verificate secondo emanandi decreti ministeriali.

Nella seconda parte della legge dedicata ai “tempi delle città” (capo VII) torreggia l’ambizione del legislatore di dominare, disciplinandolo, il tempo. Col solito strumento: la pianificazione concertata a più livelli ed a cascata.

Infatti è previsto (art. 22) che le Regioni, istituiti se del caso comitati tecnici composti da esperti di progettazione urbana, di analisi sociale, di comunicazione sociale, e di gestione organizzativa, emanino leggi indicanti i criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti nonché i criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari e per la concessione ai Comuni di finanziamenti per l’adozione di tali piani.

Strumento fondamentale di disciplina diviene così il “*piano territoriale degli orari*”, che si articola in “*progetti anche sperimentali*” (art. 24).

Spetta al Sindaco elaborarne le linee anche previa consultazione con le amministrazioni pubbliche, le parti sociali e le associazioni.

Il piano è approvato dal consiglio comunale, vincolante per l’amministrazione comunale ed attuato con ordinanza del Sindaco.

Per l’attuazione dei “progetti” contenuti nel “piano” è previsto il “*tavolo di concertazione*” (art. 25) ove siedono praticamente tutte le autorità civili e i rappresentanti di tutte le attività. Restano esclusi dal tavolo soltanto i rappresentanti delle chiese, delle famiglie, e dei liberi professionisti.

E’ previsto il sostegno e la promozione da parte degli enti locali di “*banche dei tempi*” per favorire lo scambio di servizi di vicinato (art. 27).

Sono anche previsti per i Comuni contributi regionali e statali che vengono erogati su graduatoria fatta dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica). I risultati di tutte queste operazioni ed assegnazioni pianificatorie sono annualmente esaminati dalla Conferenza Stato - Città ed

Autonomie locali, e quindi annualmente relazionati dal Governo al Parlamento (art. 28).

Ogni 5 anni L'ISTAT rileva l' "uso del tempo" disaggregando le informazioni per sesso e per età (art. 16).

Dunque l'uso del tempo oltrechè regolamentato è anche vigilato: tempo dei maschi, tempo delle femmine, tempo dei giovani, tempo dei vecchi, etc.

E si tratta del tempo *totale* dato all'uomo, non del tempo di questa o quella delle sue attività.

Si presuppone che esso appartenga al Principe, che lo somministra ed amministra in base a i suoi propri non definiti criteri di *riparto equilibrato*.

Non appartiene più a Dio in dominio eminente, e al singolo uomo in dominio utile. Come distinguevano gli antichi giuristi.

Al suono delle campane e al libro delle ore – che richiamavano ad un'eternità senza tempo – si sostituiscono il bip-bip della telematica ed il cartellone degli orari, che richiamano alle opere dei giorni e la totale *laicizzazione del tempo* avviene per sua appropriazione da parte del Principe che, novello abate, stabilisce le ore del nuovo convento: quante alla formazione per il lavoro, quante al lavoro, quante alla cura, quante alla relazione umana.

Il meccanismo efficientistico della temporizzazione totale è costruito senza attribuire al singolo in via esclusiva diritti soggettivi perfetti all'uso del proprio tempo. Tranne per i già noti congedi parentali, nei quali "debitore" del tempo è il datore di lavoro.

Infatti l'interesse del singolo, mediato e rappresentato da organismi collettivi (sindacati, associazioni) ed enti istituzionali (Regioni, Comuni, Consorzi di Comuni), è relegato tutt'al più al ruolo di interesse protetto. Flebilmente protetto: in pratica irrilevante.

Ma questo, si sa, è conseguente alla visione dispotica e collettivistica di questo legislatore, che vede e promuove l'uso del tempo in funzione non dell'individuo, ma della società. E allo scopo afferma una signoria che non ha: quella sul tempo.

Sarà interessante verificare nelle costituende "Banche dei tempi" (art. 27) quale mai capitale-tempo potrà risultare versato dal Principe a fronte dei capitaletti di tempo – reali questi: le ore della propria giornata – conferiti dai singoli partecipanti.

Per verificare se anche per il tempo vale il detto del Guicciardini che "non conviene ai sudditi fare mercatanzia col Principe".

NOTIZIE DAL G.O.A.

LE SEZIONI STRALCIO A BOLOGNA

di Stefano Cavallari

Premessa: la motivazione e la accoglienza.

Sono il "Goa" Stefano Cavallari. Laureato in Bologna, vengo da Rimini ove ho fatto

l'avvocato dagli anni '70. Il vostro giornale mi ha chiesto di presentare – per ospitalità dato che sono "oriundo" – le Sezioni Stralcio del vostro Tribunale e lo

faccio con estremo piacere perché rappresentano, lo dico proprio senza alcuna umiltà, un indubbio successo sia per la innovazione in campo nazionale

(lodata anche dal Procuratore Generale La Torre nella sua Relazione 1999-2000), che in particolare nella vostra città.

Scrivo come facessimo una conversazione e fuori da ogni "forma".

Comincio da me. Se dovessi rispondere alla domanda: "perché l'hai fatto?", di preciso non saprei rispondere ma certo lo rifarei.

Un po' di retorica: amo la mia professione e penso sia la più bella del mondo, perché occorre più «cultura» che «tecnica», perché è davvero "socialmente utile", anzi è "indispensabile" (sin da quando in Grecia è nato il processo nell'Agorà ove i Logomachi scrivevano le "memorie difensive" per gli accusati), perché lascia liberi di programmare il proprio lavoro, anche quotidiano, e perché in fin dei conti ci dà da vivere.

Tutti ottimi motivi per amare la giustizia.

Un giorno del novembre 1997 avevo in studio a Rimini la tabella delle «cause congelate» e provavo la stessa amarezza che provano tutti i professionisti, perché amando il proprio lavoro non lo si può veder "congelato" sine die; avevo anche accanto casualmente la legge istitutrice delle Sezioni Stralcio; la mia decisione è stata fulminea: vado a fare il Goa, e vado nientepopodimeno che a ... Bologna, perché "Bononia docet" e io ci credo. La mia famiglia ha condiviso il mio entusiasmo perché ha capito che volevo anche crescere con una nuova importante esperienza.

Sicché per coerenza mi sono cancellato dall'albo, avendo già sperimentato come VPO (Sez. Lavoro Rimini 1) che le due cose richiedono – se ben fatte –

un impegno esclusivo.

Un secondo motivo che mi ha indotto al cambiamento, lo confesso apertis verbis, era quello di scoprire «da dentro» i colpevoli della cosiddetta "crisi della giustizia" perché questa crisi è la peggiore nemica della professione di avvocato (e di giudice).

Volete sapere se ho scoperto il «colpevole»?

Non ancora ma vi assicuro che sono sulla strada buona e ho un forte sospetto: siamo molto indietro coi tempi se si considera che il nostro codice è del 1942 cioè pochi processi, pochi telefoni, no fax no e-mail, no computer; ma questo non è l'argomento principale della mia testimonianza ai colleghi (ma è certo che ci vorrebbe lo stesso un po' di cenere da spargere sul capo di tutti).

Le Sezioni Stralcio sono state istituite per alleviare la "crisi della giustizia civile": se volete un condensato della mia ricetta, ebbene non mi tiro indietro: basta che tutti facciano al meglio delle proprie capacità e attenzione anche alle più umili cose, sicché tutto come per incanto migliora esponenzialmente. Al contrario tutto peggiora.

La mia storia di Goa comincia quando, ricevuta comunicazione di adesione da parte del CSM mi sono presentato direttamente dal Presidente dott. Antonino Cricchio al quale nel modo più sincero e autentico possibile ho detto: "Caro Presidente, se le Sezioni Stralcio non funzioneranno, tutta la giustizia civile naufragherà. In breve sono ansioso di dare il mio contributo" (certo: sono stato sfacciato e presuntuoso e volevo essere anche provocatorio, ma

per capire).

Risposta: "Lo dice a me avvocato? Siamo in Italia, lo sa, tutte le riforme o innovazioni stentano a prendere avvio, basti pensare allo scarso "reclutamento"; ma voi dovete stare tranquilli perché ho già predisposto una *nuova sede solo per voi*, che ad aprile ('99) ci consegneranno del tutto rimodernata. *Nel frattempo usate pure i nostri studi per le vostre udienze ecc..*"

Se c'era qualcuno che sospettasse una certa diffidenza fra gli "Ordinari" e gli "Onorari", questo primo approccio confermato poi dai fatti toglie qualsiasi dubbio.

Stesso (ottimo) rapporto coi Presidenti di Sezione, dott. Berlettano e dott. Guarino, che in apposite riunioni ci hanno paternamente istruito sulle prime problematiche del passaggio dal "vecchio rito" al "rito-stralcio". Io le ho considerate davvero delle "lezioni" di diritto che in nessuna altra occasione o sede avrei ricevuto così semplici, così concrete, e così profonde.

Stesso ottimo rapporto con la/le cancellerie e con gli uffici sentenze: tutti sembravano a nostra disposizione insegnandoci come si doveva fare «da dentro».

Come primo collaboratore ho conosciuto Gianni Racalbutto; mi ha introdotto nelle prime problematiche, si è reso disponibile in tutti i (molti) miei dubbi che di volta in volta si presentavano; ebbene, gli ho detto: "Vieni tu alla Sezioni Stralcio, facciamo questa nuova esperienza insieme".

L'ho convinto! E ci abbiamo guadagnato, perché anche lui ci crede. Questa premessa utile per evidenziare due cose:

1. «la crisi della giustizia»

non va cercata in questi "operatori" (che non hanno bisogno di me per essere riconosciuti, ma lo devo dire);

2. i buoni rapporti fra Ordinari, cancellerie, e Goa è il segreto del successo delle Sezioni Stralcio, (ed è il segreto di ogni "azienda" nel suo complesso, comprendendo anche gli avvocati);

3. gli ottimi rapporti fra noi Goa sono un altro ingrediente del clima sereno e operoso che si sta instaurando; ciascuno è pronto a consultare il collega su casi "difficili" e a confrontare la propria nuova esperienza arricchendo quella altrui.

Il primo lavoro del GOA = ambientamento e management.

Nessuno può capire quale sia lo "shok" del passaggio da una parte del «banco» all'altra perché a nessuno sinora è stato detto "questi sono 700 fascicoli, fai tu!". Replica: "Cosa devo fare?" Riposta: "Quello che vuoi e come vuoi" Domanda: "Quante udienze devo fare?", Risposta: "quelle che credi".

Voi capite che «il diritto» c'entra poco, qui si tratta di «Organizzazione» e «management» su come calendarizzare i processi e riempire ma non troppo, o troppo poco le proprie udienze.

Del resto se si trasportasse istantaneamente un giudice in uno studio legale, anche lui si sentirebbe spaesato all'inizio.

Il mestiere di giudice non è eguale a quello di avvocato, anche se la formazione è la stessa; il giudice deve programmare il/i processi e la sua giornata e quando la cause sono molte non c'è tempo da perdere; poi i Goa sono giudici a termine (5 anni + 1, salvo proroghe), quindi la no-

stra programmazione deve essere più rigorosa, anche perché vogliamo fare bella figura almeno sotto il profilo dell'impegno.

Mi sono stupito che insieme alla massima libertà che ci è stata attribuita nel programmare il nostro nuovo lavoro non ci siano state fornite anche le "istruzioni per l'uso"; il CSM ci ha preso così come eravamo dando solo preferenza a chi aveva già espletato funzioni onorarie, (ma queste di Tribunale sono più elevate).

Sicché data una mia esperienza hobbistica mi sono creato un database almeno per le sole cause in "decisione", così sono stato in grado di programmare il mio lavoro di mese in mese, introitando le cause che in effetti potevo affrontare rispettando i termini di deposito al massimo e senza cumulare arretrati che mi avrebbero prostrato.

Anche i miei nuovi colleghi si sono dovuti attrezzare in modo simile.

La «Agenda del giudice» è uno strumento essenziale e lo si deve conoscere prima possibile è come la "rotta" per il comandante di una nave.

La situazione dell'arretrato a Bologna e i compiti dei Goa. All'inizio eravamo solo in quattro: Curcio, Daniele, Santoro ed io, dopo poco è venuta la Baraldi. Dal dicembre 99 a seguito del secondo "reclutamento", (che brutta parola) sono entranti in pianta: avvocati Pini Bentivoglio del Foro di Modena, Francesco Cazzante di Bologna, notaio Mauro Trogu, notaio Fabrizio Ferrante, notaio Gerardo Galli, di Bologna, avv. Lucia Susi, avv. Antonio Zambonini, di Bologna, notaio Giovanni De Pasquale di Faen-

za.

Se chiedo ai miei colleghi Goa la motivazione della loro scelta, assomiglia alla mia, soprattutto per accrescere le proprie capacità "giuridiche" perché vedendo la cosa come "terzo" si "sfrutta" il lavoro e lo studio dei "difensori" e quindi si impara) e ci si pone su un piano ove il diritto quello che abbiamo studiato sui libri e sui codici diventa "reale", ed effettivo, responsabilizzandoci come "decisori" assai più che come "difensori" o "giuristi".

Insomma: dalla «teoria» alla «realtà» della vita.

Al 1997 l'arretrato «congelato» era di circa 13.500 cause; oggi sono circa 7.000 anche per le supplenze di 15 Ordinari applicati fino al 1/6/99.

La pianta organica dei Goa in Bologna ne prevedeva 16: da dicembre 99 siamo 13, un numero che consente a mio avviso di terminare in tempo il lavoro affidatoci.

Se si fanno i conti, dalle previsioni del CSM si apprende che questo si aspetta che ciascun Goa depositi almeno 108 Sentenze all'anno ma se ne possono fare anche di più: almeno 150, specie per chi come me non esercita altra professione e perché molte cause sono solo da decidere sulla scorta dell'indirizzo già dato dal precedente istruttore.

Con una media di 150 sentenze a Goa per 13 Goa si chiudono circa 2000 processi all'anno e dunque la meta considerati anche quelli già definiti stragiudizialmente (per 309) è pienamente raggiungibile.

Questo risultato, per Bologna (come foro e come città) sarebbe molto prestigioso e tutti devono concorrere a raggiungerlo, lo dico io che non sono Bolognese, ma

che la amo anche come mia originaria "docente".

Quando tutti i "motori" saranno entrati a pieno regime, allora il flusso diverrà davvero notevole, anche perché tutti i Goa, lo confermo non certo per dovere di colleganza, sono intensamente impegnati nel nuovo ruolo e consapevoli della importanza che riveste.

Conclusioni:

vi ho rappresentato un ambiente «idilliaco», quasi non si trattasse di aule giudiziarie, ma anche per la collaborazione degli avvocati che «viaggiano», in città da una sede all'altra per le loro cause l'ambiente mi sembra operativo, ordinato ed efficiente (anche per le udienze pomeridiane che ho inaugurato il giovedì, ma solo per la «precisazione delle conclusioni», che è una udienza «veloce».)

Se si aggiunge che la nostra aula magna è attualmente adibita a corsi di preparazione di nuovi giovani "amministratori della giustizia" (con computer, internet, alti funzionari da Roma, Napoli, Bologna quali docenti) si pensa di essere in un Ateneo,

non in un Tribunale.

Questa, penso, è una realtà unica in tutta Italia che mostra come si reagisce attivamente alla odiata "crisi" della giustizia.

Quando alla fine del mio mandato tornerò a salutare il Presidente del "mio" Tribunale, mi auguro avremo una comune soddisfazione: "ce l'abbiamo fatta"; ed ora, mai più arretrati nè Sezioni Stralcio.

Raccomandazioni:

1. ai dirigenti amministrativi dell'azienda "Tribunale": la nuova prevista produzione dei Goa impone una ristrutturazione e ampliamento dell'ufficio sentenze possibilmente con una sede distaccata proprio in via Lama ove le preziose dattilografie possano direttamente editare e i Goa collazionare... Si risparmia molto tempo, a vantaggio dei fruitori della giustizia;

2. a coloro che possono: ci fosse un parcheggio....

3. agli avvocati: la vetustà delle cause di "vecchio rito" e il termine (da rispettare, almeno questa volta) alle Sezioni Stralcio impongono che gli studi legali diano assoluta priorità alla

trattazione di queste cause affinché siano esaurite almeno nel 1° grado. Il rinvio per "pigrizia" o per non accurata preparazione della udienza, nel nostro caso porta via spazio vitale alle altre cause che invece anelano vedere la fine.

Ora, vi saluto cordialmente con un aforisma creato proprio in occasione di questa esperienza:

«Il processo che non prevede la sua fine è come una regata senza boe o una partita di tennis senza rete» (non è una "massima di Catalano" è proprio mia).

Ecco perché è importante «calendarizzare» il processo (anche se non vi fosse il termine delle Sezioni Stralcio), perché solo se è preventivato il cammino di un processo, questo è «ragionevole»: il risultato è ottenibile soprattutto con la collaborazione degli avvocati, i quali non possono che trarne giovamento, anche per programmare la propria attività professionale ed è essenziale per l'esaurimento del nostro lavoro di Goa nelle Sezioni Stralcio.

Grazie a tutti per la accoglienza.

DISCIPLINA FORENSE

CONSIGLIO ORDINE FORENSE DI BOLOGNA 17 FEBBRAIO 1999

Presidente Berti Arnoaldi Veli, Relatore Martinuzzi

Costituisce violazione dei doveri di dignità probità e decoro che incombono all'avvocato:

a) l'omettere di tener informato il cliente dell'esito della azione legale promossa nel suo interesse;

b) l'omettere di restituire dopo la revoca del mandato, la documentazione ricevuta;

c) l'omettere di dare corso agli incarichi ricevuti;

- d) l'omettere di rendere il conto dell'utilizzazione dei fondi ricevuti;**
e) l'omettere di informare il proprio dominus sullo svolgimento di incarichi procuratorii ricevuti.

Con esposto pervenuto al Consiglio il 6/2/95, la signora Verdi lamentava di non aver ottenuto dall'avv. AA la restituzione della documentazione relativa alla vertenza che la stessa aveva in essere con il Condominio di via ***.

Convocata la esponente in sede di indagini preliminari, la stessa precisava di avere incaricato l'avv. AA, con regolare procura in bianco a margine di un uso bollo, ma di non aver poi avuto alcuna informazione in merito all'eventuale compimento degli atti giudiziari o attività stragiudiziali.

Con esposto pervenuto il 28/2/95 e successivamente integrato il sig. Bianchi lamentava di avere affidato all'avv. AA, a far tempo dal 1991, l'incarico di tutelarlo in sei cause civili già pendenti dinanzi al Tribunale di Bologna, ma di aver riscontrato che nessuna attività difensiva era stata compiuta nel suo interesse nonostante il versamento, all'avv. AA, di fondi spese per il complessivo importo di L. 8.872.000.

Accertata la mancata tutela dei propri interessi, il Bianchi aveva tentato di farsi restituire dall'avv. AA i fondi spese erogatigli, ma aveva ottenuto solo l'importo di L. 500.000 a mezzo di un assegno posdatato e la consegna di un pagherò cambiario che era stato poi protestato.

Con esposto pervenuto il 23/11/95, infine, l'avv. Celesti lamentava di avere affidato all'avv. AA, con lettera del 1/4/94, due procedure esecutive fondate su decreti ingiuntivi. Di queste, una era stata definita in data 31/5/94 con il recupero del credito, regolarmente trasmesso all'avv. Celesti, ma senza restituzione degli atti; mentre della seconda pratica l'esponente riferiva di non avere mai avuto alcuna relazione, tanto da vedersi revocare il mandato dalla cliente per l'impossibilità, a sua volta, di relazionarla. La mancata restituzione degli atti, in questo secondo caso, costituiva insormontabile e perdurante ostacolo alla tutela degli interessi della cliente.

Inoltre l'avv. AA aveva, a sua volta, affidato all'avv. Celesti una pratica propria ma aveva omesso di fornire al corrispondente le necessarie istruzioni.

I primi due esposti venivano istruiti, in sede d'indagini preliminari, con documenti presentati dagli esponenti e con la verbalizzazione delle loro dichiarazioni personali.

L'avv. AA veniva più volte invitato a presentarsi di persona per essere sentito in merito al contenuto degli esposti, ma l'odierno incolpato trascurava sistematicamente tutte le convocazioni.

Con deliberazione in data 19/10/1998 il Consiglio dichiarava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. AA formulando come segue i capi d'incolpazione:

1) avere violato i doveri di diligenza, dignità e decoro per avere omesso:

a) di tenere informata la propria cliente Verdi dell'esito di azione legale per la quale aveva ricevuto regolare mandato e fondo spese;

b) di restituire alla medesima cliente, dopo la revoca del mandato, la documentazione ricevuta, ostacolando così la tutela degli interessi della cliente.

In Bologna, fino all'attualità, stante la persistente omissione di atti dovuti.

2) Avere violato i doveri di diligenza, dignità e decoro per avere omesso:

c) di effettuare le prestazioni professionali richiestegli dal sig. Bianchi, in varie cause civili, per le quali aveva ricevuto regolare procura e fondo spese;

d) di rendere conto al proprio cliente Bianchi dell'utilizzo dei fondi spese ricevuti per la complessiva somma di L. 8.872.000.

In Bologna, dal 1991 fino all'attualità, stante la persistente omissione di atti dovuti.

3) Avere violato i doveri di diligenza e colleganza:

*e) per avere omissso di comunicare al proprio dominus dott. proc. Celesti del Foro di *** le informazioni concernenti l'espletamento di incarichi procuratorii regolarmente accettati;*

f) per avere omissso di fornire al medesimo dott. proc. Celesti le istruzioni necessarie per la gestione di un incarico procuratorio a lui affidato.

In Bologna, fino all'attualità, stante la persistente omissione di atti dovuti.

Costituito il Collegio Giudicante, all'udienza dibattimentale del 17/2/1999 venivano raccolte le deposizioni dell'avv. Celesti e della signora Verdi e veniva espletato l'interrogatorio dell'incolpato, mentre il sig. Bianchi risultava deceduto, cosicché si dava lettura della deposizione da lui resa in data 3/4/95 al Consigliere delegato all'istruttoria preliminare.

Motivi della decisione

I - In relazione agli addebiti mossi a seguito degli esposti della signora Verdi e del signor Bianchi, osserva il Collegio che dalla istruttoria non sono emersi riscontri obiettivi del conferimento di uno o più mandati suscettibili di immediato o sollecito adempimento da parte del professionista, né conseguentemente, della violazione, da parte dell'incolpato, del dovere d'informazione nei confronti della Signora Verdi e del dovere di svolgere specifiche attività di natura giudiziale nell'interesse del signor Bianchi.

In realtà, le deduzioni svolte dalla signora Verdi e dal signor Bianchi nei due esposti e le dichiarazioni da loro rese sia in sede d'istruttoria preliminare, sia, quanto alla Verdi, all'udienza del 17/2/99, confliggendo sostanzialmente con le deduzioni difensive dell'incolpato, avrebbero dovuto trovare riscontri obiettivi attraverso mezzi di prova, che gli esponenti avrebbero potuto utilmente segnalare al Collegio. Manca, invece, la prova del conferimento, in ambedue i casi, di regolari procure all'avv. AA e, nel caso del signor Bianchi, questo risulta essere stato assistito da altro avvocato prima ancora che l'incolpato potesse concretamente intervenire.

Risulta invece sicuramente provata la responsabilità dell'avv. AA nel ritardare immotivatamente la restituzione dei documenti alla signora Verdi, in quanto il ritardo risulta direttamente dalla corrispondenza prodotta dalla esponente in relazione alla non contestata epoca di restituzione dei documenti stessi.

Parimenti è risultata comprovata dagli atti del procedimento l'omissione, da parte dell'avv. AA, del rendiconto al signor Bianchi delle somme da questo versategli: rendiconto che avrebbe dovuto essere fornito al cliente, che ne faceva richiesta alla conclusione del rapporto professionale, mediante nota specifica ed analitica delle prestazioni alle quali inerivano tanto l'acconto iniziale di L. 5.000.000, quanto l'ulteriore versamento di L. 3.872.000.

II - Quanto ai fatti addebitati all'avv. AA dall'avv. Celesti, osserva il Collegio che l'incolpato ha reso confessione della omissione di informazioni dovute circa l'espletamento degli incarichi di rappresentanza conferitigli dal dominus del Foro di **. Dalla deposizione testimoniale dell'esponente emerge, peraltro, il seppur tardivo adempimento, con sostanziale eliminazione di fattispecie concretamente dannose per i clienti assistiti.

Quanto alla omissione di istruzioni da parte dell'avv. AA, questa volta nella veste di "dominus", nei confronti dell'avv. Celesti, deve osservarsi che la deposizione resa da quest'ultimo fa ritenere in concreto, non sussistente la prova della rilevanza disciplinare del comportamento addebitato nel capo d'incolpazione al punto 3f.

III - Per le violazioni accertate alle regole deontologiche, il Collegio, valutato nel suo complesso il comportamento dell'incolpato anche successivo all'avvio del procedimento ed i suoi precedenti, stima congruo applicare la sanzione disciplinare della censura.

P.Q.M.

Il collegio giudicante, visto l'art. 40 del D.P.R. 27/11/1933 n. 1578 e successive modificazioni dichiara l'Avv. AA responsabile degli addebiti di cui ai capi 1b 2d e 3e della incolpazione e applica la sanzione disciplinare della censura.

Assolve l'Avv. AA dagli addebiti di cui ai capi 1a, 2c e 3f della incolpazione, per insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare. Così deciso in Bologna il 17 febbraio 1999

* * *

CONSIGLIO ORDINE FORENSE BOLOGNA 5 MAGGIO 1999

Presidente Berti Arnoaldi Veli, Relatore Martinuzzi

Viola il dovere di dignità e decoro il legale che assuma incarichi giudiziari contro un soggetto che egli stesso aveva difeso pochi mesi prima in varie cause penali.

Viola il dovere di diligenza il legale che - incaricato da un cliente del recupero di un credito alimentare - non si attivi con la necessaria sollecitudine e per molti mesi ometta di dar corso alle azioni opportune.

Sanzione adeguata è la censura.

Fatto e svolgimento del procedimento

Con esposto pervenuto al Consiglio il 19/4/1996 il Sig. Rossi esponeva di essersi rivolto all'avv. AA per la sua tutela in alcune questioni penali pendenti a suo carico dinanzi a magistrati di Modena. In particolare esponeva di avere in corso, da qualche tempo, vertenze civili e penali nei confronti di tali Bianchi e Verdi di avere conferito i mandati difensivi penali alla avv. AA e quelli civili alla di lei collega di studio e di avere constatato che in alcune delle vertenze civili la Bianchi e il Verdi, sue controparti, venivano assistiti proprio dall'avv. AA. Inoltre questa gli aveva chiesto il pagamento di compensi che l'esponente asseriva di avere già corrisposto, producendo, in proposito, fotocopia di una ricevuta di L. 7.472.900. Tutto ciò veniva poi confermato dal Rossi dinanzi al Consigliere incaricato delle indagini preliminari.

Interrogata a sua volta, l'avv. AA confermava di avere assistito il Rossi in alcune cause penali ed in un'unica vertenza stragiudiziale civile con un condominio; di avere inoltre avuto incarico dal Rossi di assumere informazioni in merito ad alcune querele da lui depositate a Modena a carico della Bianchi e di altri; di avere ricevuto dal Rossi la complessiva somma di L. 2.600.000 per spese e onorari; di non avere mai assunto alcun incarico civilistico, ma unicamente alcuni mandati difensivi penali da Bianchi, per questioni comunque indipendenti dalle vicende in essere con il Rossi. Con atto 4/10/1996 la Signora CC diceva di avere affidato nel marzo 1994 all'avv. AA l'incarico di procedere giudizialmente nei confronti del marito separato per il pagamento del contributo mensile di mantenimento dei due figli minori, così come stabilito all'atto della separazione, ricevendo dall'avv. AA rassicurazioni circa la facilità di espletamento dell'incarico e versando in più riprese acconti per complessive L. 900.000.

Dopo molti mesi, a seguito delle insistenti richieste di notizie da parte della CC, l'avv. AA le aveva consegnato copia del ricorso che asseriva di avere depositato e comunicava poi alla CC che il Tribunale aveva già provveduto. La Signora CC, tuttavia, si era recata di persona in Tribunale e qui aveva constatato che nessun procedimento era in corso nei confronti del marito. Aveva allora chiesto all'avv. AA la copia del provvedimento che questa aveva asserito essere stato emesso dal Tribunale, ricevendo fotocopia di un atto in data 26/1/96. Non sentendosi più tutelata adeguatamente, la Signora CC si era rivolta ad altro legale.

Interrogata in sede d'indagini preliminari, l'avv. AA precisava di non avere potuto depositare subito il ricorso richiesto dalla cliente perché la separazione non era stata ancora registrata, cosicché non era risultato possibile ottenerne copia da allegare al ricorso, se non nel settembre 1995, dopo che alla registrazione aveva direttamente provveduto, nell'aprile '95, la Signora CC. Questa, poi, non aveva

inteso dare corso alla domanda congiunta di divorzio che il marito aveva nel frattempo prospettato, avviando anche trattative, tramite altro legale, per la definizione di tutte le questioni pendenti, così da far ritenere inopportuno, all'avv. AA, il deposito del ricorso già predisposto.

La stessa negava di avere mai consegnato alla esponente alcuna copia di un "provvedimento" del Tribunale e dichiarava di non avere mai visto quello allegato all'esposto.

In date 16/6/1997 e 13/10/97 venivano aperti due distinti procedimenti disciplinari (poi riuniti) con formulazione dei seguenti capi d'inculpazione:

- Avere violato il dovere d'indipendenza e fedeltà per avere accettato nuovo incarico professionale dalla Sig.ra Bianchi in rilevante conflitto d'interessi con il Sig. Rossi, suo precedente assistito. In Bologna, dal mese di maggio 1995.

- Avere violato i doveri di correttezza, lealtà e probità

1) per non avere dato corso all'incarico professionale ricevuto dalla cliente Sig.ra CC e avere, invece, dichiarato alla stessa che il Tribunale aveva emesso i provvedimenti richiesti, consegnando anche una copia apocrifia alla cliente;

2) per avere ricevuto, per tale incarico, non compiuto, fondo spese di complessive L. 900.000;

3) per avere compromesso, con tale comportamento, il diritto della cliente ad una esazione tempestiva delle somme dovute dal marito.

In Bologna, negli anni 1994 e 1995.

Costituito il Collegio Giudicante, all'udienza dibattimentale del 24/3/1999 veniva ammessa quale teste, a richiesta dell'inculpata, la Signora Bianchi, e venivano assunte le deposizioni di questa e dell'avv. BB, da cui si apprendeva dell'omicidio di Rossi, di cui risultava imputata, quale mandante, la Bianchi. A seguito di tali deposizioni il Collegio riteneva di disporre l'assunzione, quale teste di riferimento, dell'avv. DD del Foro di Modena, indicato dalla Bianchi quale suo patrono in tutte le sue cause civili contro il Rossi e l'acquisizione di copia dei verbali delle cause già pendenti a Modena fra il Rossi e la Bianchi.

Il procedimento proseguiva così alla successiva udienza del 5/5/99, ove venivano raccolte le deposizioni dell'avv. DD e della Signora CC; dopo di che veniva interrogata l'inculpato che, da ultimo, svolgeva la propria difesa in proprio.

Motivi della decisione

I - I fatti addebitati all'avv. AA dal Signor Rossi hanno trovato integrale conferma nei documenti acquisiti e negli atti istruttori.

Il Rossi, infatti, lamentava che l'avv. AA avesse accettato, poco dopo l'esaurimento dei rapporti professionali con lui, mandati difensivi della sua controparte Bianchi in cause civili pendenti contro di lui, cosicché egli si era trovato a fronteggiare, quale rappresentante della propria controparte, proprio quel legale a cui, fino a poco prima, aveva affidato le proprie difese penali.

Benché l'inculpato abbia categoricamente escluso "di avere mai avuto mandati difensivi dalle controparti del Rossi da lui citate" ammettendo soltanto di avere assistito la Bianchi "solo in questioni indipendenti dalla vicenda che coinvolge il Rossi" (cfr. verbale 17/6/96), è, al contrario, emerso chiaramente, dai verbali delle cause pendenti a Modena fra il Rossi e la Bianchi, che l'avv. AA ebbe a costituirsi nell'interesse della Bianchi, nel febbraio 1996, in almeno due cause pendenti contro il Rossi, di cui era stato difensore in varie cause penali fino a pochi mesi prima.

E' appena il caso di osservare che la non contemporaneità della assistenza di due controparti, se vale ad escludere le ben più gravi fattispecie (peraltro mai contestate all'avv. AA) del conflitto d'interessi o dell'infedele patrocinio, non vale ad escludere la rilevante violazione del dovere d'indipendenza gravante sull'avvocato, che deve curare di salvaguardarlo evitando proprio di assumere mandati contro

coloro che sono stati, in precedenza, propri clienti. Anzi, non può sottacersi che le iniziali categoriche smentite dell'incolpato fanno pensare che lo stesso fosse ben consapevole di avere effettivamente violato, col suo comportamento, precise norme deontologiche.

II - Quanto agli addebiti mossi a seguito dell'esposto della Signora CC, osserva il Collegio che essi hanno trovato solo parziale riscontro nei documenti e negli atti istruttori. In particolare risulta provato, anche per le ammissioni dell'incolpato, che la esponente ebbe a conferire all'avv. AA l'incarico di recuperare crediti alimentari che la CC vantava nei confronti del marito, ma che non si attivò con la necessaria sollecitudine. A tale proposito non possono ritenersi valide giustificazioni nè la temporanea indisponibilità della copia autentica della separazione, dipendente dalla sua mancata registrazione, nè la prospettazione, da parte del marito debitore, dell'ipotesi di una domanda di divorzio congiunto. Quanto a quest'ultima eventualità, infatti, non risulta in alcun modo che la CC avesse mai manifestato all'avv. AA un proprio interesse a considerare tale passo come un modo di addivenire alla risoluzione dei problemi esclusivamente economici che la vedevano in contrasto col marito. Quanto alla asserita indisponibilità della copia autentica della separazione, non risulta che l'avv. AA abbia sollecitato la cliente, all'inizio dell'incarico, a provvedere alla registrazione, senza contare che avrebbe ben potuto provvedervi egli stesso richiedendo alla cliente la relativa provvista economica. I ritardi così accumulati hanno indubbiamente finito per mortificare l'interesse della cliente al più sollecito recupero del credito.

Nessun riscontro obiettivo, per contro, si è avuto dell'addebito di avere consegnato alla CC una "finta" copia di un provvedimento giudiziario in realtà inesistente. La esponente aveva prodotto tale documento in allegato al proprio esposto, ma la incolpata non l'ha riconosciuto ed in tale conflitto il Collegio non è stato messo in grado di raccogliere ed apprezzare mezzi di prova ulteriori.

Quanto infine alla riscossione della somma di L. 900.000 dalla Signora CC, ritiene il Collegio che le attività comunque svolte dall'avv. AA meritassero un tale compenso.

III - Per le violazioni accertate alle regole deontologiche, il Collegio, valutato nel suo complesso il comportamento dell'incolpato anche successivo all'avvio del procedimento ed i suoi precedenti, stima congruo applicare la sanzione disciplinare della censura.

* * *

TRIBUNALE DI BOLOGNA 21 febbraio 2000

Est. Palumbi

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna contro N.N.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è legittimato, nel caso di irreperibilità di un avvocato iscritto all'Albo, ad ottenere la consegna degli atti e dei documenti già detenuti dall'avvocato resosi irreperibile, al fine di provvedere alla riconsegna degli stessi ai clienti che ne abbiano fatto richiesta.

Al fine di conseguire la materiale disponibilità dei fascicoli, il Consiglio dell'Ordine può ottenere dall'autorità giudiziaria ordinaria un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordini la consegna dei fascicoli.

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE 1^a CIVILE

Il Giudice del procedimento cautelare, sciogliendo la riserva di cui al verbale 18.2.2000 osserva:

l) l'art. 14 lett. e) del R.D. 27.11.33 n. 1578 demanda al Consiglio dell'ordine degli avvocati il

compito di dare “...nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dell’esercizio professionale”;

2) dall’esame di tale disposizione (e dal raffronto con quanto disposto nelle altre lettere del medesimo art. 14 l. cit.) è agevole concludere che lo specifico compito da essa previsto sia espressione di un potere-dovere il cui esercizio risulta strumentale alla tutela di due tipi di interessi, che presentano il dato comune della sopravvenuta cessazione dell’esercizio delle funzioni forensi determinata dalla morte o dall’allontanamento dell’avvocato, vale a dire la tutela del decoro e della dignità dell’ordine forense e la tutela dei diritti sostanziali e processuali delle persone rimaste senza assistenza e/o difesa;

3) la richiesta formulata nel ricorso presentato dal Consiglio dell’Ordine di ottenere la disponibilità di tutti i fascicoli costituenti l’archivio professionale dell’Avv. NN, di cui è certo non si hanno più notizie dal giugno 1999, è ammissibile e fondata: tale disponibilità - necessaria al pieno esercizio dei poteri demandati al Consiglio dalla lettera e) dell’art. 14 R.D. 27.11.33 n. 1578 e non ricompresa in essi - non può infatti essere conseguita dalla parte ricorrente attraverso un proprio ordine diretto al Curatore speciale nominato per lo scomparso avv. NN, trattandosi di un potere coercitivo che, in quanto incidente sulla riservatezza dello scomparso e/o dei suoi clienti, non può essere disposto che con un provvedimento giurisdizionale;

4) nel caso in esame, la perdurante mancanza di notizie riguardo all’avv. NN (come si evince dalle dichiarazioni rese dall’avv. X in data 8.11.99 all’avv. Berti Arnoaldi Veli, delegato dal Consiglio dell’ordine per l’istruttoria del caso: doc. n. 4 prodotto unitamente al ricorso) e l’esistenza di un archivio professionale attualmente non gestito ma solo inventariato (come dichiarato all’udienza del 18.2.2000 dal Curatore speciale, avv. DD) rendono pressante ed attuale l’urgenza di consentire al Consiglio l’effettività di intervento a norma della lettera e) dell’art. 14 R.D. n. 1578/33 affinché possa provvedere - ove ritenga che ne ricorrano i presupposti - alla consegna degli atti e documenti alle parti che abbiano affidato la cura dei propri interesse all’avv. NN;

5) sussistono, pertanto, le condizioni per l’accoglimento del ricorso;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, ordina all’Avv. DD, quale Curatore dello scomparso avv. NN, di consegnare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna tutti i fascicoli, atti e documenti, costituenti l’archivio professionale dell’avv. NN ed esistenti nei locali di via ** in Bologna, come da inventario redatto dallo stesso Curatore speciale;

assegna termine di giorni 30 per l’inizio del giudizio di merito.

Si comunichi.

Bologna, 21/2/2000

Il Giudice
dott. Antonella Palumbi

* * *

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 24 GIUGNO 1999

Presidente Buccico, Relatore Scassellati Sforzolini

Contro il provvedimento del Consiglio dell’Ordine che nega l’inserimento di un legale negli elenchi di difensore d’ufficio di turno non è ammissibile ricorso al CNF.

Al Consiglio dell’Ordine è rimessa una valutazione di idoneità del legale che chieda di essere

inserito negli elenchi della difesa d'ufficio.

Tale requisito non ricorre se che il legale abbia in corso un procedimento di inabilitazione o interdizione.

FATTO

Con ricorso 5 ottobre 1998, depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna il giorno 6 successivo, l'avv. Tizio ha impugnato il provvedimento 7 settembre 1998, notificatogli a mani il 30 settembre 1998, con il quale il Consiglio gli negava l'inserimento negli elenchi di difensore d'ufficio di turno, per il motivo che sarebbe attualmente pendente procedimento di interdizione, a carico dell'avv. Tizio stessa, promosso dalla Procura della Repubblica della città.

La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento, poiché esso - così testualmente e sinteticamente si esprime lo stesso ricorrente "non trova nessun riscontro nella legge forense e quindi deve considerarsi abnorme".

Con memoria 15 gennaio 1999, depositata il giorno successivo nella Segreteria del Consiglio Nazionale, il suo difensore ha aggiunto considerazioni difensive rilevando che se il provvedimento impugnato avesse natura disciplinare, giustamente potrebbe parlarsi di abnormità; se invece si dovesse accedere alla tesi - giusta a dire del difensore - secondo la quale non di provvedimento disciplinare tratterebbesi, va ricordato che tra i compiti istituzionali dei Consigli degli Ordini degli Avvocati vi è quello della tenuta degli Albi. Ora l'art. 97 c.p.p. prevede che il Consiglio dell'Ordine predisponga elenchi di difensori per le difese d'ufficio, con i criteri per la nomina in base a turni, e l'art. 29 disp. att. s.c. fa menzione ad "elenco alfabetico" sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Ordine, consegnato in copia al Presidente del Tribunale per la trasmissione agli uffici giudiziari. Requisiti per l'iscrizione in detti elenchi sono la idoneità e la disponibilità.

E' evidente, secondo il difensore, la analogia della posizione fra i registri dei praticanti e l'elenco dei difensori d'ufficio, ed in materia di registro dei praticanti sia la giustizia amministrativa che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che è il C. N. Forense a doversi pronunciare.

Sulla disponibilità di Tizio non deve essere dubbio alcuno, avendo lo stesso interessato chiesto di essere iscritto nell'elenco; quanto alla idoneità, termine in realtà equivoco, si deve considerare la idoneità in concreto anche in vista della modestia degli interventi dei difensori d'ufficio.

Il provvedimento impugnato non risulta motivato se non con un richiamo alla pendenza di un procedimento di interdizione.

Il difensore chiedendosi come il Consiglio abbia potuto esserne informato, eccepisce che il provvedimento è stato chiesto (nel caso) per prodigalità e non per disturbi afferenti la corretta gestione di una difesa; la questione è comunque sub iudice e non si vede in base a quali elementi si possa desumere che Tizio sarà interdetto.

Il difensore ha prodotto copia della consulenza tecnica neuro-psichiatrica d'ufficio 7 novembre 1998, con la quale il C.T.U. accerta che l'avv. Tizio è soggetto affetto da abituali infermità di mente, diagnosticabile come disturbi generici della personalità, con intercorrenti episodi di disturbi dell'umore, depressivi ed ipomaniacali. Tale infermità deve essere considerata non solo abituale ma anche cronica; attiene prevalentemente alla sfera volitiva e rende Tizio parzialmente capace di provvedere ai propri interessi, nel senso che egli può curare solo la loro ordinaria amministrazione; conclusivamente l'interessata si trova nelle condizioni previste dal 10 comma dell' art. 415 c.c., l'insorgenza della patologia potendo essere fatta risalire al gennaio 1993.

DIRITTO

L'avv. Tizio impugna la decisione dell'Ordine di Bologna con un ricorso nel quale, lungi dall'espone le ragioni del gravame, afferma semplicemente che il provvedimento non trova nessun riscontro nella

legge forense e che esso deve quindi considerarsi abnorme.

Il dedotto, mancato riscontro nella legge forense non rappresenta di per sè la specificazione di un motivo, in quanto non spiega per quali ragioni, al di là della semplice abnormità, il provvedimento impugnato sarebbe contrario alla legge. L'atto di impugnazione non contiene uno degli elementi essenziali dell'atto stesso, non essendo sufficiente la mera manifestazione volontà di proporre impugnazione senza indicare, almeno sommariamente, i motivi per i quali la stessa è proposta. Esso è perciò nullo, e tale nullità non può considerarsi sanata dalla memoria difensiva del 15 gennaio 1999, non essendo la stessa idonea ad ovviare alla mancata indicazione dei motivi di ricorso.

Trattasi, comunque, di ricorso inammissibile perché proposto contro una deliberazione dell'Ordine locale in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense: gli elenchi dei difensori d'ufficio, disponibili per i turni predisposti dal Consiglio dell'Ordine (e resi validi soltanto con la approvazione da parte del Presidente del Tribunale in mancanza della quale gli stessi elenchi non assurgono neppure alla dignità di una lista avente rilievo processuale) non sono comparabili agli Albi degli avvocati o ai registri dei praticanti, non esistendo alcuna analogia tra i medesimi: come è noto, il Consiglio Nazionale Forense ha giurisdizione soltanto in materia di albi e/o di registri, ma non certamente in materia di elenchi o di liste.

Il Consiglio Nazionale Forense è così incompetente a pronunciarsi sulla domanda. Esso - oltre a svolgere il potere disciplinare nei confronti di propri membri ex art. 54 L. 36/1934 - pronuncia sui ricorsi presentati dagli interessati e/o dal Pubblico Ministero nelle materie: disciplinare; di iscrizione nell'albo speciale; elettorale; sui conflitti di competenza fra i Consigli dell'Ordine; di reclamo dei praticanti avverso il diniego del rilascio dei certificati di compiuta pratica.

Se fosse possibile esaminare il merito del ricorso, esso apparirebbe comunque infondato poiché la concreta possibilità che il ricorrente possa essere inabilitato (se non interdetto) lo priva in ogni caso del requisito della idoneità richiesto dalla legge per i difensori d'ufficio.

Il ricorso è dunque inammissibile, sia perché nullo sia per difetto di giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense.

* * *

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 2 OTTOBRE 1999

Presidente Danovi, Relatore Ruggerini

L'esponente non è parte nel procedimento disciplinare, non ha legittimazione a intervenire nello stesso, e dunque può validamente essere udito come testimone.

La sua credibilità deve però essere oggetto di attenta valutazione da parte del giudice disciplinare, il quale deve prosciogliere l'incolpato qualora la testimonianza appaia in contraddizione con altri elementi prevalenti in senso inverso.¹

FATTO

Con esposto 10 aprile 1997 l'avv. AA del Foro di Bologna informava il proprio Consiglio dell'Ordine che l'avv. BB, agendo personalmente, aveva promosso avanti la Pretura di Bologna una procedura di accertamento tecnico preventivo nei confronti della propria cliente Srl XY. All'udienza del 18 marzo

1) La decisione di primo grado, riformata con questa decisione del C.N.F., era stata pubblicata su *Bologna Forense* n. 1/98.

97 L'avv. AA si costituiva per la propria cliente eccependo l'incompetenza per valore del Pretore essendo la causa di valore indeterminato e chiedendo la reiezione della domanda. All'udienza di comparizione il Pretore demandava al consulente tecnico il compito di descrivere lo stato dei luoghi indicati nel ricorso con particolare riferimento alle opere e ai lavori di ristrutturazione eseguiti e di precisare con riferimento al contratto e al capitolato in atti quali lavori erano stati eseguiti, quali mancavano e quali erano le condizioni di esecuzione.

Secondo l'avv. AA l'udienza si era svolta nella più assoluta normalità. Il giorno stesso l'avv. AA riceveva dalla propria cliente una lettera che integralmente si riporta: *in data odierna alle ore 12 e alle ore 18 circa abbiamo ricevuto due telefonate dell'avv. BB il quale, dopo averci manifestato il suo stupore per non avere il nostro geom. X partecipato all'udienza, ha irriso le difese da lei predisposte nel nostro interesse dicendo che lei aveva avuto il suo avere in udienza, che tutta la nostra linea difensiva era stata totalmente rigettata e che eravamo solo all'inizio. L'avv. BB ci ha anche detto di avere sporto denuncia per truffa nei confronti del geom. X e del nostro collaboratore signor Y. Pensavamo che avendo conferito l'incarico di tutelarci a un avvocato, l'avv. BB avrebbe finalmente cessato di infastidirci per cui la preghiamo di invitare l'avv. BB ad avere esclusivamente contatti con lei. Desideriamo inoltre essere relazionati sull'udienza di oggi ed avere chiarimenti su quanto riferito dall'avv. BB e nell'attesa, porgiamo cordiali saluti.* L'avv. AA chiedeva che il Consiglio dell'Ordine, previ gli accertamenti del caso, adottasse i provvedimenti più opportuni nei confronti dell'avv. BB. Il Consiglio comunicava l'avvenuta presentazione dell'esposto all'avv. BB avvertendolo che aveva facoltà di estrarne copia. Con memoria 23 maggio 97, depositata nel corso di un interrogatorio avanti al Consigliere istruttore, l'avv. BB contestava il contenuto dell'esposto lamentando che l'avv. AA avesse prestato fede a quanto riferito dal suo cliente geom. X, denunciato per truffa dall'avv. BB, e già rinviato a giudizio, unitamente a tale Y. L'avv. BB afferma ancora che il X è suo debitore per rilevante somma per prestazioni professionali eseguite nel suo interesse e per avere causato forti danni a un appartamento di sua proprietà. Il BB afferma di avere querelato esclusivamente il X e non anche il Y.

Contesta che l'udienza del 18 marzo 97 si fosse svolta con normalità per l'atteggiamento intemperante dell'avv. AA.

Era quindi sentito il geom. X il quale riferiva che la telefonata dell'avv. BB era stata ricevuta dal collaboratore Y. Alle ore 18 riceveva personalmente sul cellulare la telefonata dell'avv. BB riportata nella lettera all'avv. AA. Il X riconosceva di avere affidato in passato pratiche all'avv. BB e che poi i rapporti professionali si erano interrotti.

Il Consiglio dell'Ordine di Bologna con deliberazione 16 giugno 97 apriva procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. BB con il seguente addebito: per avere espresso, in occasione di due telefonate, il giorno 18 marzo 97 verso le ore 12 e verso le ore 18, con i signori Y e X, giudizi negativi nei confronti dell'avv. AA, legale della Srl X, pronunciando frasi, quali l'avv. AA aveva avuto il suo avere in udienza e la linea difensiva era stata totalmente rigettata. In Bologna il 18 marzo 1997. L'avv. BB era poi tratto a giudizio avanti al Consiglio di Bologna per la seduta giorno 8 ottobre 1997.

In quella sede l'avv. AA confermava l'esposto e aggiungeva che subito dopo l'udienza, del cui esito il cliente non era stato ancora informato, gli aveva telefonato Y, collaboratore dell'impresa X, riferendogli che l'avv. BB aveva telefonato alla ditta informandola dell'udienza, dicendo fra l'altro che le difese dell'avvocato AA erano state tutte respinte e non erano fondate e che le difese sostenute avevano giovato a lui e non alla X. Disse che in seguito fece le sue rimostranze all'avv. BB che ammise di avere telefonato alla X ma per altri motivi e che il contenuto della telefonata riferitogli non era vero. L'avv. AA diceva ancora di non avere strappato dalle mani dell'avv. BB i verbali di udienza. Ha aggiunto di non ricordare se la comunicazione della telefonata gli sia stata fatta solo per lettera o anticipata a mezzo

fax.

Y ha riferito che nella tarda mattinata del giorno dell'udienza l'avv. BB aveva telefonato cercando il X, che egli rispose alla telefonata e che BB non gli disse il motivo della stessa. Egli proseguì dicendo con tono ironico e baldanzoso che l'udienza aveva avuto esito sfavorevole per la X e che l'avv. AA aveva avuto il suo avere. Il Y ha detto di non essere competente a giudicare. Aggiunse che la cosa non sarebbe finita lì e che sarebbe proseguita in sede penale. Aveva poi informato il X il quale scrisse all'avv. AA la lettera in atti.

Aggiungeva che la moglie era socia della X e che anche egli era stato amministratore della società. Aggiungeva di essere stato denunciato dal BB per truffa. Il BB produceva decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti del X e del Y per l'udienza del 16 febbraio 2000.

Era sentito poi X il quale confermava di avere ricevuto una seconda telefonata dal BB e che in quel momento la sua fiducia nell'avv. AA era stata intaccata. Confermava di avere avuto rapporti professionali col BB, che sarebbe stato pagato dai condomini morosi. Per altri incarichi ciò non era avvenuto tanto che il BB gli aveva notificato decreto ingiuntivo da lui opposto. Ammetteva di avere in corso col BB causa per inadempimento relativo alla ristrutturazione di un appartamento di sua proprietà. Aggiungeva di avere incontrato dopo il marzo 97 un paio di volte l'avv. BB.

Era sentita la teste avv. CC la quale ha riferito di essere stata nello studio dell'avv. BB alle ore 17,30 del 18 marzo 97, come risultava dalla sua agenda, e di essersi intrattenuta con lui circa un'ora nel corso della quale l'avv. BB non si era mai allontanato, nè aveva fatto telefonate.

L'avv. BB produceva prospetto di traffico telefonico dal quale risultava che il 18 marzo 97 egli non aveva fatto telefonate a telefoni cellulari. Era poi sentito un barista il quale diceva di avere visto l'avv. BB e il geom. X pranzare insieme tra la fine di maggio e i primi di giugno 97.

Era anche sentito l'avv. BB il quale confermava la memoria di cui si è sopra parlato. Ribadiva di non avere effettuato le telefonate al Y e al X. Aggiungeva che l'atteggiamento dell'avv. AA all'udienza del 18 marzo fu aggressivo in quanto gli aveva strappato per due volte i verbali dalle mani ed egli fu costretto ad affidare la propria difesa ad altro collega.

A chiusura del procedimento l'Ordine di Bologna dichiarava responsabile l'avv. BB dell'addebito e gli applicava la sanzione dell'avvertimento.

Nella decisione il Consiglio di Bologna ritiene certo che fra l'incolpato e il X e il Y sussistono gravi contrasti. Nonostante ciò il consiglio ha prestato fede alle deposizioni del Y e del X ritenendo che le telefonate fossero effettivamente avvenute anche perché l'avv. AA ha riferito di avere ricevuto, subito dopo l'udienza, la telefonata del Y. L'Ordine di Bologna ha ritenuto che non avesse rilevanza il prospetto del traffico telefonico perché anonimo e che la deposizione dell'avv. CC fosse pure irrilevante dato il tempo trascorso e che la stessa potesse anche non ricordare le telefonate fatte dal BB.

Riteneva che il comportamento del BB fosse scorretto e gli applicava la sanzione dell'avvertimento.

Contro la decisione dell'Ordine di Bologna l'avv. BB proponeva rituale e tempestivo ricorso.

Nell'impugnazione l'avv. BB contestava di avere effettuato le telefonate e diceva che il tutto era stato architettato dal X e dal Y per ritorsione nei suoi confronti.

L'avv. BB affermava di essere stato sino al novembre 96 legale della X e di essere stato anche in rapporti di affari con la stessa per avere ceduto un contratto di opzione per l'acquisto di uno stabile in Sant'Agata Bolognese alla X dietro corrispettivo della ristrutturazione di un suo immobile in Bologna e di avere sollecitato il 20 dicembre 96 la ripresa dei lavori di ristrutturazione. In pari data chiedeva alla X il pagamento delle proprie competenze in circa L. 60.000.000. Affermava ancora che, essendo stato abbandonato il cantiere privo di protezione, il 30 dicembre 96 per il gelo si erano rotte le tubature dell'acqua con grave danno all'immobile. Dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione avvenuto il 13

febbraio 97 l'avv. BB presentava denuncia per truffa nei confronti del X. Chiedeva poi all'Ordine l'opinamento delle sue notule e indi chiedeva e otteneva dal Presidente del Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo per le sue competenze professionali. Tutto ciò era sottolineato per dimostrare la tensione dei rapporti esistenti fra l'Avv. BB e i testi X e Y, rinviati a giudizio per truffa ai danni del ricorrente e che al 18 marzo 97 dovevano già sapere della presentazione della querela. Secondo l'avv. BB il Y sarebbe socio occulto del X e quindi interessato alle sue vicende. Mette ancora in risalto il ricorrente che l'esposto dell'avv. AA è di circa un mese successivo ai pretesi fatti.

Ad avvalorare la inattendibilità dei testi di accusa il BB sostiene che le affermazioni a lui riferite sarebbero illogiche soprattutto dati i pessimi rapporti esistenti fra le parti. Aggiunge che l'avv. AA è in contraddizione quando afferma di avere ricevuto la missiva del 18 marzo 97 via fax, mentre il X afferma di averla spedita per posta. Non sarebbe poi esatto che il Y avesse avuto conoscenza dell'udienza dalla telefonata del BB perché la data dell'udienza era contenuta nell'atto di accertamento tecnico notificato. Afferma la rilevanza della testimonianza dell'avv. CC sia perché l'orario dell'incontro con l'avv. BB risultava dall'agenda, sia per la precisione della deposizione stessa. Se vi fosse stata telefonata, questa sarebbe rimasta impressa nella mente dell'avv. CC perché, secondo il contenuto riferito dal X avrebbe avuto un tono anormale. Sostiene ancora l'avv. BB che il teste DD, il cameriere del bar, non può essere considerato marginale perché gli incontri a pranzo vi erano effettivamente stati in quanto il X aveva cercato di sistemare ogni questione con il BB.

Sostiene ancora il ricorrente la autenticità del tabulato telefonico sul quale è riportato l'importo pagato corrispondente alla bolletta prodotta in originale. Dal tabulato risulta che nessuna chiamata su cellulare è stata eseguita il 18 marzo 1997. Conclude chiedendo il proprio proscioglimento.

Successivamente l'avv. BB ha presentato memoria con la quale afferma che le testimonianze dei suoi accusatori sarebbero incompatibili ex art. 246 C.P.C.. Chiede altresì che venga sentito quale testimone tale rag. FF in ordine agli impegni del ricorrente il 18 marzo 1997 nella tarda mattinata e primo pomeriggio.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzi tutto di dover esaminare l'eccezione proposta dall'avv. BB nella memoria con la quale chiede che vengano dichiarate inutilizzabili le deposizioni rese dal geom. X e dal signor Y perché in contrasto con l'art. 246 C.P.C. Va ricordato che nel procedimento disciplinare le parti sono unicamente l'incolpato e il Pubblico Ministero e che il denunziante ed eventuali testi non possono assolutamente intervenire nel giudizio in quanto l'intervento di parti diverse da quelle sopra menzionate è inammissibile. Ne consegue che il X e il Y potevano legittimamente deporre nel procedimento disciplinare non essendo loro acconsentito l'intervento nel giudizio, presupposto questo per la loro incapacità a testimoniare a sensi dell'art. 246 C.P.C.. Anche i generici richiami agli art. 192 e 236 C.P.P. sono inconferenti, sia perché nel procedimento disciplinare trova applicazione il codice di procedura civile, sia perché dette norme si limitano ad affermare che la personalità dell'incolpato deve essere attentamente valutata e che le deposizioni degli imputati per reato connesso devono essere valutate unitamente ad altre prove.

Passando ad esaminare il merito del ricorso il Collegio ritiene di dover prendere le mosse dalla telefonata che si afferma essere avvenuta alle ore 18 del 18 marzo 1997 da parte dell'avv. BB sul cellulare del geom. X. A tale proposito va presa in considerazione, per sopportare la negativa dell'avv. BB, la deposizione dell'avv. CC. Questa ha riferito di essere assolutamente certa, in base alle annotazioni riportate sulla sua agenda professionale, di essere rimasta per circa un'ora, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nello studio dell'avv. BB. Ha detto pure di essere certa che costui non si era mai allontanato dalla stanza, nè aveva fatto telefonate. Il Consiglio dell'Ordine di Bologna ha ritenuto non rilevante la deposizione

dell'avv. CC in quanto questa, dato il tempo trascorso al momento della deposizione, non poteva ricordare eventuali telefonate fatte o ricevute dall'avv. BB. Va osservato che la telefonata sarebbe partita dall'avv. BB ed è già di per sé abbastanza strano che un avvocato, impegnato in un colloquio con un collega, effettui telefonate in partenza, mentre è abbastanza normale che ne riceva da parte di terzi. La circostanza quindi può essere facilmente ricordata dall'avv. CC. A dire poi del X la telefonata sarebbe stata particolarmente vivace, e anche questo è un ulteriore elemento che dovrebbe aver cristallizzato il ricordo della telefonata nella memoria dell'avv. CC. Ma la prova fondamentale che la telefonata non sia stata fatta dall'avv. BB la si desume dal tabulato telefonico. Dalla documentazione prodotta con il ricorso appare certo che quel tabulato è autentico e da esso risulta in modo chiaro che nessuna telefonata a telefono cellulare è stata effettuata dall'avv. BB in tutto l'arco della giornata del 18 marzo 1997. Il Collegio quindi ritiene provato in atti che la telefonata delle ore 18 non sia assolutamente avvenuta. E' quindi evidente che sul punto la deposizione del geom. X è smentita da prove certe che ne inficiano la credibilità anche per quanto attiene alla telefonata delle ore 12, effettuata, secondo l'accusa, al collaboratore Y. Va ricordato che i rapporti fra l'avv. BB, il X e il Y erano pessimi tanto che risulta dagli atti che tra le parti erano in corso al momento della celebrazione del procedimento avanti all'Ordine di Bologna varie cause civili e il BB aveva denunciato penalmente il geom. X come risulta dal decreto di citazione a giudizio. Del pari è certo che l'imputazione è stata estesa anche al Y il quale sapeva di essere stato denunciato dall'avv. BB. Per queste ragioni la credibilità dei testi deve essere attentamente valutata. Per quanto attiene alla telefonata delle ore 12 il Collegio rileva una contraddizione fra la deposizione del Y e la deposizione dell'avv. AA. Il Y non accenna di aver fatto una telefonata all'avv. AA verso le ore 12, e anzi afferma che è stata scritta la lettera all'avv. AA per l'impossibilità di contattarlo telefonicamente. L'avv. AA a sua volta nell'esposto al Consiglio dell'Ordine non accenna alla telefonata del Y nella tarda mattinata del 18 marzo e pertanto, senza dover dubitare della sincerità dell'avv. AA, si osserva che costui potrebbe confondersi con una delle tante telefonate ricevute in quel periodo dalla X Costruzioni e dal X e dal Y. Il Collegio ritiene pertanto che non sussista una prova certa nemmeno per la telefonata attribuita all'avv. BB alle ore 12 circa del 18 marzo 1997. Non essendovi quindi prova della responsabilità dell'avv. BB il ricorso merita accoglimento.

NOTIZIE DALL'U.I.A.

ATTIVITÀ 2000

di Bruno Micolano

Gran fermento all'inizio del 2000.

Passate le pigre vacanze natalizie, sconfitto il baco del millennio è ripresa con gran vigore l'attività.

Nei primi giorni di febbraio si è tenuto a Firenze un seminario organizzato congiuntamente

dall'U.I.A. (Union international des avocats) e dall'AIJA (Association International des Jeunes Avocat).

Cosa sia l'U.I.A. è noto ed è già stato esposto nel precedente numero riferendo del congresso di New Delhi.

Poche parole per spiegare

cos'è l'AIJA.

La sede è a Bruxelles, Avenue Louis Lepoutre 59/20 e invitiamo tutti i giovani (fino a 45 anni) ad aderirvi (Website: <http://www.aija.org>).

L'associazione nazionale dei giovani avvocati è un'organizzazione apolitica il cui oggetto è

quello di promuovere la cooperazione e l'aiuto fra i giovani avvocati del mondo intero.

Al di fuori del suo congresso annuale, l'associazione organizza dei corsi e dei seminari su dei temi d'interesse attuale destinato ai professionisti della materia e nel cui contesto i partecipanti e gli esperti hanno occasione di procedere ad uno scambio di idee.

Conformemente alle direttive della Aija, i suoi corsi e seminari, non si limitano solo ed esclusivamente ai lavori scientifici; il programma comprende anche riunioni ed attività sociali che permettono ai partecipanti che vengono dal mondo intero di meglio conoscersi, di scambiare le loro esperienze e di continuare la discussione intorno al tema del seminario.

I corsi e i seminari sono aperti a tutti, anche ai non associati.

Il tema del seminario di Firenze era il contratto di subfornitura esaminato sotto diversi aspetti.

Nel quadro della loro collaborazione da lunga data e viepiù rinforzata l'Aija e l'U.I.A. hanno riunito i loro sforzi al fine di organizzare un seminario di elevato livello scientifico.

Il seminario è stato concepito per offrire ai partecipanti un'occasione unica di familiarizzare con gli aspetti giuridici della subfornitura industriale internazionale della cui importanza ed attualità nessuno più dubita.

Sempre più frequentemente le imprese occidentali concludono contratti di subfornitura per produrre, tutto o parte della loro produzione, in Europa centrale o in Asia e ciò al fine di beneficiare dei costi di manodopera e di fabbricazione più economici.

Reciprocamente delle impre-

se attive nei settori dell'alta tecnologia (come nell'industria dell'automobile) sono spesso subfornitori di fabbricanti che hanno sede o negli Stati Uniti o in Giappone di talché la subfornitura è diventata un'ausilio indispensabile nelle relazioni economiche reciproche fra l'est e l'ovest e l'ovest ed il sud-est.

I relatori erano tutti degli esperti nel campo del diritto degli affari internazionali dei loro paesi e hanno trattato del tema sotto un angolo pratico ed in maniera interdisciplinare.

Hanno passato in rivista l'insieme delle questioni giuridiche in materia di subfornitura internazionale mettendo in evidenza i particolari con i quali sono soliti confrontarsi i pratici.

Il venerdì dopo un'introduzione generale sugli interessi opposti delle parti in un contratto di subfornitura e una presentazione dei principali aspetti giuridici della materia (ivi compresi gli aspetti del diritto della concorrenza) i relatori si sono sforzati di descrivere le clausole principali di un contratto tipo di subfornitura come quelle relative al controllo della qualità alla responsabilità per fatto del prodotto al pagamento ed alle garanzie.

Hanno in seguito trattato le questioni del diritto della proprietà intellettuale, del diritto del lavoro, del diritto doganale e del diritto fiscale internazionale così come dei metodi di composizione delle liti internazionali.

Le due sessioni di lavoro previste per il sabato mattina sono state dedicate allo studio della subfornitura nei paesi dell'Europa centrale, dell'Europa dell'est e in quelli dell'Asia e del Pacifico.

Le sessioni sono state animate da esperti riconosciuti in que-

sti paesi.

A tutti i partecipanti è stata consegnata una documentazione estremamente utile e completa.

Il Consiglio dell'Ordine di Firenze è stato ospite eccezionale e la serata finale è terminata al circolo borghese della stampa la cui eleganza ha reso ancora più confortevole la già piacevole serata. I programmi futuri sono altrettanto ambiziosi: Dal 10 all'11 marzo si terrà ad Alicante un altro seminario sul tema della proprietà intellettuale all'interno dell'unione europea.

Dal 7 all'8 aprile sarà il Costa Rica nella città di San José che si discuterà dei diritti dell'uomo.

Alla fine dello stesso mese, il 28 e il 29, sarà Marakech che vedrà impegnati i relatori a parlare degli investimenti stranieri in Marocco.

Il mese di maggio, il 12 ed il 13, in Lussemburgo si discuterà della protezione degli investitori finanziari.

Passata l'estate si riprenderà l'8 ed il 9 di settembre a Budapest dove si discuterà della protezione dei consumatori nell'Unione Europea.

L'anno terminerà, in autunno, con l'annuale congresso che si terrà a Buenos Aires dal 29 ottobre al 2 novembre.

A lato di tali manifestazioni ufficiali vi è stato un invito dell'Avv. Michael Meyenburg di Vienna a partecipare all'annuale ballo dei giuristi (Juristen Ball) che, per tradizione secolare, si tiene il sabato grasso nei saloni dell'Hofburg di Vienna.

Ho aderito con entusiasmo insieme ad altri colleghi europei incuranti dei vari boicottaggi di cui parla la stampa.

La serata e l'ospitalità del collega è stata sfarzosa.

Tutto inizia con il ballo delle

debuttanti (neo laureati e laureandi) seguito dall'ingresso delle maggiori autorità austriache dal Ministro di Grazia e Giustizia al Presidente della Suprema Corte.

L'ingresso del Rettore dell'Università seguito dagli studenti è stato preceduto dalle note del "gaudeamus igitur" e un vecchio goliardo, come il sotto-

scritto, si è ricordato degli allegri tempi della goliardia bolognese spazzata via, purtroppo, da tempi funesti.

Dopo, il Ministro, ha aperto le danze e si è potuto ballare fino all'alba, almeno così mi è stato detto poiché il viaggio e l'età mi hanno fatto rientrare in albergo molto prima.

Ovviamente si era ammessi

solo in abiti da sera.

Il Consiglio dell'Ordine di Parigi è solito partecipare ufficialmente insieme a molti colleghi d'oltralpe.

Se interessasse il prossimo Juristen Ball è già fissato per il 24 febbraio 2001.

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

a cura di Gianluigi Rizzoli

Quattro giorni per discutere di politica della giustizia e per ragionare intorno allo statuto dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Saranno questi i temi al centro della Terza Conferenza Nazionale dell'Avvocatura che si terrà a Riva del Garda dal 29 giugno al 2 luglio.

La Conferenza Nazionale dell'Avvocatura si è ormai caratterizzata come il principale momento di elaborazione culturale e proposta politica dell'Avvocatura, coniugando la concreta capacità di proposta con una visione organica della giustizia e del suo rapporto con i mutamenti economici e sociali. Nelle precedenti Conferenze Nazionali a Pescara nel 1996 interrogandosi su *Efficienza e rispetto delle regole* e a Pisa nel 1998 dibattendo su *La casi delle giustizie civili* anche grazie al lavoro in sessioni, si è avuta avr̀a la possibilità di un confronto quanto produttivo che ha consentito di trasformare in proposte concrete l'ormai storica

istanza di un riforma organica della giurisdizione improntata ad una logica di sistema.

I documenti conclusivi delle prime due Conferenze dell'Avvocatura costituiscono, infatti, uno dei principali punti di riferimento di molti fra i progetti riformatori sia di matrice ministeriale, sia delle principali forze politiche, sia della magistratura.

Riteniamo che oggi si debba ripartire proprio da quei documenti finali, dalle proposte organiche di riforma delle "giustizie civili" elaborate a Pisa, per ribadire la validità delle proposte dell'avvocatura cui il nuovo articolo 111 della Costituzione conferisce adesso elementi di coerenza normativa.

La Conferenza di Riva rappresenta l'occasione per riprendere il filo della riflessione intorno ad un grande progetto riformatore, una riflessione che utilizzando il nuovo art. 111 come "cartina di tornasole" dell'intero sistema giudiziario italiano si proponga di verificare

e modificare tutte quelle zone della giurisdizione che non solo appaiano, ormai, costituzionalmente *ingiuste* ma anche politicamente superate e socialmente inadeguate a fornire una risposta efficace alla domanda di giustizia dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione.

Queste riflessioni ed analisi devono trasformarsi in proposte concrete e, quindi, in progetti legislativi che siano politicamente utilizzabili.

Tutto ciò dovrà avvenire attraverso un confronto quanto mai ampio ed aperto tra tutte le componenti del "sistema giustizia" in linea generale e del mondo forense, in particolare.

Abbiamo, altresì deciso di dedicare una sessione della manifestazione ad un dibattito approfondito, aperto e libero, perché non condizionato da strategie di voto come in sede congressuale, sul tema della possibile Revisione dello Statuto del Congresso Nazionale Forense.

Si vuole riflettere tutti insieme

me sugli eventuali cambiamenti necessari per il rafforzamento del modello OUA, con l'allargamento ulteriore della portata di rappresentanza generale della categoria.

L'unità dell'intera categoria forense, oltre che su temi specifici, come nel caso della questione "astensione forense" o per la difesa della Cassa di Previdenza Forense, deve poter trasferirsi anche sul piano della quotidiana politica di settore.

Rafforzando l'OUA si realizza la soggettività politica dell'Avvocatura attraverso un metodo d'azione politica moderno che non può prescindere da seri strumenti di sintesi e di scelta.

Il modello di rappresentanza individuato dagli avvocati, pur con le difficoltà e le incertezze tipiche di tutti i tentativi di adeguare in tempo reale le *forme* in questo caso della rappresentanza politica degli avvocati *ai processi reali* in questo caso la generale trasformazione dei modelli di rappresentanza sociale e politica costituisce uno strumento originale, perfettibile, guardato con attenzione dalle altre professioni, per il cui successo occorre il contributo di proposta e di critica di tutta l'avvocatura.

Per tali ragioni, così come accaduto nelle due precedenti edizioni della Conferenza, la massiccia partecipazione degli avvocati portatori di cultura e preparazione tecnica unite alla concretezza dell'esperienza quotidiana costituisce la principale garanzia di successo e di validità delle proposte finali.

Saranno quattro giorni di lavoro proficuo e vista l'amenità dei luoghi anche piacevoli.

Silvano Berti

Programma della Conferenza:

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

III CONFERENZA NAZIONALE DELL'AVVOCATURA – DAL GIUSTO PROCESSO ALLA RIFORMA DELLE GIUSTIZIE

LA REVISIONE DELLO STATUTO DEL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

RIVA DEL GARDA, dal 29 GIUGNO al 2 LUGLIO 2000

Programma

Giovedì 29 giugno 2000

Ore 16 – Inaugurazione e saluti delle autorità intervenute

Relazione di base sull'applicazione dei principi del giusto processo: *Cesare Piazza, Presidente . OUA*

Interventi dei rappresentanti delle associazioni forensi.

Intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Venerdì 30 Giugno 2000

Ore 9,00 – Relazione introduttiva del coordinatore della Commissione statuto e Regolamenti dell'Assemblea OUA.

Libero dibattito sulla revisione dello statuto del Congresso Nazionale Forense.

Ore 13,30 – Colazione di lavoro

Ore 15,30 – Forum organizzato dalla Cassa Nazionale di Previdenza Forense: *Coordinatore: Avv. Maurizio De Tilla, Presidente della Cassa e dell'Adepp*

Ore 17,00 – Prosecuzione del dibattito sulla revisione dello

statuto.

Ore 19,00 – Relazione di sintesi dell'avv. *Cesare Piazza, Presidente dell'OUA*

Sabato 1 luglio 2000

Ore 9.00 – Insiadimento di sei gruppi di lavoro:

Gruppo 1: Giustizia civile (*coord. Anna Rosa Sindico*) Il contraddittorio in condizioni di parità. La ragionevole durata del processo.

Gruppo 2: Ordinamento giudiziario (*coord. Elisabetta Rampelli*) Il giudice terzo e imparziale. La ragionevole durata dei processi.

Gruppo 3: Giustizia amministrativa e tributaria (*coord. Cesidio Gualtieri*) Il contraddittorio in condizioni di parità. Il giudice terzo e imparziale.

Gruppo 4: Giustizia penale A (*coord. Antonio Maria Galli*) L'informazione all'accusato. Il tempo e le condizioni per preparare la difesa.

Gruppo 5: Giustizia penale B (*coord. Palmiro Franco Tosini*) L'acquisizione di ogni utile elemento di prova a favore dell'accusato. I casi della fondazione della prova non in contraddittorio.

Gruppo 6: Ordinamento professionale (*coord. Dario Baragiola*) La compatibilità con le funzioni di magistrato onorario. Le prassi e la deontologia delle indagini difensive. La preparazione formativa al contraddittorio.

E' altresì prevista la partecipazione di esponenti delle associazioni degli avvocati e dei magistrati e di altre associazioni culturali.

Ore 13,30 – Colazione di lavoro

Ore 15,30 – Prosecuzione dei lavori dei gruppi

Ore 17 – Relazioni di sintesi dei coordinatori di ciascun gruppo
Ore 21 – Cena di gala

Domenica 2 luglio 2000

Ore 9,00 – Tavola rotonda sui temi dell'attuazione dei principi del giusto processo con la partecipazione di:

Avv. Cesare Piazza, *Presidente*

dell' OUA

Avv. Emilio Nicola Buccico, *Presidente del CNF*

On. Piero Fassino, *Ministro della Giustizia*

On. Carlo Leoni, *Responsabile Giustizia DS*

Sen. Marcello Pera, *Responsabile Giustizia F.I.*

Dott. Giuseppe Gennaro, *Presi-*

dente dell'Associazione Nazionale magistrati

Prof. Avv. Vincenzo Caianiello *Presidente emerito della Corte Costituzionale*

Moderatore: *dott. Francesco Giorgino*, giornalista del TG1

ore 13,00 – Chiusura della Conferenza

LETTERE AL DIRETTORE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

AVVOCATI IN TURCHIA

Al Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Bologna.

Insieme ad una delegazione di otto giuristi italiani ci siamo recate dal 31 marzo al 5 aprile in Turchia, per partecipare a una serie di seminari e incontri organizzati dagli Ordini degli avvocati di Istanbul, Ankara e Diyarbakir sul tema dell' adesione della Turchia all' Unione europea.

La delegazione era composta dagli avvocati Carmine Malinconico e Angelo Cutolo, del Foro di Napoli, Desi Bruno, Marina Proserpi e Maria Elena Guarini, del Foro di Bologna, Wainer Burani, del Foro di Reggio Emilia, Mario Angelelli, del Foro di Roma, e da Fabio Marcelli, presidente del Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED) e ricercatore presso l'Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale del CNR.

L' iniziativa è stata organizzata dall' Associazione europea

dei giuristi per la democrazia e i diritti umani nel mondo d' intesa con i giuristi turchi. Hanno partecipato anche delegazioni di giuristi francesi e tedeschi.

Dallo svolgimento degli incontri è emersa la necessità di un' ampia e radicale ristrutturazione del sistema costituzionale e giuridico turco, al fine di consentire l' adesione della Turchia all' Unione europea. In particolare, ci si è soffermati sulla necessità di attuare una serie di misure che consentano tale adesione: eliminazione dei reati di opinione, misure di amnistia che consentano la liberazione degli oltre diecimila prigionieri politici tuttora detenuti nelle carceri turche, l' introduzione di misure volte ad assicurare l' indipendenza della magistratura, l' eliminazione del Consiglio di sicurezza nazionale, l' introduzione di una piena libertà di associazione sia politica che sindacale, l' abolizione della pena di morte. Si rende del pari

oggi necessaria e possibile l' eliminazione delle misure di stato di assedio e legislazione speciale per le zone del Sud-Est, tanto più dopo la decisione di alcune organizzazioni curde di rinunciare alla lotta armata.

Particolare attenzione è stata rivolta, soprattutto nella riunione di Diyarbakir, al problema della tutela della numerosa comunità curda, a partire dal riconoscimento del diritto alle proprie specificità culturali e linguistiche.

La comunità europea è chiamata a collaborare affinché lo Stato turco con le adeguate riforme costituzionali si adegui a principi di democrazia, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, di cui all' art. 6 del trattato dell' Unione Europea.

I colleghi turchi ci hanno accolto con gratitudine, stima e grande disponibilità e a nome del Consiglio abbiamo portato i saluti e mostrato vivo apprezzamento per le iniziative attuali

volte a contribuire alla piena ed effettiva democratizzazione dello stato turco.

Il viaggio ed i contatti sono stati molto interessanti e stimolanti, vorremmo darne adeguata informazione ai colleghi anche con la pubblicazione del mate-

riale e delle relative iniziative sul notiziario forense.

Rimaniamo a disposizione per eventuali precisazioni.

Alleghiamo:

1) depliant illustrativi

2) il programma dei convegni

3) lo statuto dell'associazione Europea delle Giuriste e dei Giuristi per la Democrazia e i Diritti dell'Unione nel Mondo.

Avv.ti Desi Bruno, Maria Elena Guarini, Marina Prospero

* * *

BARBIERE E PITTORE

Bologna, 3 maggio 2000

Ill.mo Direttore,

sono il figlio di Pietro Azzaroni, pittore, deceduto nel 1973. Mio padre aveva un salone da barbiere in via Garibaldi, di fronte all'attuale Tribunale (ex Pier Crescenzi).

Gli avvocati bolognesi sono stati tra i più attenti suoi estimatori e molti di essi hanno acquistato e collezionato numerosi dipinti e disegni.

Io sto preparando per il prossimo autunno una mostra antologica che avverrà nelle prestigiose sale dell'Antoniano di Bologna delle opere delle quali ho la disponibilità e di quelle che riuscirò ad avere dai collezionisti.

Con l'occasione sarà dato alle stampe un volume con la riproduzione a colori di tutte le opere esposte, corredato da un testo critico attuale e da altri significativi testi scelti fra quelli pubblicati in passato.

Agli avvocati chiedo, tramite la Sua rivista, di poter disporre temporaneamente delle opere in loro possesso sia per l'esposizione, sia per la pubblicazione in catalogo. A tal fine gradirei prendere contatto con gli stessi; il mio numero telefonico è: 051/33.33.07 (via Castiglione n. 78 in Bologna).

Alla Sua cortesia chiedo di pubblicare questa mia richiesta.

La ringrazio per la cortese attenzione e Le invio i migliori ossequi

Giorgio Azzaroni

* * *

UN ERRORE NELL'ALBO

Spettabile Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Diversi colleghi si sono con me lamentati perché il numero del centralino della Cassa in loro possesso risultava in realtà inesistente.

Ho ora appurato che l'errore deriva da quanto riportato nell'albo; ivi è indicato il numero 06/302051 mentre il numero esatto è **06/362051**.

Vorrete tenerne conto per la prossima edizione e comunque, se possibile, diffondere il numero corretto.

Grazie e cordiali saluti.

avv. Maria Anna Alberti

* * *

NON SOLO DIRITTO

a cura di Giuliano e Francesco Berti Arnoaldi

Vico Faggi, *“Corno alle Scale”*, con prefazione di Sergio Solmi. All’Insegna del Pesce d’Oro, Milano MCMLXXXI, pag. 68.

Questa non è una recensione. E’ una lettera, una riflessione su cose segrete e brucianti, un incontro di due amici, un esercizio di memoria, un atto di amore e insieme di rifiuto; una riparazione, anche.

La riparazione è da molto tempo dovuta all’autore di questo libro che fin dal titolo, “Corno alle Scale”, evoca un luogo mitico dei bolognesi, che da più di tre generazioni di quel monte hanno fatto un’*icona*, come si direbbe adesso, delle loro domeniche estive e invernali per iniziarsi alla montagna: un luogo amato che nemmeno con l’alluvione del turismo e dell’alpinismo di massa ha perso il suo carattere domestico. Un libro di poesie che mantiene le promesse del titolo, e fa scorrere immagini limpide del monte, dei paesi che giacciono ai suoi piedi, degli altri monti e luoghi del nostro Appennino.

E tuttavia di questo libro, pubblicato nel 1981 da un editore illustre, nessuno pare essersi occupato, per inspiegabile torpore bolognese: al punto che una pur valorosa rivista, dedicata proprio allo studio di quella parte dell’alto Appennino in cui sorge il Corno, ha alcuni anni fa elencato tutti i libri e tutti gli articoli, saggi, diari, che avessero per avventura nominato il monte; ma ha semplicemente ignorato un libro che fin dal titolo si proponeva come numero necessario, e importante, di quell’elencazione.

Mi fa piacere pensare ora che sia un avvocato bolognese a parlarne, su una rivista di avvocati, cioè di un ceto che fin dalle prime prove ancora elitarie dell’alpinismo cent’anni fa ha battuto le piste del Corno: come mi testimoniano le ingiallite fotografie di mio padre Gaetano Berti e dei suoi amici, che da studenti prossimi a diventare colleghi d’avvocatura a Madonna dell’Acero si cimentavano intrepidamente con i favolosi sci di hickory, e le pelli di foca per risalire quando gli skilift erano ancora di là da venire.

L’autore è un magistrato, che ha concluso la sua carriera a Genova come presidente di Corte d’Appello: Vico Faggi è il *nom de plume* di Alessandro Orengo, figlio di padre genovese e di madre pavullese, ed a Pavullo nato nel 1922. A dire che è stato magistrato si lascia fuori tutta l’eccezionale ricchezza d’una vita che di Vico Faggi ha fatto uno dei nostri maggiori critici, saggisti, traduttori e autori teatrali, e infine poeti. Molti (e direi moltissimi se non temessi di offendere il suo ritegno) i premi letterari che ha ricevuti, in Italia e in Svizzera. Bibliografia colma: monografie su scrittori (Strindberg) e pittori: un libro di grande interesse storico (“Sandro Pertini sei condanne due evasioni”), traduzioni da Seneca, Plauto, Terenzio, Sofocle, Euripide; titolo, solo per dirne alcuni, “Ifigenia non deve morire”, “Il processo di Savona”, “Rosa Luxemburg”, con L. Squarzina: raccolte di poesia come “Fuga di versi”, “Da Ovidio, Corinna”, e lo straordinario “Poetando cose” pubblicato nel 1990 dalle edizioni Casagrande di Bellinzona.

Insomma, un magistrato - *homme de lettres*.

Ma questa non è una recensione; e vuole piuttosto scavare le molte e serie ragioni, che mi portano verso un amico: quale Sandro Orengo mi è diventato. Nel ’43, sfuggito ai tedeschi, torna a Pavullo: “terra dei partigiani Emilia”, dice in una poesia di “Corno alle Scale” (p. 51). E diventa partigiano, nel suo Frignano. Due inverni e un’estate; la repubblica di Montefiorino, il passaggio a Lizzano nell’ottobre ’44, dove la sua formazione restò in armi, e dove conoscerà Toni Giuriolo, il “Capitano Toni”, che muore di una morte epica a monte Belvedere il 12 dicembre 1944 (due poesie lo ricordano in “Poetando cose”, p. 34 e 35). E’ lì che ci sfiorammo, senza incontrarci. Ci saremmo conosciuti, e fatti amici, più

tardi, nei tempi delle commemorazioni.

In “Corno alle Scale” la prima parte è intitolata “Quaderno partigiano”, e riproduce una breve raccolta apparsa nel 1968 a Genova. Breve, e preziosa. Dai monti di Pavullo il Corno si scorge defilato, mentre da quelli bolognesi dell’alto Reno appare frontalmente, splendido nelle sue “scale”. Così lo vedeva Sandro:

“A sud la luce la neve
modellano il Corno alle Scale
che irridente luccica ...”

(p. 57)

E quasi per desiderio di impossessarsene chiamandoli per nome, ecco i luoghi appenninici che costituivano il nostro paesaggio: Casa Berna (p. 23), Frignano (p. 58), La Maseria Querciola Rocca Corneta (mirabile verso onomastico, p. 60), monte Belvedere (p. 60), Sestola, Monteobizzo, il Cimone (p. 63). Bastava meno, Sandro, per farmi gonfiare il cuore di ricordi distanti e comuni; per farmi entrare nell’atmosfera del “nostro” Appennino, tuo e mio, riempito delle nostre paure di ventenni, della nostra *hybris* che ci faceva sentire immortali e pieni di futuro, in mezzo alla natura amica che balena nei tuoi versi:

“Tra le foglie del castagneto
l’aria ha fermato la sua corsa.
Non più acerba la nostalgia”

(p. 14)

– dove ritrovo l’incanto di Percy Bisshe Shelley centoventisei anni prima, dall’altra parte del Corno e del crinale, di fronte ai “great chestnut trees, whose long and pointed leaves pierce the deep blue sky in strong relief” (Letters, II, n. 472).

Oppure

“Il sereno il sereno che sale
nel giorno
dal Corno alle Scale.
Qualche raggio
mesce i primi colori al paesaggio
ed incendia le neve”

(p. 49)

Oppure l’immagine vissuta:

“Il Cimone, il Corno alle Scale,
le notti nei seccatoi delle castagne,
il secco flagello della neve.
Gli aguzzini reclutavano
carne fresca per i lager”

(“1944”, p. 19)

E’ in questo vissuto di partigiano nell’Appennino che Sandro Orengo attinge il meglio della sua poesia di memoria. Perché proprio di questo si tratta. Partigiano, parola chiave (p. 17, 18, 22, 48, 51, 52, 61) che Sandro Orengo predilige. Alla sua sensibilità di poeta abituato a molte lingue poetiche è

naturalmente chiaro che il partigiano è colui che “prende - parte”; anzi – per parafrasare l’*incipit* famoso de “L’homme révolté” di Camus – “*celui qui prend partie*”, dove il *prendre partie* è tanto il partecipare, quanto il prendere partito, l’affrontare la decisione della scelta. Notte, terra, vita sono le parole vere del partigiano, come Orengo evoca:

“Sul pendio, tra gli sterpi, i partigiani
cercano il nemico. Ed è abbagliante
nel buio-vertigine la notte.
Fatti cuore, stringiti alla terra
come alla vita, aggrappati al fucile
e resisti, resisti. E’ favolosa
anche se breve, la storia
di questi giorni.”

(p. 17)

L’infanzia è finita, non c’è più posto per nostalgie e amori:

“Non è tempo di sogni, non voltarti
ai tuoi monti, agli anni inconsapevoli.
L’infanzia è bruciata coi villaggi ...”

(p. 18)

Queste immagini, questo vissuto, bastano per una vita. Così è stato per Sandro Orengo, nella sua esistenza povera di clamore, ricchissima di umori morali, di amore delle cose buone, delle parole giuste, dei sentimenti esigenti in cui riconosce

“forse il bandolo
della mia vita”

(Poetando cose, p. 42)

Fedele alla sua radice appenninica, torna tutte le estati a Pavullo; ci siamo trovati, abbiamo assaporato il gusto dolcemente tossico dei ricordi, il sottile piacere delle assonanze comuni per elezione. E siamo anche, di quando in quando, andati a rivedere i sassi e i castagneti e i seccatoi. Come è accaduto a Sandro Orengo nel 1980, trentasei anni dopo, e ne è nata la poesia forse più alta di tutto il libro (“Non perché”, alla quale è apposta in esergo l’epigrafe “Das Prinzip Hoffnung”, il Principio Speranza, di Ernst Bloch): p. 60-61.

E come potrei, anche se avessi voluto, “recensire” una poesia così, di intensità quasi dolorosa, di una profondità che ne fa un momento forte nella lirica civile italiana?

“Non della nostra vita
nè della nostra morte
io ricerco il senso
su questa linea insistita dei crinali
tra il verde stento invischiato
.....
ma il senso piuttosto di quel vostro
essere qui mordendo le radici
le pendici del monte disputato
perduto ripreso nel rapace
inverno del ’44”.

(p.60)

Il ritorno: il ritorno sui luoghi del cuore e della coscienza, prima che luoghi geografici, è il grande motivo che apre l'amara, umanissima, irriducibile conclusione:

“Non perché, era giusto, decideste
di venir quassù tra i partigiani,
non perché la nebbia la notte la neve
vi portarono via, era la guerra
.
Piuttosto
che cosa significhi (forse
questo mi afferra m'inquieta)
la speranza che fu vostra, mia,
che l'un l'altro ci donammo e ci nutriva
nel predace nell'infimo nel forte
inverno di quell'anno
ch'ebbe per nome mille
e novecento e quarantaquattro”.

(p. 61)

E' qui che la poesia incrocia inesorabilmente il problema che attanaglia il custode del vissuto, trentasei anni dopo: che frattanto sono diventati quarantasei, e oggi cinquantasei. Il problema della memoria e dell'oblio. Il timore che dunque la smemoratezza copra tutto d'un velo ecumenico, e che si debba ricominciare: con gli stessi timori, le stesse generosità gli stessi errori, tra sogni e amori di brevi vite, senza fine, senza fine.

Ed è questo sentimento, che sale nell'animo di chi il più della vita lo ha già speso, e non vede luce di senso nell'oscurità di un mondo rumoroso e vuoto, è questo sentimento che mi fa lanciare un saluto fraterno a Sandro Orengo. Il quale, del prezioso e fragile patrimonio morale e civile che ha arricchito in una breve stagione la sua e le nostre vite, può lasciare l'unico segno che forse assicura la reale sopravvivenza di una memoria collettiva: l'arte, la poesia. Harald Weinrich, che al tema dell'oblio ha dedicato studi ben noti, conclude un suo bel saggio su “Oblio privato e pubblico” (“Privates und öffentliches Vergessen”, in Sinclair-Haus Gespräche, Herbert - Quandt - Stiftung, n. 12, 1999, p. 23) scrivendo che l'arte, soprattutto nella forma letteraria, costituisce il più sicuro ponte tra ricordo privato e memoria pubblica. E aggiunge che leggendo, per esempio, il gran libro di Primo Levi, apprendiamo nel modo migliore come si debba, qui e altrove, durevolmente *resistere* all'oblio.

E' vero: alla lunga, quando i giornali sono dimenticati, gli spettacoli televisivi scomparsi nel buio, le polemiche sepolte coi loro autori, nella memoria collettiva resta il grido lirico, il verso indimenticabile. E per questo “Corno alle Scale” rimarrà profondamente nella coscienza collettiva, fonte di memoria, portatore di storia.

“Io
e voi siamo costretti a ricordare
fra tanta libidine di oblio”

(p. 48)

Leggiamo, amici, anche nell'opima e distratta Bologna i ricordi e la memoria di un poeta, che resteranno e dureranno più di lui, più di noi.

(f.b.a)

Alberto Piccinini, *“Il futuro di Giulia”*, Transeuropa 1995, pp. 141

Tanto per cominciare, la storia si svolge a Bologna, nel 1989.

Andrea, ex studente fuorisede di origine marchigiana, si è sposato con Laura, conosciuta ai tempi dell'Università, e da lei ha avuto una bambina, appunto la Giulia del titolo.

Andrea e Laura si trasferiscono a vivere in periferia, in un quartiere anonimo, dove non conoscono nessuno. Sul loro stesso pianerottolo abita Teresa, una ragazza siciliana che a 18 anni aveva lasciato casa e fidanzato per seguire - con Davide - un sogno di libertà poi scontratosi con la realtà della droga. Teresa vive con Davide, violento e tossicomane, e ha una figlia.

Una sera, Teresa fugge dal suo appartamento - dopo che Davide in preda alla droga ha tentato di darsi fuoco - e si rifugia in casa di Andrea, che è solo. I due passano la nottata a raccontarsi reciprocamente le loro vite.

Al mattino dopo, Teresa prende finalmente la decisione di andarsene, e con la figlioletta fugge all'estero: e di fatto scompare definitivamente dal romanzo.

Ripresosi dal tentativo di suicidio, Davide ritorna a casa e viene a sapere che la moglie Teresa - prima di fuggire - ha passato la notte da Andrea: e inizia a minacciarlo, ritenendolo responsabile della decisione della moglie. Andrea ha paura, e pensa che l'unica via di scampo sia quella di uccidere Davide. E allora si mette in contatto con un compagno di scuola (ex terrorista rivisto a una cena di classe) per farlo eliminare. L'omicidio in effetti c'è, seppure con modalità imprevedibili: e Andrea recupera la sua tranquillità, che però è subito scossa perché inaspettatamente (per lui, che non si era accorto di nulla) la moglie lo lascia.

Il seguito è tutto un precipitare di eventi per così dire “fantapolitici”, perché la narrazione, che è cominciata come si è detto nel 1989, si dipana fino ad un futuribile 2005, fino a coinvolgere non più Andrea e Laura, ma la loro figlia Giulia, anzi “il futuro di Giulia”.

Fin qui la trama, seppure raccontata per sommi capi, e con la reticenza che si conviene quando si parla di un giallo.

Ma nel libro di Alberto Piccinini, avvocato lavorista bolognese, la trama è, come spesso avviene, l'occasione, il pretesto per raccontare tutto quello che ci sta intorno.

La città, tanto per cominciare, che è la Bologna dei fuorisede: una città parallela, allegra e moderatamente laboriosa, clandestina, tanto da essere, secondo un giallista famoso, rifugio ideale per terroristi (*“ma lei lo sa che negli anni settanta stavano qui tutti i terroristi, tutti nascosti a Bologna, e lo sa perché? perché in qualunque città un ragazzo strano, con un accento strano, che entra ed esce di casa a tutte le ore del giorno e della notte e non si sa chi è, cosa fa e di che vive e a volte sparisce e poi torna, in qualunque altra città sarebbe stato notato da qualcuno, ma a Bologna no. A Bologna questo è l'identikit dello studente medio”*: Carlo Lucarelli, *Almost blue*).

E poi il racconto dell'impegno politico del protagonista, che passa dall'ingenua certezza di stare “con i migliori della nostra generazione” (pag. 22) alla percezione venticinque anni dopo - di essere “in qualche modo una promessa mancata” (pag. 49) fino forse ad arrivare alla conquista di quella identità faticosa ma preziosa che - come ha scritto Adriano Sofri - viene da ciò che si è stati e si è smesso di essere, dalla forza di una fede e dalla conoscenza del suo scacco.

Alberto Piccinini rivive, nei racconti dei suoi personaggi, che prendono la parola a turno (propriamente: giacché sono frequenti gli incisi nei quali i vari personaggi parlano in prima persona) un mondo che ha attraversato: ma lo fa con grazia che non indulge alla nostalgia o al solipsismo, e con un filo di ironia.

Anche se la nostalgia ogni tanto fa capolino, come nel repentino ricordo dei viaggi di ritorno a casa

in macchina, sulla A14 che diviene una nostrana Route 66, e del passaggio dalla Romagna alle Marche “quando la piatta pianura cui sono abituati i padani improvvisamente si trasforma in una campagna sinuosa, ondulata”.

Nel racconto ci sono anche tracce di avventure solo sentite raccontare, ma non per questo meno vere: come quella di Teresa, e della sua fuga da casa verso Istanbul per prendere il “magic bus” per Kabul che partiva ogni due o tre giorni quanto era pieno (cosa rigorosamente vera, e che però appartiene al periodo antecedente alla guerra del Libano e poi a tutte le guerre successive, che hanno reso del tutto impossibile questi viaggi via terra).

E ancora, la fine obbligata di questo e di tanti simili viaggi a Goa e dintorni, e l’istupidimento nella droga. Racconti di vita avventurosa che - riflette lealmente il narratore (pag. 34) - un po’ lo spaventava “per il semplice fatto che lui non la avrebbe mai fatta”: dalla quale prende le distanze anche nella fantasia, facendola vivere ad una ragazza di un paese (non nominato) della Sicilia orientale, scappata di casa lasciando il fidanzato laureato in legge “che la rispettava” in compagnia di un motociclista “che la spogliava con gli occhi”.

E’ questa la parte che ci è piaciuta di più del libro: quando il romanzo giallo diventa un pretesto per l’autore per parlare delle esperienze di vita delle quali è stato testimone, e che ha vissuto, e riconciliarsi con loro, perché possano essere un piccolo granello nella costruzione del “futuro di Giulia”.

(g.b.a)

JUS BOLOGNA SPORT

BASKET

di Andrea Bolognini

BRILLANTI AFFERMAZIONI DELLA SQUADRA DI BASKET DELL’ORDINE

Da ormai diversi anni esiste una rappresentativa di basket dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, basata sull’entusiasmo e sulla passione di numerosi colleghi (alcuni dei quali con illustri trascorsi sportivi) che hanno dato lustro all’impegno sportivo della categoria.

Tuttora imbattuti sulla piazza bolognese (all’ultimo Torneo delle Libere Professioni svoltosi nel 1998 i nostri hanno conquistato il primo posto lasciandosi alle spalle nell’ordine i Commercialisti, gli IngegneriGeometri e i Mediatori immobiliari) gli Avvocati bolognesi si sono altresì distinti per iniziative a carattere benefico, tra le quali va ricordata la partecipazione del 1999 al Torneo Natalizio di Solidarietà in occasione del quale, suddivisi in due squadre per un incontro esibizione e allenati rispettivamente da Davide Bonora e da Alessandro Abbio, hanno avuto l’onore di calcare il parquet del Palamalaguti di Casalecchio.

Nel primo weekend di aprile 2000 la rappresentativa dell’Ordine ha partecipato al “I° Torneo Nazionale delle Libere Professioni” svoltosi a Pesaro all’interno dello splendido nuovo “Palas”.

Pur penalizzata dal fatto di dover sostenere numerosi incontri in pochi giorni (e addirittura due partite nello stesso giorno!), la nostra squadra si é fatta molto onore e, dopo essersi tra l’altro tolta la

soddisfazione di superare la squadra dell'Ordine Avvocati di Pesaro, ha concluso il Torneo al secondo posto assoluto.

Anche in questo caso all'impegno sportivo si è aggiunto lo scopo benefico, giacché le somme raccolte nel corso del Torneo sono state devolute all'Associazione "La Città della Gioia" di Pesaro.

Sospinta dall'entusiasmo del proprio Presidente Vincenzo Florio e allenata dall'astutissimo coach Rocco De Bonis, la squadra che ha brillato a Pesaro era così composta:


Andrea Bolognini (capitano), Samuele Barillà ("torre" della squadra con i suoi 202 cm. di altezza), Roberto Bruzzi (premiato come capocannoniere assoluto del torneo), Michele Bonfiglioli, Federico Dalla Verità, Luca Nanni, Fabio Sacco, Nicola Stangolini (tra l'altro impeccabile organizzatore della trasferta), Vittorio Vecchi, Pier Paolo Zamboni, Marco Zavalloni.

Dopo un doveroso approfondimento degli usi e costumi locali (gastronomici e non) effettuato mediante riunioni conviviali e pernottamenti in loco, la squadra è infine rientrata a Bologna, dove è attesa da nuove imminenti prove a conferma del proprio valore.

* * *



CICLISMO

*di Maurizio Marsigli*TRIONFO TRICOLORE DELL'AVV. ZANOLI
AI CAMPIONATI GRAN FONDO DI CICLISMO SU STRADA

Miriam Zanoli, civilista bolognese 38enne, ha conquistato la maglia tricolore nella categoria femminile, al 1° Campionato Nazionale Gran Fondo (ciclismo su strada), riservato ad avvocati notai e magistrati. La gara

si è tenuta a Bergamo il 7 maggio scorso, in concomitanza con la "Felice Gimondi", classicissima lombarda che coinvolge ogni anno oltre 3.000 cicloamatori.

Al termine del selettivo percorso, lungo un centinaio di chi-

lometri e comprendente Colle del Pasta, Gallo e Selvino, la portacolore dello Jus Bologna, tesserata F.C.I. col velo club Milanese Granfondo Italia, ha inflitto un distacco di 4 minuti alla seconda, Marioli Maria Agnese. Terza classificata, Norma Gimondi, figlia dell'ex campione del mondo attualmente manager della Bianchi. La media totale, di circa 28 km/h è stata di tutto rispetto, considerate le asperità.

La vittoria assume un significato maggiore se si tiene conto che i colleghi uomini del foro felsineo, hanno disertato la manifestazione. La Zanoli ha dovuto quindi inventare tattiche e cercare alleanze al momento, non potendo beneficiare degli aiuti che in simili gare, con partenza comune fra le varie categorie, vengono solitamente prestati dai compagni di squadra alle rappresentanti del gentil sesso. Lunghi dal dormire sugli allori, la nostra campionessa del pedale ha già iniziato gli allenamenti per difendere, il 25 giugno a Prato, il titolo Italiano in linea a squadre, conquistato lo scorso anno a Mantova. In questa occasione contiamo sulla presenza al completo, anche per prestazioni individuali, degli avvocati in forze allo Jus Bologna, capitani da Manlio d'Amico.

PRIVACY

di Vito Campisi

Trattamento dei dati personali ex L. n. 675/1996 e successive integrazioni. Adozione delle "Misure minime di Sicurezza".

Il D.P.R. n. 318/1999, recante norme in materia di adozione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, individua nella data del 29.03.2000 il termine ultimo entro il quale ogni soggetto cui si applica la disciplina prevista dalla L. n. 675/1996 deve provvedere alla adozione delle misure in parola.

Il Senato ha recentemente approvato un disegno di legge (S 4531) che differisce di un anno (quindi fino a tutto il 29/3/2001) l'applicazione delle sanzioni penali per i contravventori. In attesa che la Camera approvi definitivamente il testo e lo stesso divenga quindi legge dello Stato, giova precisare che tale provvedimento prevederebbe comunque l'adempimento, a scadenza ravvicinata, di un obbligo per coloro i quali non avessero provveduto alla data odierna.

Infatti, per poter beneficiare

sino al 29/3/2001 della inapplicabilità delle sanzioni penali, dovrà essere predisposto, a cura del titolare del trattamento dei dati, *un apposito programma di adeguamento*, avente la forma di un documento redatto con "data certa", nel quale dovrà essere indicata la scansione temporale entro la quale si intendono adottare le misure di sicurezza in oggetto.

La condizione necessaria per il beneficio consiste quindi nella redazione di un programma che:

- sia sottoscritto dal soggetto che effettua il trattamento dei dati;
- abbia la data certa (dichiarazione notarile; plico raccomandato senza busta; ecc.);
- sia conservato dal soggetto che effettua il trattamento ed, eventualmente, inviato in copia autentica al Garante per il trattamento dei dati personali, in caso di sua richiesta.

Ogni eventuale incompletezza e/o falsità contenuta nel documento in questione comporta la decadenza dal beneficio della mancata adozione di sanzioni penali, oltre alla applicazione

delle sanzioni di cui all'art. 483, 1° comma del Codice Penale (falso ideologico commesso da privato).

Nel predetto documento devono inoltre risultare indicati:

- i dati del titolare del trattamento e del responsabile, nonché quelli dell'amministratore di sistema, se nominato;
- l'esposizione sintetica degli elementi caratterizzanti il programma di adeguamento in corso di attuazione, nonché le singole fasi in cui lo stesso è eventualmente ripartito;
- la specifica degli accorgimenti già adottati e della parte del programma già completata, anche con riferimento alle singole fasi;
- l'indicazione degli interventi individuati per l'adozione delle più ampie misure di sicurezza previste dall'art. 15, 1° comma della L. n. 675/1996 (misure idonee ai fini dell'esclusione della responsabilità civile, ex art. 2050 Codice Civile).

PREVIDENZA FORENSE

a cura di Sandro Giacomelli

Posizione previdenziale Avvocati, nominati Giudici Onorari Aggregati.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella seduta del 17 marzo 2000, ha esaminato la posizione degli avvocati nominati Giudici Onorari Aggregati (GOA) con riferimento alla posizione previdenziale.

Il Consiglio ha rilevato che l'indennità prevista dal disposto dell'art. 8 della Legge 276/97 ai fini previdenziali è unica e che, pertanto, sia l'indennità fissa che quella per ogni provvedimento che definisce il giudizio (rispettivamente di L. 20.000.000 e L. 250.000) costituiscono reddito professionale assoggettato a contribuzione e, quindi, utile per la determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici.

La circostanza che il Ministero di Giustizia, con circolare del 19 novembre 1999, abbia interpretato la legge nel senso di considerare, ai fini pensionistici, la sola indennità fissa non è stata ritenuta vincolante dal Consiglio di Amministrazione che ha proceduto ad una interpretazione sistematica e logica della norma di legge.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quanto segue:

"la Cassa Forense ha il dovere di interpretare le norme che stabi-

liscono contributi previdenziali da versare alla Cassa Forense; questa interpretazione deve essere compiuta in modo autonomo e coinvolge la responsabilità dell'organo deliberante.

Il testo dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997 n. 276 può essere interpretato solo nel senso che l'intera indennità corrisposta agli avvocati Giudici Onorari Aggregati costituisce imponibile contributivo a favore della Cassa di Previdenza Forense.

Non vi è, infatti, alcuna espressione che consenta di distinguere la parte dell'indennità pagata in misura fissa per l'intero anno e la parte pagata con riferimento alle sentenze e alle conciliazioni che siano opera degli avvocati GOA: entrambe le parti dell'indennità vanno riferite ad una identica prestazione, che è quella di svolgere l'attività giurisdizionale propria dei magistrati ordinari.

Il compenso corrisposto per le sentenze e per le conciliazioni non può avere natura diversa dalla indennità, perché non la si può considerare retribuzione per reddito da lavoro subordinato, né retribuzione per una prestazione professionale; ciò conferma che vi è una unica natura

indennitaria sia per la parte fissa, sia per la parte rapportata a sentenze ed a conciliazioni.

Una diversa soluzione porterebbe ad un risultato assurdo, quale quello che l'indennità per sentenze e conciliazioni non sarebbe considerata, agli effetti previdenziali, quale reddito professionale di avvocato e, pertanto, essa costituirebbe reddito da lavoro autonomo assoggettato a contribuzione verso l'INPS.

E' però evidente che una identica prestazione non può dar luogo a due distinte categorie di reddito agli effetti previdenziali.

Non possono pertanto essere condivise le considerazioni contenute nella circolare del Ministero di Giustizia 19 novembre 1999, che sembra voler limitare la contribuzione previdenziale all'indennità fissa".

Gli avvocati Giudici Onorari Aggregati hanno vista riconosciuta la loro rivendicazione da parte della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense sempre sensibile alle problematiche degli avvocati anche quando gli stessi, chiamati a svolgere la delicata funzione giurisdizionale, lasciano l'avvocatura attiva.

VARIAZIONI ALL'ALBO

Riferito al periodo 1 gennaio - 30 aprile 2000

Cassazionisti iscritti nel periodo					
Cornia Federico	24/2/00	Cirri Valentino	10/4/00	Logozzo Barbara	27/3/00
Cosentino Francesco	28/1/00	Cocchi Alberto	10/1/00	Logozzo Domenico	27/3/00
Ferrentino Giuseppe	23/3/00	Colantonio Luigi	3/4/00	Loreti Leonardo	28/2/00
Italia Paola	24/2/00	Colombari Stefano	28/2/00	Losciale Fabiola Maria	14/2/00
Luti De Sere Riccardo	23/3/00	Copeta Filomena	14/2/00	Maccarelli Paola	14/2/00
Martelli Mario	24/2/00	Costi Cristina	14/2/00	Malavasi Gian Luca	28/2/00
Petrella Luciana	24/2/00	Cottignola Marina	13/3/00	Marchi Giovanni	6/3/00
Torrella Enzo	28/1/00	D'Adda Giovanni	20/3/00	Marconi Anna Lisa	20/3/00
Venturoli Cristina	23/3/00	De Nicola Alfonso Maria	13/3/00	Marinoni Ilaria	10/1/00
Zavalloni Marco	28/1/00	Di Filippo Elpidia	6/3/00	Maris Elena	10/4/00
		Errede Maria Cristina	3/4/00	Marrani Laura	28/2/00
		Falavigna Valeria	14/2/00	Martini Jessica	21/2/00
Avvocati iscritti nel periodo		Federici Sergio	28/2/00	Marzolla Alessandra	6/3/00
Alessandri Maura	24/1/00	Ferrandino Michele	10/1/00	Massafra Meri	28/2/00
Arguello Santiago	24/1/00	Ferrentino Giuseppe	10/1/00	Maurizi Giovanni	27/4/00
Armaroli Alexia	3/4/00	Fiori Francesca	24/1/00	Mauro Angela	24/1/00
Attanasio Francesca	24/1/00	Fontana Stefania	14/2/00	Mazzagardi Flavia	27/3/00
Avallone Maria Cristina	14/2/00	Forni Manuel	6/3/00	Mazzanti Pietro	27/3/00
Bagnulo Luigi	10/4/00	Franzoso Michele	14/2/00	Meconi Roberto	27/4/00
Balboni Roberta	24/1/00	Frattini Fabrizio	24/1/00	Merenda Pieranna	28/2/00
Barbieri Giovanni	10/1/00	Fresa Riccardo	10/1/00	Miglio Eloisa	3/4/00
Bartolini Monica	13/3/00	Furlan Davide	14/2/00	Mignardi Maddalena	28/2/00
Bernardoni Andrea	28/2/00	Gabriele Pietro	13/3/00	Modarelli Rosa	21/2/00
Bianco Roberto	6/3/00	Gabriele Cesira Gabriella	27/3/00	Montaguti Filippo	10/1/00
Bicocchi Davide	14/2/00	Garagnani Paolo	10/1/00	Monti Alessandro 1	40/2/00
Boccia Monica	24/1/00	Gennari Piero	14/2/00	Monti Katia	21/2/00
Bonacorsi Arconovaldo	14/2/00	Gervasio Anna	14/2/00	Morano Annarita	20/3/00
Bordoni Stefano	10/1/00	Ghezzi Nicola	14/2/00	Morassut Barbara	24/1/00
Borghesi Alberto	10/1/00	Giacomelli Cristina	14/2/00	Moruzzi Giovanni	6/3/00
Bortoluzzi Elena	21/2/00	Giangrande Christian	10/1/00	Niro La Torretta Andrea	13/3/00
Canella Maria Giulia	14/2/00	Giuliani Gaetano	27/4/00	Nordera Camilla Antonietta Maria	6/3/00
Capuano Raffaele	14/2/00	Goldoni Lisa	10/4/00	Odierna Antonella	14/2/00
Carassi Clarice	14/2/00	Grandi Francesca	14/2/00	Orlandi Daniela	10/4/00
Cardi Gian Francesco	28/2/00	Grassani Bettina	14/2/00	Pangrazzi Barbara	14/2/00
Carlone Teresa	24/1/00	Grassani Matteo	14/2/00	Papa Francesca	20/3/00
Carnevali Claudio	14/2/00	Graziani Katia	14/2/00	Pasquali Simona	24/1/00
Casadei Barbara	14/2/00	Guidi Letizia	21/2/00	Pierdicchi Cristina	17/4/00
Cavazza Barbara	24/1/00	Iampieri Daniela	14/2/00	Pittalis Marco	6/3/00
Cazzoli Annalisa	21/2/00	Lelli Simona	17/4/00	Querzola Lea	10/1/00
Ceccolini Cinzia	24/1/00	Lelli Anna Rosa	14/2/00	Rampado Elena	10/1/00
Celatti Maria Federica	10/1/00	Lentini Annalisa	10/4/00	Rizzati Matilde	14/2/00
Cicerone Emilio	10/1/00	Linguerreri Marco	28/2/00	Rizzoli Alessandro	10/1/00
Cilione Giampiero	10/1/00	Lippi Bruni Alberta	27/4/00	Rolli Marta	14/2/00
		Lizzano Giuseppe	24/1/00	Romen Georg	20/3/00

Zago Federico	27/4/00	Longobardi Vasco	10/1/00	Predieri Giorgia	17/4/00
		Lorenzini Federico	24/1/00	Prete Bruno	13/3/00
Cancellazioni nel periodo		Marzocchi Bianca Ma-		Riverso Concetta M.	
Albertazzi Stefania	28/2/00	ria	21/2/00	Ausilia	14/2/00
Bevilacqua Giulia	27/4/00	Mimmi Cristiana	24/1/00	Simoncioni Silvia	24/1/00
Casadio Elena	14/2/00	Montorzi Roberto (tr)	17/4/00	Sprocatti Stefano (tr)	13/3/00
Cocco Mario Luigi	24/1/00	Nanni Costa Marilena	21/2/00	Tonello Matteo (tr)	6/3/00
De Lorenzi Chirco Ro-		Neri Alessandra (tr)	14/2/00		
sanna	3/4/00	Pansini Andrea F. Vitto-		(N.B. : tr = trasferito)	
Finanze Giuseppa (tr)	3/4/00	rio (tr)	20/3/00		

Bologna Forense - Notiziario dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Periodico quadrimestrale N. 1 gennaio - aprile 2000

Viene spedito agli iscritti agli albi ed ai registri dell'Ordine di Bologna; al C.N.F.; a tutti i Consigli degli Ordini forensi italiani.

Direzione e redazione presso il Consiglio degli Ordini forensi di Bologna (Palazzo di Giustizia)

Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 5635 del 6.5.1986.

Direttore responsabile Lucio Strazziari - Capo redattore Francesco Berti Arnoaldi Veli.

Hanno effettivamente collaborato a questo numero: Francesco e Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Andrea Bolognini, Sandro Callegaro, Vito Campisi, Federico Carpi, Stefano Cavallari, Sandro Giacomelli, Stefania Grazia, Stefano Graziosi, Mario Jacchia, Michele Angelo Lupoi, Maurizio Marsigli, Bruno Micolano, Gianluigi Rizzoli, Lucio Strazziari.

Finito di stampare il 12 giugno 2000. Tiratura 3700 copie.

In copertina: dettaglio da "Giustizia e libertà" di Tullio Vietri, 1970.